



**CORTE DEI CONTI**

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

**REGIONE MARCHE - RELAZIONE  
SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE  
E SULLE TECNICHE DI  
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI  
RELATIVE ALLE LEGGI PUBBLICATE  
NELL'ANNO 2021**

Articolo 1, comma 2, D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

**REGIONE MARCHE - RELAZIONE  
SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE  
E SULLE TECNICHE DI  
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI  
RELATIVE ALLE LEGGI PUBBLICATE  
NELL'ANNO 2021**

Articolo 1, comma 2, D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012

Relatore

Presidente Vincenzo Palomba

Supporto amministrativo

dott.ssa Anna Bianca Pierucci





**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nell'Adunanza pubblica del 20 luglio 2022

composta dai magistrati:

Vincenzo PALOMBA	Presidente ( <i>relatore</i> )
Fabia D'ANDREA	Consigliere
Mario FIORENTINO	Consigliere
Fabio CAMPOFILONI	Referendario
Antonio MARSICO	Referendario

\*\*\*\*

VISTI gli articoli 81, 97 e 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'articolo 1, comma 2, così come modificato dall'articolo 33, comma 2, lett. a), n. 1), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013 della Sezione

delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le prime linee di orientamento per le relazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state aggiornate le precitate linee di orientamento;

VISTA la deliberazione n. 19/2022/INPR del 23 febbraio 2022 di questa Sezione, con la quale è stato approvato il programma delle attività per l'anno 2022;

VISTA la nota prot. n. 1563 del 18 maggio 2022, con la quale sono state trasmesse al Presidente del Consiglio regionale della Regione Marche e al Segretario generale dell'Assemblea legislativa n. 24 (*ventiquattro*) schede contenenti osservazioni e richieste da riscontrare entro il 10 giugno 2021;

VISTA la nota prot. n. 1564 del 18 maggio 2022, con la quale le predette schede sono state trasmesse al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore al Bilancio della Regione, al Segretario generale della Giunta e al Dirigente del Servizio Bilancio della Regione Marche;

VISTE le note prot. nn. 3741 del 10 giugno 2022 del Consiglio-Assemblea legislativa e 790139 del 21 giugno 2022 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche, con le quali l'Amministrazione ha fornito riscontro alle osservazioni formulate nell'ambito delle schede sopra citate;

VISTA l'ordinanza n. 3/2022 del 6 luglio 2022, con la quale il Presidente di questa Sezione ha fissato l'adunanza pubblica per il giorno 20 luglio 2022 per la discussione della relazione;

VISTA la nota prot. n. 2044 del 7 luglio 2022, con la quale è stato trasmesso al Presidente del Consiglio Assemblea legislativa delle Marche, al Presidente della Regione Marche, ai Segretari generali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale lo schema di relazione, deliberato nella camera di consiglio del 6 luglio 2022, contenente le risultanze del controllo sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali pubblicate nell'anno 2021;

VISTA la nota prot. n. 939861 del 19 luglio 2022 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione, con la quale è stato fornito riscontro alle osservazioni formulate nel predetto schema di relazione;

UDITI, nell'Adunanza del 20 luglio 2022, il relatore Presidente Vincenzo Palomba nonché per il Consiglio-Assemblea legislativa della Regione Marche il Segretario Generale dott. Antonio Russi e per la Giunta regionale la dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie dott.ssa Monica Moretti;

**DELIBERA**

l'approvazione dell'allegata *“Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nell'anno 2021 dalla Regione Marche”*, riportandosi alle conclusioni ivi contenute

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa della Regione Marche, al Presidente della Regione Marche nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2022.

II PRESIDENTE RELATORE

F.to digitalmente

Dott. Vincenzo PALOMBA

Depositata in data 21 luglio 2022

II DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to digitalmente

Barbara MECOZZI





## 1. PREMESSA

Con la presente relazione la Sezione di controllo per le Marche riferisce al Consiglio regionale in merito agli esiti delle analisi delle tipologie di copertura e delle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali adottate e pubblicate nell'anno 2021; l'attività è stata espressamente indicata nel programma di controllo della Sezione per l'anno 2022, approvato con la deliberazione n. 19/2022/INPR del 23 febbraio 2022.

La relazione viene redatta in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, come successivamente modificato dal decreto-legge n. 91 del 2014 convertito nella legge n. 116 del 2014 (*“annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”*) e viene altresì trasmessa, oltre che al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economie e delle Finanze per le determinazioni di competenza (*articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 174 del 2012*); detta normativa, finalizzata a fornire elementi utili conoscitivi sulle possibili ipotesi di criticità in materia, ha positivamente superato il vaglio della Corte costituzionale che, in particolare, ha significativamente qualificato tale controllo di natura collaborativa (*Corte Cost., n. 39 del 2014*).

Il Referto della Corte si configura pertanto quale tipologia di controllo referente, modellato sulla disciplina già vigente per la legislazione statale, finalizzato a dare maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell'art. 81 della Costituzione, ai sensi del quale ogni iniziativa legislativa regionale, per non compromettere la permanenza degli equilibri finanziari, deve indicare le risorse necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa comporti.

Si tratta di un documento - che anche quest'anno (come opportunamente indicato nelle linee guida adottate dalla Sezione autonomie di questa Corte) precede il giudizio di parificazione - caratterizzato dalla spiccata relazione di ausiliarità con le Assemblee regionali (art. 100, secondo comma, Cost.) mirando ad *“arricchire il patrimonio conoscitivo”* dei Consigli

regionali sul tema della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali nonché ad evidenziare l'emersione di eventuali profili di criticità che potranno essere di ausilio in sede di analisi della verifica operata dalla Corte nella sede propria del giudizio di parificazione.

Per questa ragione, nei confronti della Regione è stato assicurato il più ampio contraddittorio, allo scopo di acquisire, in via collaborativa, attraverso puntuali interlocuzioni, ogni elemento utile per la conclusiva definizione, da parte della Corte, delle indicazioni utili a migliorare la qualità della legislazione onerosa regionale, alla luce, in particolare, del peculiare contesto emergenziale imponente fondamentali interventi di sostegno finanziario attuati dal legislatore regionale.

L'istruttoria sui procedimenti legislativi esitati nell'anno 2021 è stata avviata con la disamina degli atti pubblicati sul sito dedicato del Consiglio regionale (*Banche dati e documentazioni*); considerata la completezza della precitata documentazione, non si è resa necessaria l'attivazione di alcuna richiesta di generalizzata di produzione di atti e di documenti.

Sono state quindi predisposte specifiche osservazioni aventi ad oggetto n. 24 leggi regionali trasmesse, con note di pari contenuto, all'Assemblea legislativa (*prot. n. 1563 del 18/05/2022*) e alla Giunta regionale (*prot. n. 1564 del 18/05/2022*) cui hanno fatto seguito le controdeduzioni presentate dal Consiglio-Assemblea legislativa (*prot. n. 3741 del 10/06/2022*) e dal Servizio Risorse finanziarie e Bilancio della Regione Marche (*prot. n. 790139 del 21/06/2022*); nel predetto ambito sono stati altresì riscontrati i correlati dati di "bilancio 2021-2023" resi fruibili attraverso il collegamento informatico dedicato messo a disposizione dal Servizio Bilancio della Regione.

Nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022, la Sezione di controllo ha deliberato lo schema di relazione sottoposto, a fini di contraddittorio, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale (*rif.: nota prot. 2044 del 7 luglio 2022*); contestualmente è stata fissata in data 20 luglio 2022 l'Adunanza di discussione della Relazione, con l'indicazione del termine del giorno 15 luglio 2022 per il deposito di eventuali memorie e documenti.

In data 19 luglio 2022 la Giunta regionale ha depositato le proprie deduzioni alle osservazioni contenute nello di schema Relazione.

In data 20 luglio, si è svolta l'Adunanza di discussione della Relazione con la partecipazione della dott.ssa M. Moretti, Dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione e del dott. A. Russi, Segretario Generale del Consiglio-Assemblea legislativa.

La dott.ssa M. Moretti si è soffermata, nello specifico, sulle norme di carattere programmatico contenute in talune leggi che rinviano a risorse statali o dell'Unione europea che si renderanno disponibili, ribadendo che trattasi di leggi programmatiche. Viene, tuttavia raccolto favorevolmente l'invito della Sezione a specificare, in futuro, detto carattere programmatico. Più in generale, la stessa ha riferito l'intento di migliorare i contenuti delle relazioni tecniche.

Il dott. A. Russi ha riferito che il Consiglio ha più difficoltà, rispetto alla Giunta, nella predisposizione delle relazioni tecniche: un primo ordine di difficoltà dipende dalla propria struttura organizzativa più strettamente giuridica che economica; un'altra difficoltà si riscontra nella fase dell'approdo delle proposte di legge in aula, ove spesso vengono presentati dai Consiglieri subemendamenti che, per il loro impatto, richiedono sospensioni della sedute, convocazioni delle commissioni e consultazioni del servizio Bilancio.

Infine, anche il dott. Russi ha concluso ribadendo l'intento di migliorare ulteriormente le relazioni tecniche, come già fatto in passato, anche grazie al controllo collaborativo della Corte dei conti.



## 2. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 - che disciplina l'ordinamento contabile della Regione Marche e gli strumenti di programmazione - la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, avviene nel rispetto degli equilibri di bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese.

In attuazione dell'articolo 3 ter, comma 3, della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono accompagnate dalla relazione illustrativa e sono corredate dalla relazione tecnico-finanziaria.

La relazione tecnico-finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa regionale proponente, illustra, articolo per articolo, la quantificazione delle nuove o minori entrate o degli oneri finanziari e delle relative coperture, indica i criteri e i metodi utilizzati per la quantificazione e fornisce ogni altra informazione utile per la comprensione delle disposizioni. La struttura competente in materia di bilancio verifica la copertura finanziaria come illustrata nella medesima relazione.

Nel caso in cui il singolo articolo o la proposta di legge nel suo complesso non comporti oneri o minori entrate, il dirigente della struttura organizzativa regionale proponente attesta l'invarianza e fornisce nella relazione tecnico finanziaria gli elementi idonei a suffragare tale invarianza.

L'art. 23 della medesima legge n. 31/2001- che prevedeva la possibilità di iscriverne nello stato di previsione della spesa uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da proposte di legge presentate al Consiglio regionale da approvare dopo l'adozione del bilancio - è stato abrogato dall'art. 10, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 (legge di bilancio 2019) in quanto ritenuto non necessario a fronte della specifica disciplina contenuta nell'art. 49 del d.lgs. n. 118 del 2011, mentre con la più recente legge regionale n. 38 del 31 dicembre 2021

(Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche - legge di stabilità 2022), sempre ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, è stato iscritto nella Missione 20, Programma 3 dello stato di previsione della spesa il Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.

Ad esclusione di tale ultima disposizione, l'Ordinamento contabile della Regione Marche prevede espressamente la finalità di efficientamento e di buon andamento dell'azione amministrativa nonché di miglioramento della qualità degli atti normativi ma non indica gli strumenti per la quantificazione degli oneri ai quali dover dare copertura, da utilizzare nei procedimenti di approvazione delle leggi regionali.

Solo con il Regolamento interno del Consiglio regionale delle Marche, approvato con la deliberazione amministrativa n. 56 del 4 luglio 2017 - e con la pressoché contestuale legge n. 23 del 10 luglio 2017 - sono stati introdotti gli strumenti tecnici volti a determinare gli oneri e le tipologie di copertura delle leggi regionali.

La deliberazione n. 56 del 2017 ha infatti precisato, all'articolo 84 ("*Elementi tecnici dei testi normativi e amministrativi*"), che:

- "1. Con la relazione illustrativa il presentatore dà conto delle motivazioni che giustificano l'iniziativa normativa intrapresa e che dovrebbero fondare le scelte di politica suggerite al legislatore.
2. Nella scheda economico-finanziaria sono quantificate le spese relative ai singoli interventi previsti, la correlata allocazione di bilancio e la modalità di copertura delle spese stesse.
3. La relazione tecnico-finanziaria dà conto della quantificazione degli oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero indica, nel caso in cui le proposte non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa.
4. L'ATN (Analisi Tecnico Normativa) e l'AIR (Analisi Impatto della Regolazione) sono effettuate secondo la disciplina adottata dall'Ufficio di presidenza, d'intesa con la Giunta regionale."

La legge regionale n. 23 del 10 luglio 2017, all'articolo 2, ha invece inserito, nella legge n. 3 del 2015, l'articolo 3-ter ("*Qualità degli atti normativi*") ai sensi del quale:

- **"1.** *In tutte le fasi del procedimento legislativo e di approvazione di piani, programmi e regolamenti è assicurata la qualità redazionale dei relativi testi, secondo i principi di chiarezza e semplicità di formulazione e nel rispetto delle regole di tecnica legislativa vigenti.*

**2.** *Le proposte di legge sono redatte in articoli e accompagnate da una relazione illustrativa e, fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono corredate, all'atto di essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, dalla relazione tecnico-finanziaria, che dà conto della quantificazione degli oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero indica, nel caso in cui le proposte non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa.*

**3.** *Le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono accompagnate dalla relazione tecnico-finanziaria di cui al comma 2 all'atto della presentazione al Presidente dell'Assemblea legislativa.*

**4.** *Le proposte di regolamento sono redatte in articoli e accompagnate da una relazione illustrativa.*

**5.** *Gli atti di programmazione devono consentire l'immediata identificazione dei diversi contenuti essenziali, quali le analisi del contesto, gli studi di settore, gli obiettivi, i destinatari, i soggetti o le strutture coinvolte nell'attuazione, gli strumenti di attuazione, i costi previsti e le fonti di finanziamento, i risultati attesi e le verifiche di attuazione. In tali proposte devono, inoltre, distinguersi le parti dispositive da quelle di differente valore.*

**6.** *La qualità della normazione regionale è inoltre assicurata dall'Analisi tecnico normativa (ATN) e dall'Analisi di impatto della regolazione (AIR).*

**7.** *La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale disciplinano d'intesa le modalità di redazione degli strumenti di cui al comma 6."*

Da ultimo il Consiglio regionale, con l'articolo 18 della deliberazione amministrativa n. 86 del 18 dicembre 2018 ("*Modifiche al regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'assemblea legislativa regionale delle Marche*") ha aggiunto, all'articolo 84 del nuovo Regolamento interno, il seguente comma:

- **"4-bis.** *La relazione tecnico-finanziaria, aggiornata in ogni elemento, nonché le schede che danno conto dello svolgimento dell'ATN e dell'AIR e dei risultati delle stesse sono sempre*

allegate alla proposta della Commissione referente."; ciò per garantire, per tutte le proposte di legge regionale, l'adeguata redazione della precitata Relazione.



### **3. LE LINEE DI ORIENTAMENTO DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE**

L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo modificato dall'art. 33, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116 dispone che: «annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri».

Al riguardo, va ricordato che l'art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica" estende alle Regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale (Corte cost., sentenza n. 26 del 2013) il rispetto dell'obbligo di copertura delineato dall'art. 17 della medesima legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale ogni legge comportante oneri finanziari deve indicare «espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa». Coerentemente, il successivo comma 10 precisa che «le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi».

La Corte costituzionale ha chiarito che le due disposizioni sopra ricordate «non comportano un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica ispirata dalla crescente complessità della finanza pubblica» (Corte cost., sent. n. 26/2013). Infatti, «quanto al giudizio di idoneità delle modalità di copertura delle diverse tipologie di spesa [...] il principio [...] di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte».

Da ciò discende l'estensione alle Regioni dell'intero apparato normativo in materia di copertura che si trova sistematicamente regolato nella legge n. 196 del 2009, quali le diverse tipologie delle leggi onerose, nonché la disciplina della Relazione tecnica stabilita dall'art. 21, comma 5 (Corte cost., sentenze n. 26 del 2013; n. 176 del 2012; n. 115 del 2012).

Le Regioni sono, inoltre, tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa non solo ai principi e alle regole tecniche previsti dall'ordinamento in vigore, ma anche ai principi di diritto che la giurisprudenza costituzionale ha enucleato in tema di copertura finanziaria sancito dall'art. 81 Cost.

Appaiono al riguardo di rilievo, anche al fine di dettare coordinate uniformi per lo svolgimento delle attività di controllo sul territorio regionale, le linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali, definite dalla Sezione delle autonomie con la delibera n. 10/2013 e recentemente aggiornate con la delibera n. 8/2021.

La verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali presuppone l'analisi di tre distinti profili riguardanti: a) la morfologia giuridica degli oneri finanziari; b) la loro quantificazione e c) l'individuazione delle risorse necessarie a dar loro copertura finanziaria.

In tale operazione ricostruttiva, come attestato dalla giurisprudenza costituzionale, assume rilevanza la c.d. Relazione tecnica, che offre gli elementi informativi utili a descrivere, attraverso dati di dettaglio di carattere contabile e finanziario, i tre sopra distinti profili necessari ad acclarare il rispetto dell'obbligo di copertura.

Ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo in questione (art. 81, terzo comma, Cost.), occorre dunque preliminarmente muovere dall'individuazione della morfologia giuridica dell'onere recato dalla norma (obbligatorio o flessibile; continuativo o occasionale), analizzarne la quantificazione (anche alla luce del corredo informativo recato dalla Relazione tecnica e da altre eventuali note informative) e, infine, valutare la congruenza della modalità di copertura cui faccia riferimento il legislatore; congruenza che, quale requisito indifferibile, richiede una valutazione *ex ante* credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile (Corte cost., sentenza n. 26 del 2013).

L'art. 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009, in relazione alle caratteristiche di obbligatorietà e flessibilità, definisce tre diverse tipologie: a) *oneri inderogabili* (in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e altri

atti normativi) tra i quali rientrano le spese obbligatorie; b) *fattori legislativi* (spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio); c) *spese di adeguamento al fabbisogno* (spese diverse dalle precedenti quantificate, tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

Una ulteriore distinzione deve essere poi effettuata tra spese ricorrenti o continuative e spese pluriennali le cui caratteristiche si riflettono sulla estensione temporale della copertura finanziaria che, al pari della legislazione nazionale, «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri».

In merito alle spese continuative o ricorrenti, soccorre l'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 che, superando la più incerta definizione contenuta nel d.lgs. 76 del 2000, stabilisce: «le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime, ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio». La problematica in questione è stata risolta, pertanto, nel senso che la copertura deve essere comunque prevista nella legge istitutiva dell'onere, e non già nelle varie leggi di bilancio (Corte cost., sentenza n. 244 del 2020), a meno che non si tratti di oneri non obbligatori, in ragione del fatto che questi ultimi non creano un obbligo per i bilanci a stanziare risorse.

Per quanto invece attiene alle spese pluriennali, aventi componenti variabili e complesse, l'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede al comma 2 che «le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi complessivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa».

Vale evidenziare, da ultimo, un ulteriore profilo e cioè il rapporto che passa l'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 e l'art. 30, comma 6, della legge nazionale n. 196 del 2009, rispetto al quale non risulta del tutto armonizzato nella misura in cui omette di statuire che «nel caso in cui l'onere

a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere», come recita l'ultimo periodo della norma statale. Nella ricostruzione operata dalla Corte costituzionale (già citata Corte cost. n. 235/2020), proprio nello spirito dell'armonizzazione contabile (materia di competenza esclusiva dello Stato), è dato tuttavia ritenere che le due disposizioni possano essere intese (come sopra anticipato) in combinato disposto, nel senso cioè che la norma più completa (art. 30, comma 6) integri quella riferita alla legislazione regionale (art. 38), con la conseguenza che anche il legislatore regionale dovrà garantire la copertura "seguendo" nel tempo l'onere di spesa nel suo più cospicuo manifestarsi.

Relativamente alla quantificazione degli oneri associati ai provvedimenti legislativi, tale operazione consiste in una valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, tale da individuare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio.

Passando, infine, alle modalità di copertura, l'art. 17, comma 1, della più volte menzionata legge n. 196 del 2009, detta anche l'elenco delle "modalità" attraverso le quali il principio può attuarsi, che comprendono: a) l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale (restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo di accantonamenti destinati a particolari finalità); a bis) la modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dai quali derivino risparmi; b) la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota parte non ancora impegnata); c) le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate (restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale).

Per svolgere lo scrutinio finanziario della legislazione di spesa regionale è necessario disporre, come detto, di tutti gli elementi informativi richiesti dalla legge, primo fra tutti la "relazione tecnica".

Anche il legislatore regionale, in base al citato art. 17 della legge n. 196 del 2009, è chiamato al rispetto dell'obbligo di redigere, per ogni disegno di legge che comporti conseguenze finanziarie, una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti.

Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale: «gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost.. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria» (Corte cost., sentenza n. 25 del 2021).

La necessità e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa.

Al riguardo, anche le clausole di invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di costituzionalità comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all'effettività della copertura di nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi (Corte cost., sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015), in quanto il comma 6-bis del suddetto art. 17 impone, anche al legislatore regionale, di corredare dette clausole di una relazione tecnica che riporti la valutazione degli effetti, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione. È da specificare, al riguardo, che il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato con riferimento agli effetti complessivi della norma e non comporta in sé la preclusione di un eventuale aggravio di spesa, purché tale aggravio sia "neutralizzato" con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate (*ex plurimis*, Corte cost., sentenza n. 132 del 2014). La giurisprudenza delle Sezioni regionali ha più volte correttamente affermato che le clausole di invarianza devono essere intese nel senso che l'amministrazione deve provvedere attingendo

alle ordinarie risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente, trattandosi di disposizioni normative che non precludono la spesa nuova, solo perché precedentemente non sostenuta, o maggiore, solo perché di importo superiore alle precedenti previsioni (laddove previste), ma la decisione di spesa – in contrasto con la clausola di invarianza – comporterà oneri nuovi e maggiori, se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie ( finanziarie, umane e materiali ) che a legislazione vigente garantiscono l'equilibrio di bilancio.

In ogni caso la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista ove si tratti di spese di natura obbligatoria, per espressa previsione della normativa in discorso.

Ha ulteriormente precisato la Sezione delle autonomie che «La relazione tecnica di accompagnamento all'iniziativa legislativa dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio. Ciò in quanto la eventuale declaratoria di assenza di oneri non può valere, di per sé, a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che, secondo gli insegnamenti della Consulta, non si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa».

Trattandosi di disposizione applicabile anche alle Commissioni facenti parte dell'Assemblea regionale, va ancora segnalato il comma 5 dell'art. 17 della legge n. 196, secondo il quale «Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere

trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3».

In merito ai concetti di copertura finanziaria ed equilibrio si richiama la giurisprudenza costituzionale in base alla quale «la copertura economica (recte, finanziaria) delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano dunque una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale»: infatti «la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile" (Corte cost., sentenza n. 274 del 2017).

Copertura ed equilibrio finanziario operano, in realtà, su piani diversi. Difatti, mentre la copertura finanziaria riguarda ogni singola legge di spesa e va (come si è visto) valutata *ex ante*, il principio dell'equilibrio finanziario riguarda tutti i flussi finanziari regionali in entrata e in uscita ed è verificabile *ex post* ad opera della Corte dei conti in occasione del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale. In tale sede, la Corte potrà valutare se la Regione abbia rispettato il vincolo dell'equilibrio e, contestualmente, se sia stato osservato l'obbligo di copertura degli oneri, segnatamente di quelli di natura pluriennale ed obbligatoria, che proiettano nel tempo, e cioè oltre l'esercizio finanziario di riferimento e del connesso triennio, in modo permanente, i loro non comprimibili effetti di spesa.

Passando infine alla copertura con i mezzi di bilancio, centrale risulta il parametro della legislazione vigente che costituisce il presupposto dell'obbligo di copertura, come limite esistente da non peggiorare con la conseguenza che non possono costituire copertura i mezzi di bilancio già destinati dalla legislazione vigente, a meno di una compensazione delle

previsioni di bilancio nel caso di oneri flessibili, ovvero di una riduzione o abrogazione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa con contestuale riassegnazione delle risorse "liberate" a nuove finalità (Corte cost., sentenze. n. 244 del 2020 e n. 141 del 2014).

Secondo prassi, i mezzi di copertura si distinguono in "mezzi interni", quando sono già considerati nel bilancio, e "mezzi esterni", quando si è in presenza di risorse aggiuntive, precedentemente non considerate.

I mezzi interni, dunque, conseguono all'utilizzazione di voci di spesa già previste in bilancio. Le lettere a), a-bis) e b), dell'art. 17, della legge n. 196 del 2009, costituiscono mezzi di copertura "interni", trattandosi di fondi speciali di bilancio (specificamente disciplinati dall'art. 18 della stessa legge), di modifiche ai parametri che regolano l'evoluzione della spesa (che ne determinano una riduzione) e di decurtazioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota parte non ancora impegnata).

Va precisato che, come si desume dall' art. 17, non è consentita la copertura dei nuovi e maggiori oneri con le disponibilità già appostate in bilancio, a meno che, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo articolo, non si provveda, contestualmente all'indicazione delle risorse di bilancio destinate alla copertura, a ridurre la portata delle autorizzazioni legislative di spesa sottese al dimensionamento delle disponibilità finanziarie già indicate nel bilancio medesimo, modificando dunque il titolo giuridico sottostante lo stanziamento inciso e dunque la relativa finalità primigenia.

Con riguardo alla suddetta modalità di copertura costituita dalla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, va precisato che lo spostamento di risorse da una finalità ad un'altra presuppone, oltre, ovviamente, alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni - da fornire in sede di relazione tecnica - sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti per il loro completamento. Tale aspetto assume particolare rilievo per valutare l'impatto che tali risorse avrebbero avuto sull'indebitamento netto e sul saldo di cassa (fabbisogno) se fossero state lasciate a soddisfare



le originarie finalità, nonché per confrontare tale impatto con quello che le stesse risorse avrebbero sui medesimi saldi con la nuova destinazione.

Quanto ai mezzi esterni, essi si sostanziano in maggiori risorse che affluiscono ai diversi titoli dell'entrata. La lettera c) dell'art. 17 li individua nelle modificazioni legislative che comportano nuove o maggiori entrate (restando comunque esclusa la possibilità di copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente mediante l'utilizzo di entrate in conto capitale, nonché l'utilizzo della semplice previsione di maggiori entrate non basata su innovazioni normative).

Occorre ricordare che gli interventi normativi in tema di entrate possono rilevare, a seconda dei casi, configurando un nuovo onere (previsione di minori entrate), oppure un mezzo di copertura (previsioni di nuovi o maggiori entrate): nel primo caso si registrerà un peggioramento del saldo di bilancio e nel secondo caso un suo miglioramento, creando così nuovi spazi finanziari. In entrambe le fattispecie dovrà essere attentamente valutata l'attendibilità delle previsioni, anche attingendo elementi informativi dalla Relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento legislativo oggetto di esame. Nel caso di oneri consistenti in minori entrate occorre valutare l'impatto della nuova normativa sulla legislazione vigente, segnatamente dal punto di vista dell'effetto sostitutivo ovvero integrativo che deriva dalle nuove disposizioni e dei correlati effetti indiretti.

Con riguardo, infine, alla quantificazione della spesa operata con la tecnica del cosiddetto "tetto di spesa", con cui si procede ad individuare il limite massimo di stanziamento entro il quale vanno contenute le prestazioni disposte dalla norma legislativa, occorre escludere che la stessa possa riferirsi alla tipologia delle spese obbligatorie che radicano diritti nei soggetti destinatari. Appare, inoltre, necessario illustrare, in sede di relazione tecnica, il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni, può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto ad intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate.

Un ultimo aspetto affrontato dalla Sezione delle autonomie nelle linee di orientamento concerne leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico.

Va evidenziato che il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte. Il collegamento finanziario tra simili enti e lo Stato è infatti tale da dar luogo ad un unico complesso, come lo stesso legislatore ha riconosciuto con l'art. 27 della legge n. 468 del 1978, secondo cui «le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico di bilanci degli enti di cui al precedente art. 25, devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali» (Corte cost., sent. n. 92/1981, punto 6 del diritto).

Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che: «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17». Al riguardo, la Corte costituzionale ha sul punto concluso che “Il principio generale dell'obbligo di copertura [si estende] oltre il bilancio dello Stato persona in senso stretto (sentt. nn.9/1958, 54/1958, 7/1959, 11/1959, 47/1959, 66/1959, 31/1961, 32/1961)”.

### 3. IL QUADRO GENERALE

Nel corso dell'anno 2021, sono state pubblicate dalla Regione Marche n. 39 leggi, delle quali n. 22 a iniziativa di Consiglieri regionali e n. 17 su proposta della Giunta.

L'elenco completo, con l'indicazione delle modalità di iniziativa e delle date di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche (B.U.R.M.), è riprodotto nella Tabella 01 allegata alla presente relazione.

Le leggi con clausola di invarianza finanziaria, n. 17 provvedimenti, sono riportate nell'allegata Tabella 02. Nelle Tabelle 03 e 04 sono sinteticamente esposti, rispettivamente, gli oneri finanziari e le modalità di copertura delle leggi osservate dalla Sezione di controllo.

Le leggi esaminate quantificano oneri finanziari pari, complessivamente, ad euro 31.808.169,24 per l'anno 2021, ad euro 52.077.159,10 per l'anno 2022, ad euro 39.343.576,32 per l'anno 2023 e ad euro 3.762.859,00 per l'anno 2024.

Quanto alle modalità di copertura individuate dalle suddette legge, si rileva che la quasi totalità degli oneri previsti nelle leggi esaminate trovano la propria copertura nell'incremento e nella contestuale ed equivalente riduzione di stanziamenti già iscritti in bilancio (in tal senso, leggi regionali nn. 4, 6, 17, 19, 23, 25 e 29) o, comunque, in risorse già iscritte in bilancio (in tal senso, leggi regionali nn. 6, 15, 22, 35 e 38). In particolare, nell'ambito delle leggi che prevedono la riduzione di stanziamenti iscritti in bilancio ed il contestuale incremento di altri, si collocano anche le leggi regionali nn. 10, 20, 26 e 30, che individuano la copertura nella riduzione del "Fondo di riserva per le spese obbligatorie". Alcune delle leggi esaminate, infine, in aggiunta alle modalità di copertura sopra descritte, contengono altresì il generico riferimento alle risorse provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato ed alle ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili (leggi regionali nn. 15, 19, 22, 29, 35 e 38).



## **4. LE OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI**

Le considerazioni scaturenti dall'esame delle leggi approvate nel 2021 si riconducono essenzialmente alle osservazioni già formulate in occasione delle precedenti relazioni della Sezione regionale di controllo sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali di spesa e si soffermano sull'accuratezza delle relazioni tecniche, con particolare riferimento alle leggi ritenute non onerose, nonché sulle tecniche di copertura, alla luce del rispetto della programmazione regionale.

Va, peraltro, al riguardo sottolineato che la Regione, nel 2021, ha partecipato al Gruppo di lavoro dell'Osservatorio legislativo interregionale riguardante "la ricognizione sulle pressioni applicative e procedure interne adottate dalle Regioni in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali" e che nel programma triennale di attività e di gestione 2022-2024, approvato dal Consiglio regionale (deliberazione n. 27/2021), è stato inserito l'obiettivo di "accrescere la qualità e la completezza della copertura finanziaria delle leggi regionali".

### **4.1 L'accuratezza delle relazioni tecniche**

Pur nell'ambito di un graduale miglioramento medio della qualità e della tempestività delle relazioni tecniche, si rileva - anche nella legislazione di spesa oggetto di esame - il fenomeno di relazioni che nella quasi totalità non consentono una completa ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, non pronunciandosi su specifiche disposizioni verosimilmente onerose (legge regionale 6/2021; legge regionale 15/2021; legge regionale 19/2021; legge regionale 23/2021; legge regionale n. 25/2021; legge regionale n. 21/2021) ovvero limitandosi, il più delle volte, a fornire elementi di sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla stima dell'ammontare dell'onere.

Come più volte richiamato nella giurisprudenza costituzionale e nelle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo, l'operazione di quantificazione degli oneri, per non vanificare la reale portata del principio contenuto nell'art. 81 della Costituzione, deve essere oggetto di

particolare attenzione da parte dell'amministrazione regionale, sia a livello normativo, con specifiche previsioni nella legge di contabilità, sia in sede attuativa, ogni qual volta viene approvata una legge che introduce nuovi o maggiori oneri.

In merito alla mancata rappresentazione degli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri individuati dalla legge, l'Amministrazione ha sottolineato che con le proposte di legge ad iniziativa dei Consiglieri regionali quasi sempre si implementa nell'ordinamento regionale una nuova politica pubblica che sarà possibile valutare, anche ai fini del fabbisogno finanziario, solo dopo la sua prima attuazione, con la conseguenza che la relativa copertura risulta connessa più alle reali disponibilità di bilancio che all'applicazione di uno specifico metodo di quantificazione della spesa.

Pur prendendo atto della motivazioni espresse, la Sezione, tuttavia, ribadisce - in coerenza con le precise indicazioni legislative (art. 8 della legge regionale n. 31 del 2001), in base alle quali la relazione tecnica dovrebbe indicare i criteri e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e fornire ogni altra informazione utile per la comprensione delle disposizioni - che tale operazione dovrebbe consistere in una più compiuta valutazione sull'ammontare delle nuove o maggiori spese derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio; stima che, al fine di rispettare il principio costituzionale della copertura non potrebbe prescindere da valutazioni economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici.

Tale quantificazione, ha ancora precisato il giudice delle leggi, sarebbe necessaria anche e soprattutto nel caso in cui una disposizione normativa non consenta una precisa determinazione delle spese che comporta nonché nelle ipotesi in cui l'intervento finanziato sia ritenuto sostenibile con l'eccedenza delle risorse rinvenibili nei relativi stanziamenti di bilancio.

L'esigenza di migliorare sensibilmente il corredo informativo delle Relazioni tecniche, non solo per i meri aspetti quantitativi, pur essenziali, ma anche ai fini dell'intellegibilità della reale portata innovativa, in primis finanziaria, del singolo testo rispetto all'ordinamento in vigore, viene ribadita con fermezza dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 3/SSRRCO/RQ/21) con riguardo, in particolare, alle normative di revisione di settore, ai fini

dell'individuazione dell'onerosità o meno degli interventi, essendo, a tale riguardo, essenziale la chiara comprensione degli aspetti effettivamente innovativi o meramente ripropositivi (ovvero ricognitivi), rispetto alla legislazione previgente (cfr. ad esempio la legge regionale n. 18/2021: "Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale" o la legge regionale n. 22/2021: "Disciplina dell'attività commerciale della Regione Marche").

Sempre sotto il profilo dell'accuratezza delle relazioni tecniche, con riferimento in particolare, alla mancata individuazione dei capitoli di nuova istituzione, si prende atto della precisazione formulata dalla Regione in base alla quale, al momento della redazione della relazione tecnica da parte della struttura consiliare, non risulta ancora disponibile il numero del nuovo capitolo, istituito con la delibera di variazione del bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della legge; il sistema informativo aggiornato dalla Regione ha comunque consentito alla Sezione di verificare, sulla base dell'esame delle variazioni di bilancio, i capitoli di spesa ove le risorse sono state allocate.

Il fenomeno della scarsa chiarezza ed esaustività della documentazione continua a presentarsi, come si preciserà più avanti, anche in relazione alle coperture finanziarie, in quanto, in tali casi, le relazioni tecniche si limitano spesso a riprodurre la clausola finale di copertura senza esplicitare né i risvolti e le evidenze contabili sottostanti alle medesime coperture né il significato e le implicazioni delle innovazioni di natura ordinamentale.

A proposito dell'insufficienza delle relazioni tecniche, le cause sono molteplici, come è stato osservato nel passato, e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi estremamente brevi in cui sovente matura la decisione legislativa, specialmente in riferimento all'approvazione di emendamenti, in ordine ai quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione dei corrispondenti effetti. La persistenza del fenomeno introduce comunque un elemento di incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della decisione legislativa, il che vale - come esaminato successivamente - pure nel caso in cui si ricorra alla tecnica del tetto di spesa, quando l'ammontare di risorse non risulti coerente con la dimensione dell'intervento e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui bilanci.

Quanto, invece, alla quantificazione di minori entrate, il problema della scarsa attendibilità delle stime riportate in genere nelle relazioni tecniche si manifesta soprattutto nella materia tributaria atteso che, di fronte a norme di agevolazione, non è sempre chiaro l'impatto sulle corrispondenti previsioni a legislazione vigente.

## **4.2 La legislazione non onerosa e le clausole di neutralità**

Con l'espressione "leggi non onerose" si suole fare riferimento alle leggi non comportanti oneri a carico della finanza regionale. In tale categoria, rientrano sia gli atti legislativi che non recano oneri in quanto sotto il profilo contenutistico trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale sia le leggi che, pur affrontando taluni aspetti finanziari, non comportano oneri a carico del bilancio regionale e che, pertanto, non necessitano di strumenti di copertura.

La legge di contabilità prevede, in tali casi, il ricorso alle clausole di neutralità finanziaria nonché l'obbligo di prevedere nella relazione tecnica una compiuta valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni normative, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse in essere anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo peraltro, la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria.

Malgrado la presenza in tutte le leggi c.d. non onerose della clausola di neutralità finanziaria e della relativa relazione tecnico-finanziaria, continua a registrarsi la persistenza, anche nel periodo considerato, di clausole che si limitano a un mero enunciato testuale, senza essere suffragate da un'effettiva analisi concernente l'impatto delle disposizioni normative che si intende introdurre (vedi ad es. legge regionale n. 1/2021: "Ulteriori modificazioni alla normativa regionale in materia istituzionale e modifiche alla legge regionale n. 4/2017"; legge regionale n. 16/2021 "Modifiche alla legge regionale n. 36/2005 e della legge regionale n. 22/2006 in merito al sistema regionale delle politiche abitative); più dettagliate, anche a seguito delle istruttorie effettuate, appaiono invece le analisi sulla neutralità finanziaria della legge regionale n. 24/2021 "Disposizioni per la società Sviluppo Europa Marche s.r.l.".



Il fatto poi che dette clausole siano previste a fronte di compiti che possono presentare elementi innovativi evidenzia un particolare problema metodologico (vedi ad es. la legge regionale n.2/2021 “Disposizioni urgenti in tema di economia ittica e sostegno alle imprese” nella parte in cui la Regione Marche ha disposto una ulteriore modalità di accesso ad uno strumento di garanzia a tasso agevolato in favore delle micro e piccole imprese che hanno subito un ulteriore pregiudizio economico in conseguenza delle limitazioni disposte con DPCM statali a partire dal 3 novembre 2020; la legge regionale n. 5/2021: “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2018, n. 33: Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici” che inserisce tra le azioni regionali quella di attivare progetti diretti ad intercettare o recuperare i rifiuti plastici presenti lungo i fiumi della regione, anche mediante la stipula di accordi tra l'Amministrazione regionale e i concessionari idraulici o concessionari di aree demaniali o tra la medesima e le organizzazioni di volontariato operanti in materia ambientale; la legge regionale n. 8/2021 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 15/2018: Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro” che, nell'aumentare il numero dei componenti previsti è suscettibile di determinare un aggravio organizzativo ed, infine, la legge n. 9/2021 “Disposizioni relative agli operatori sanitari” che istituisce, presso la Giunta regionale, l'elenco telematico degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la relativa formazione). La mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare in futuro dalle norme maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei “tendenziali” e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio.

La necessità di maggiori indicazioni nella relazione tecnica si riscontra anche per quelle disposizioni legislative che trasferiscono competenze regionali agli enti locali (quali ad esempio le norme della legge regionale n. 28/2021: “Esercizio dell'attività enoturistica nelle Marche” che trasferiscono a Comuni la funzione di vigilanza e controllo, ovvero le disposizioni della legge regionale n. 22/2021: “Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche” che conferisce ai Comuni, nelle materie oggetto della legge, tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione o ad altri enti) nella considerazione che il principio costituzionale della copertura potrebbe essere eluso addossando ad enti rientranti nella c.d. finanza pubblica allargata nuove o maggiori spese senza indicare i mezzi di copertura. Apparirebbe pertanto opportuno integrare le relazioni tecniche evidenziando, come esposto dalla Regione nelle

risposte all'istruttoria, la natura delle funzioni e delle competenze assegnate agli enti locali al fine di escluderne la novità e/o la eventuale remuneratività.

Una variante della fattispecie in discorso è costituita dal verificarsi di casi di copertura finanziaria esplicita su stanziamenti di bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di fondi disponibili (legge regionale n. 28/2021: "Esercizio dell'attività enoturistica nelle Marche" nel cui ambito, tuttavia, come precisato dalla Regione, la promozione della formazione, della riqualificazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori enoturistici o dei loro collaboratori è ritenuta rientrare all'interno degli interventi complessivi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche (PSR) ed è posta a carico dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale vigente che costituisce il limite massimo complessivo di cofinanziamento; legge regionale n. 9/2021: "Disposizioni relative agli operatori socio sanitari"; legge regionale n. 5/2021: "Modifiche alla legge regionale n. 33/2018 in materia di riduzione in mare e sulle spiagge di rifiuti plastici" ).

Oltre al fatto di trattarsi di copertura non ammessa, si osserva che non sempre la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio.

Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste.

In tal caso, tuttavia, verrebbe alterato l'ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio, e si determinerebbe, inoltre, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra.

Riguardo alle leggi che non recano oneri espressi, sulla base della più recente giurisprudenza costituzionale, deve essere ancora sottolineato che il difetto di copertura sussiste non solo quando una iniziativa onerosa non trova corrispondenza quantitativa nella parte spesa, ma

anche quando in sede normativa si statuisce che una complessa elaborazione organizzativa e progettuale non produce costi nell'esercizio con la conseguenza che la relazione tecnica dovrebbe considerare anche le possibili ricadute delle previsioni normative in termini di costi organizzativi dichiarati o sottesi alla legge regionale.

E' il caso ad esempio della legge regionale n. 18/2021: "Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale" che rinvia la copertura alle risorse già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa in parte già impegnate per le medesime finalità (una ipotesi si rinviene nell'art. 38 - qualifica dirigenziale che, nel ricondurre due strutture su tre del nuovo assetto della dirigenza regionale al livello di "incarichi dirigenziali di strutture organizzative complesse" potrebbe comportare una maggior spesa per effetto del rinvio all'art. 27, comma 5 del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali del 23 dicembre 1999).

Pur prendendo atto, come precisato dalla Regione, che gli importi indicati dalla relazione tecnica si riferiscono al costo complessivo dell'intera struttura organizzativa dell'ente come risultante dall'attuazione della legge regionale e che la relativa copertura, trattandosi di una legge di revisione e abrogazione della normativa preesistente, dovrebbe essere già interamente garantita dagli stanziamenti iscritti nel bilancio vigente, il Collegio ricorda come la giurisprudenza costituzionale abbia comunque precisato che gli elementi informativi rimessi all'elaborazione di accurate Relazioni tecniche assumono decisiva importanza proprio nel caso di provvedimenti di legge di riassetto organizzativo, allo scopo di consentire, sia pure sul piano della ragionevolezza, di valutare il sostanziale rispetto dei "criteri di invarianza" posti dal legislatore in funzione della tenuta degli equilibri di finanza pubblica, laddove le connotazioni di sostanziale genericità sovente presenti, finiscono per attecchire le informazioni in discorso a mere clausole di stile (Corte cost., sentenza n. 132 del 2014).

### **4.3 La legislazione onerosa: considerazioni generali sulle tecniche di copertura utilizzate**

Dall'esame dei provvedimenti legislativi, con esclusione della legge di bilancio 2021 (che ne costituisce anzi il presupposto come saldo da non peggiorare con l'approvazione delle altre leggi successive), emergono, come già evidenziato, oneri finanziari pari, complessivamente, ad euro 31.808.169,24 per l'anno 2021, ad euro 52.077.159,10 per l'anno 2022, ad euro 39.343.576,32 per l'anno 2023 e ad euro 3.762.859,00 per l'anno 2024, la cui copertura si rintraccia prevalentemente nell'incremento e nella contestuale ed equivalente riduzione di stanziamenti già iscritti in bilancio o, comunque, in risorse già iscritte in bilancio ed in minima parte in fondi accantonati in bilancio o variazioni nello stato di previsione dell'entrata.

#### Il ricorso a fondi accantonati

Il ricorso a fondi accantonati non ha contemplato, al pari di molteplici realtà territoriali, l'utilizzo di fondi speciali o globali quale strumento ordinario di finanziamento delle leggi di spesa regionali, a fronte di un assai significativo utilizzo delle variazioni in diminuzione di precedenti autorizzazioni di spesa.

L'abrogazione dell'art. 23 della legge sull'ordinamento contabile della Regione (che prevedeva la possibilità di iscrivere nello stato di previsione della spesa uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da proposte di legge presentate al Consiglio regionale da approvare dopo l'adozione del bilancio) - pur ritenuta dalla Regione una disposizione non necessaria alla luce della disciplina dettata dal d.lgs. 118/2011 - richiede, ad avviso della Sezione uno specifico richiamo ai fondi speciali di cui all'art. 49 della disciplina sull'armonizzazione in linea con l'orientamento, già affermato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 10/2013/INPR, in base al quale l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali costituisce - in aderenza al principio contabile 4/1 di cui al d.lgs. n. 118/2011 - la modalità ordinamentale più idonea ad una tempestiva programmazione degli obiettivi e alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie. Si tratta, infatti, di una tecnica di copertura che consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e trasparenza delle decisioni di spesa, dall'altro, di concentrare

nella sessione di bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo della copertura finanziaria.

In tale direzione positiva appare pertanto l'inserimento, in sede di approvazione della legge regionale n. 38/2021 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche - legge di stabilità 2022), della disposizione che, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, ha iscritto, nella Missione 20, Programma 3 dello stato di previsione della spesa, il Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recuperando, quindi, a decorrere dall'esercizio in corso, una corretta tecnica di copertura limitatamente alle nuove e maggiori spese in conto capitale.

Nell'ambito della tecnica di copertura affidata all'utilizzo di fondi accantonati, si rileva, anche nell'esercizio 2021, il frequente ricorso ai fondi di riserva.

Con riferimento al Fondo di riserva per le spese obbligatorie (legge regionale n. 10/2021: "Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili"; legge regionale n. 20/2021: "Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza"; legge regionale n. 26/2021. "Tutela e valorizzazione del saltarello tradizionale marchigiano"; legge regionale 30/2021: "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della regione"), pur prendendosi atto delle motivazioni adottate dall'Assemblea legislativa, che riconduce le riduzioni del "*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*" alla fattispecie indicata alla lettera *b*) del comma 1, dell'articolo 17 della legge n. 196/2009 (*Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa*), devono in ogni caso riaffermarsi sia la specifica funzione del fondo di che trattasi, nella prospettiva del perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale, sia la commisurazione sostanzialmente vincolata delle risorse destinate a fronteggiare le spese obbligatorie

Analoghe osservazioni debbono formularsi in ordine all'utilizzo del "*Fondo di riserva per le spese impreviste*" (cui tuttavia non hanno fatto ricorso le leggi regionali approvate nel 2021) che ha la funzione di assicurare, nei limiti delle disponibilità, le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare eventi eccezionali e non prevedibili al momento della programmazione finanziaria di bilancio e deve considerarsi uno strumento del tutto eccezionale rispetto agli

ordinari istituti della flessibilità di bilancio previsti dalla normativa contabile vigente, attraverso i quali le Amministrazioni possono modificare le proprie dotazioni iniziali di bilancio.

Il ricorso a nuove o maggiori entrate

Il ricorso alla copertura nelle forme della maggiore entrata si riconduce in particolare alle disposizioni contenute nella legge di assestamento (legge regionale n. 33 del 2021. "Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative") nel cui ambito si segnalano le norme dirette ad assegnare alla Regione le risorse provenienti dalla ripartizione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica di cui al decreto-legge n. 41 del 2021 (art. 12), nonché le disposizioni in merito all'utilizzo dell'avanzo vincolato (art. 15) per le quali in sede di rendiconto generale 2020 è stata disposta la sostituzione del vincolo originario con il vincolo di destinazione ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19. Di minor rilievo appare il cofinanziamento degli interventi di cui alla legge regionale n. 21 del 2021: "Ratifica della variazione di bilancio adottata con d.g.r. n. 718/2021 dalla Giunta ai sensi dell'art. 109, comma 2 bis del decreto-legge n. 18/2020" posto a carico della Camera di Commercio delle Marche.

Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa

Fermo restando che la modalità di copertura più adeguata è quella dell'appostazione dei fondi speciali, nell'attuale congiuntura, dati gli stringenti vincoli di bilancio e la scarsità delle risorse disponibili, va preso atto che la scelta al momento più realistica per la copertura di oneri nuovi o maggiori finisce per essere costituita dal ricorso alla riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, da esplicitare in modo puntuale nelle clausole di copertura in ossequio ai principi contabili di chiarezza e trasparenza.

In plurime leggi regionali (a titolo esemplificativo, si veda la legge regionale n. 4/2021: "Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno come città della carta"; legge regionale n. 17/2021: "Istituzione dell'itinerario ebraico-marchigiano"; legge regionale n. 19/2021: "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato

marchigiano”; legge regionale n. 23/2021; “Istituzione del Servizio di psicologia scolastica”) la relazione tecnico-finanziaria non presenta un adeguato contenuto informativo sulle “concrete” operazioni effettuate e sulla sostenibilità finanziaria delle variazioni in diminuzione sui capitoli di spesa su cui grava la copertura.

Lo spostamento di risorse da una finalità ad un’altra presuppone, invero, sia la dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, sia soprattutto accurate indicazioni – da fornire proprio in sede di relazione tecnica – sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui le stesse erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti per il loro completamento (cfr., in particolare, la legge regionale n. 4/2021: “Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno e Pioraco come città della carta”; la legge regionale n. 6/2021: “Sviluppo della comunità delle start up innovative nella Regione Marche”; la legge regionale 23/2021” Istituzione del servizio di psicologia scolastica “e la legge regionale n. 25/2021: “Modifiche ed integrazioni alla legge n. 22/2016 in tema di sostegno e valorizzazione della cultura musicale”; in tutte le leggi la copertura degli interventi previsti viene rinvenuta nella riduzione degli stanziamenti, di carattere obbligatorio e continuativo, destinati alle spese per la gestione, la manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili).

In via generale sarebbe comunque auspicabile che il ricorso alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa fosse circoscritto a ineludibili esigenze che richiedono una riprogrammazione della spesa prevista nella sessione di bilancio.

Sempre in tema di copertura attraverso riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa, va considerato che anche parte della produzione legislativa relativa all’anno 2021 è stata fortemente caratterizzata da una fase avversa del ciclo economico, dovuta alla crisi sanitaria, sicché tale mezzo effettivamente ha costituito la scelta più realistica per la copertura di oneri nuovi o maggiori specie se diretti a fronteggiare esigenze sanitarie ed economiche indotte dall’epidemia (legge regionale n. 13/2021; “Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19”; legge regionale n. 21/2021 “Ratifica

della variazione di bilancio adottata con d.g.r. n. 718 del 7 giugno 2021 dalla Giunta regionale in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18).

Sempre con riferimento ai mezzi interni di copertura va inoltre ricordato che è da tempo acquisito il principio secondo cui l'esatta indicazione della copertura finanziaria è necessaria anche quando alle nuove o maggiori spese si faccia fronte con somme già iscritte in bilancio sia se relative a capitoli che abbiano capienza sufficiente sia se derivanti dallo storno di risorse in eccedenza stanziata su altri capitoli (si richiamano ad esempio: la legge regionale n. 4/2021: "Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno come città della carta"; la legge regionale n. 7/2021: "Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche"; legge regionale n. 10/2021: "Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili")

Anche in tal caso, come già evidenziato nell'ambito dell'esame della legislazione non onerosa, non appare consentita *tout court* la copertura con le disponibilità già appostate in bilancio a meno che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) della legge 196/2009 non si provveda contestualmente ad effettuare una compensazione delle previsioni di bilancio nel caso di oneri flessibili o a ridurre le autorizzazioni legislative sottese al dimensionamento delle disponibilità finanziarie indicate nel bilancio medesimo.

Come più volte sottolineato dalla Corte Costituzionale, la copertura di nuove spese deve, da un lato, essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare e, dall'altro, deve esser sempre valutata *ex ante* in osservanza al principio della autosufficienza della legge di spesa con la conseguenza che la copertura non può essere demandata, contestualmente alla quantificazione dell'onere, agli organi di gestione in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Alla luce di tali principi devono essere quindi lette le precisazioni formulate, in sede di contraddittorio, dalla Giunta regionale in base alle quali: *"si evidenzia che, generalmente, per la copertura degli oneri previsti dalle leggi regionali di iniziativa della Giunta vengono utilizzati fondi disponibili già iscritti nel bilancio vigente per la medesima finalità della legge. Ciò si verifica in particolare nei casi in cui vengono abrogate leggi regionali precedentemente approvate o si provvede al riordino normativo di determinate materie.*



Nel caso di utilizzo delle eccedenze, invece, le strutture regionali competenti verificano l'effettiva esigenza di copertura delle spese già autorizzate e, nel caso in cui vengano rilevati risparmi di spesa o venga comunque previsto un minore utilizzo delle risorse originariamente assegnate entro il termine dell'esercizio, propongono la rimodulazione delle stesse risorse, attraverso riduzioni di stanziamenti dei capitoli per i quali è previsto il non utilizzo (impegno) e la messa a disposizione per la copertura delle nuove leggi regionali che prevedono interventi concretamente perseguibili.

Riguardo al ruolo del Servizio Risorse finanziarie e bilancio, si precisa infine che, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 8 della legge regionale 31/2001, nel caso di proposte di legge di iniziativa della Giunta, la struttura organizzativa regionale proponente predispose la relazione tecnico-finanziaria, mentre la struttura competente in materia di bilancio verifica la copertura finanziaria come illustrata nella medesima relazione.

Nel caso di proposte di legge di iniziativa consiliare, invece, la struttura competente in materia di bilancio della Giunta verifica la disponibilità a carico dei capitoli segnalati dalla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e la comunica alla medesima Commissione e alla struttura della Giunta assegnataria dei capitoli di copertura”.

Deve essere in ogni caso rimarcata, come precisato anche dalla Corte dei conti, la massima chiarezza nel rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, al fine di evitare il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio (*Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo n. 03/2021/RQ, secondo cui tale modalità di copertura confligge con il criterio della trasparenza, oltre che con il principio della legislazione vigente, ossia tenuto conto delle esigenze derivanti dall'attuazione dell'ordinamento in vigore, e finisce per concretizzare una copertura con riferimento a risorse di bilancio già stanziato, pertanto in dissonanza con l'essenza dell'obbligo di copertura*) e ciò, in particolare, a prescindere dall'esistenza di vincoli di destinazione che inibirebbe tali utilizzi di risorse, nelle ipotesi in cui per la copertura di spese autorizzate di parte corrente vengano utilizzate risorse originariamente destinate al finanziamento di investimenti.

Tali ipotesi, rilevate nella legge regionale n. 22 del 2021 “Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche” e nella legge regionale n. 13 del 2021: “Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione del bilancio di

previsione 2021/2023”, trovano una coerente giustificazione nella precisazione, fornita dalla Regione, secondo la quale i capitoli di copertura utilizzati rientrano tra quelli di investimento finanziati con il margine corrente 2021-2023; considerazione che dovrebbe trovare adeguata espressione nell’ambito della relazione tecnica assieme alle motivazioni del venir meno delle ragioni e delle finalità assistite dal finanziamento portato in riduzione.

#### **4.4 Mancata indicazione della precipua forma di copertura**

Come già accaduto per il passato, continua a verificarsi la fattispecie di clausole di coperture di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli (legge n. 4/2021: “Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno come città della carta”), di clausole di copertura che fanno genericamente rinvio alle risorse provenienti dalle assegnazioni dell’Unione Europea e dello Stato, in quanto disponibili, e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili (legge regionale n. 6/2021: “Sviluppo della comunità delle start-up innovative nella Regione Marche”; legge regionale n. 10/2021: “Interventi regionali di promozione e sostegno dell’istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili”; legge regionale n. 15/2021: “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti”; legge regionale n. 19/2021: “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato marchigiano”; legge regionale n. 29/2021: “Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile”; legge regionale 30/2021: “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della regione”; legge regionale n. 22/2021: “Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche”) ed ancora di clausole che fanno rinvio al bilancio come modalità generalizzata per assolvere all’obbligo di copertura, anche in presenza di oneri obbligatori e continuativi (legge n. 4/2021: “Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno come città della carta”; legge n. 7/2021: “Rimborso delle spese a supporto di cure oncologiche”; legge regionale n. 10/2021: “Interventi regionali di promozione e sostegno dell’istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” già a decorrere dall’esercizio successivo al primo).

In merito al primo fenomeno dell'unica indicazione di copertura per più articoli, tale tecnica, oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, appare anche in contrasto con la legge di contabilità, la quale prevede singole ipotesi di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita ad un onere; senza una tale corrispondenza, ad esempio, quando si è in presenza di coperture a valere anche su stanziamenti di conto capitale, non si può escludere la dequalificazione della spesa, in assenza dell'indicazione delle quote di oneri di egual natura.

Assume invece carattere patologico la fattispecie che contempla clausole di copertura del tutto generiche consistenti nel mero richiamo ad eventuali risorse europee, statali e regionali, nella considerazione che la copertura finanziaria non può avvenire facendo riferimento ad entrate aleatorie e quindi del tutto incerte nell'an e nel quando (Corte Costituzionale sentenza n. 13/1987) e tale deve ritenersi anche la copertura di oneri attuali mediante entrate future e di incerta consistenza a copertura di spese certe; in questo senso la copertura delle spese mediante crediti futuri deve ritenersi tanto più irrazionale quanto più si riferisce a crediti futuri lontani nel tempo.

L'osservazione, formulata dalla Regione con riferimento alle leggi regionali n. 6 del 2021: "Sviluppo della comunità delle start up innovative nella Regione Marche; n. 15 del 2021: Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti" e n. 19 del 2021: "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano", secondo cui la normativa regionale autorizzerebbe, in prima attuazione, solo gli interventi specificamente finanziati, merita una attenta riflessione, occorrendo precisare, anche in sede redigente, la mera natura programmatica delle disposizioni concernenti i restanti interventi al fine di evitare l'avvio di azioni suscettibili di determinare oneri privi della necessaria copertura.

Quanto, infine, al rinvio alla legge di bilancio della definizione degli aspetti finanziari di una legge, si tratta di una fattispecie che, al di fuori dei limiti contenuti nell'art. 38 del d.lgs. 118/2011, non appare coerente con il quadro costituzionale che richiede invece, come già evidenziato, la contestualità delle quantificazioni degli oneri e delle relative coperture. Il bilancio non può che rappresentare la sede in cui si reperiscono le coperture relative a leggi già in vigore e ciò sia nell'ipotesi di oneri flessibili e, a maggior ragione, in caso oneri obbligatori; in ogni caso il rinvio di leggi ordinarie alla legge di bilancio per la copertura di

nuovi oneri rende progressivamente più complessa e meno trasparente la possibilità dell'ente di rispettare il vincolo complessivo dell'equilibrio.

#### **4.5 Osservazioni sulla tecnica del limite di spesa**

Strettamente legata al tema, prima esaminato, della qualità delle Relazioni tecniche e della precisa configurazione dell'onere oggetto di copertura, risulta la tecnica del limite di spesa utilizzato nella legge regionale n. 6/2021; legge regionale n. 15/2021; legge regionale n. 22/2021; legge regionale n. 17/2021; legge regionale n. 25/2021.

Si tratta di uno strumento utilizzato soprattutto nella legislazione di origine consiliare atteso che l'Amministrazione, nelle risposte istruttorie, ha precisato che le iniziative legislative dei consiglieri regionali genericamente implementano nuove politiche, rinviando le valutazioni sull'ammontare concreto dei relativi oneri ad un momento successivo alla prima attuazione della legge.

A prescindere dalla necessità di una effettiva programmazione finanziaria anche nelle ipotesi di nuove politiche, va, al riguardo, sottolineato che se il tipo di onere sottostante presenta una accentuata flessibilità il tetto di spesa può rappresentare un presidio valido ai fini dell'effettivo contenimento dell'onere stesso all'interno del limite prefissato, come appare confermato nella legge.

Diversa risulta invece l'ipotesi di oneri solo valutati cui si ricorre nei casi in cui il meccanismo sottostante che genera pressione sul bilancio presenti elementi di rigidità ed automaticità, sicché non appare del tutto garantito che il relativo flusso effettivo possa essere contenuto nel tetto di spesa. Il riferimento è non solo alle situazioni esplicitamente costruite dalla norma sostanziale come diritti soggettivi, ma anche all'ampia gamma di situazioni individuali cui può dar luogo la normativa e che comunque non presenta effettivi elementi di modulabilità ed elasticità dal punto di vista dell'erogatore della prestazione; è il caso anche di fattispecie la cui evoluzione in termini finanziari dipende da variabili esogene, il cui effetto può confliggere con un tetto di spesa, in quanto non prevedibili ex ante nei loro effetti.

In tale ipotesi, è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere.

La questione assume un particolare rilievo anche alla luce della nuova configurazione del meccanismo delle clausole di salvaguardia in virtù del quale l'intervento legislativo correttivo è previsto dopo che le risorse a legislazione vigente si siano dimostrate insufficienti a far fronte al disallineamento tra oneri e coperture.

Le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili ex ante in assenza di relazioni tecniche esaustive, possono dunque rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero comunque di grande rilevanza quantitativa. L'esito di tutto ciò, in caso di un quadro poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi, da un lato, in un ostacolo all'effettiva implementazione della normativa nel suo complesso (che potrebbe infatti risultare rallentata nel caso di rigido rispetto del tetto) e, dall'altro, nella creazione di condizioni favorevoli per il verificarsi di fenomeni gestionali - come, ad esempio, i debiti fuori bilancio - contrastanti con i richiamati principi di bilancio.



## 5. LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Nell'anno 2021 il Giudice delle leggi ha avuto modo di esprimersi in più occasioni su materie di interesse contabile e regionale. Tra queste si richiamano, per significatività, le seguenti pronunce in tema di copertura di leggi di spesa.

Sentenza n. 25/2021

Con l'ordinanza di rimessione la Presidenza Consiglio dei Ministri ha censurato una pluralità di norme contenute nella legge regionale Siciliana n. 17 del 2019, nella parte in cui riportavano clausole di invarianza finanziaria, secondo le quali le disposizioni ivi recate non comportavano nuovi oneri a carico della finanza pubblica e nella parte in cui stabilivano che le strutture regionali interessate avrebbero provveduto ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Assumeva il ricorrente che tali norme, in assenza di elementi idonei a suffragare l'invarianza finanziaria ed in mancanza della relazione tecnica prevista dall'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non assicuravano la copertura degli oneri finanziari e pertanto avrebbero violato l'art. 81, terzo comma, Cost.

Malgrado la Corte abbia dichiarato la inammissibilità del ricorso, in quanto avente ad oggetto congiuntamente una pluralità di disposizioni e privo della illustrazione del contenuto delle singole norme quanto alla loro supposta idoneità a comportare nuove spese, la sentenza ha precisato che "gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria. La necessità e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa. Sicché le clausole di invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di costituzionalità comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all'effettività della copertura di nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate

da puntuali relazioni o documenti esplicativi (sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015). La Corte ha altresì precisato la portata della relazione di cui all'art. 17 della legge n. 196 del 2009, affermando che essa costituisce «puntualizzazione tecnica» del principio di analitica copertura degli oneri finanziari; sicché ogni disposizione che comporti conseguenze finanziarie, positive o negative, deve essere corredata da un'apposita istruttoria in merito agli effetti previsti e alla loro compatibilità con le risorse disponibili (sentenze n. 133 del 2016, n. 70 del 2015, n. 190 del 2014 e n. 26 del 2013).

Sentenza n. 80/2021

La Sezione regionale di controllo per la regione Puglia ha sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019 “sotto il profilo della lesione dell'equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria e dell'interdipendente principio di copertura pluriennale della spesa, laddove consentiva di ripianare annualmente il maggior disavanzo emergente dall'obbligatorio accantonamento dell'anticipazione non rimborsata alla data del 31 dicembre 2019, per un importo corrispondente alla sola quota dell'anticipazione di liquidità rimborsata nel corso dell'esercizio”.

Anzitutto, è stata riconosciuta la legittimazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti a sollevare incidente di legittimità costituzionale in sede di esame della congruenza del PRFP deliberato dal Comune di Lecce ai sensi dell'art. 243-quater TUEL. La Consulta, infatti, ha ravvisato tale legittimazione in sede di controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti locali (sentenze n. 105 e n. 18 del 2019), assimilato alla parifica dei rendiconti regionali (sentenze n. 49 del 2018, n. 40 del 2014 e n. 60 del 2013), e, in particolare, l'ha riconosciuta in esito a «un'attenta ricognizione delle modalità di svolgimento della funzione attribuita dalla legge [...] con riguardo all'attuazione e al rispetto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che costituisce il fulcro della procedura di predissesto. [La] legittimazione è stata riconosciuta (sent. n. 226 del 1976) alla Corte dei conti in ragione della sua particolare posizione istituzionale e della natura delle sue attribuzioni di controllo.



Nel merito l'eccezione di costituzionalità è stata ritenuta fondata nella considerazione che la previsione, contenuta nel comma 2 dell'art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, comporta una diluizione degli oneri di ripianamento omologa allo stesso periodo temporale previsto per il rimborso dell'anticipazione di liquidità, recando un immediato effetto perturbatore degli equilibri di bilancio sin dall'anno 2020, alterando i saldi e consentendo di celare parte delle maggiori passività emerse con la corretta appostazione del FAL.

Tale disposizione introduce, secondo la Corte Costituzionale, una rilevante deroga alle ordinarie regole di ripiano del maggior disavanzo eventualmente emerso, dilatando i tempi di rientro dal deficit, che così si sottraggono all'art. 188 TUEL, disposizione già ritenuta in grado di dettare procedure e adempimenti immediatamente cogenti, funzionali - tra l'altro - a esaltare l'assunzione della responsabilità del disavanzo in capo alle amministrazioni che si sono succedute (sentenza n. 4 del 2020).

La pluriennale diluizione degli oneri di ripianamento del maggior deficit incorre, secondo la Corte Costituzionale, anche nella violazione dei principi di responsabilità del mandato elettivo e di equità intergenerazionale.

Viola gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. sotto i medesimi profili sopra enunciati, anche il comma 3 dell'art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, atteso che le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità in bilancio ivi definite completano e aggravano gli effetti della norma introdotta dal precedente comma 2. Infatti, il censurato comma 3, prevedendo che il FAL sia utilizzato fino al suo esaurimento per rimborsare l'anticipazione medesima, ne consente una destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi, già iscritti in bilancio e conservati a residui passivi, poiché sostanzialmente permette di reperire nella stessa contabilizzazione del FAL in entrata le risorse (in uscita) per il rimborso della quota annuale dell'anticipazione. Ciò pregiudica ulteriormente l'equilibrio strutturale dell'ente locale, in quanto alla situazione deficitaria già maturata si aggiunge quella derivante dall'impiego indebito dell'anticipazione.

Il combinato disposto delle norme censurate produce, in sostanza, un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione con l'effetto di esonerare l'ente locale dalle appropriate

operazioni di rientro dal deficit, che non vengono parametrize sul disavanzo effettivo ma su quello alterato dall'anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità.

Tale meccanismo, in quanto incidente in modo irregolare sul risultato di amministrazione, che rappresenta la base di partenza per la quantificazione del deficit e del livello di indebitamento, nonché per la definizione dell'equilibrio di bilancio, comporta la violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost.

Sentenza n. 106/2021

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)» in quanto in contrasto con l'art. 81, terzo comma attesa la mancanza di copertura in quanto riferita ad un capitolo di spesa con stanziamento pari a zero.

Pur a seguito di successive variazioni di bilancio dirette a dotare il capitolo di adeguato stanziamento per l'anno in corso, la Corte Costituzionale ha precisato che le norme impugnate hanno previsto oneri finanziari a carattere obbligatorio, trattandosi di nuove e maggiori spese che discendono da una modifica della disciplina a regime delle ipotesi di restituzione della quota degli oneri di urbanizzazione già corrisposti alla Regione per la realizzazione di determinati interventi edilizi. Risulta quindi violato l'obbligo di copertura finanziaria così come declinato dall'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 che richiede al legislatore regionale di assicurare, alle spese a carattere obbligatorio e ripetitivo, immediata copertura per tutti e tre gli esercizi considerati dal bilancio di previsione pluriennale: «[l]e leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio».

È stata dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli della legge regionale Abruzzo n. 3 del 2020, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevedono oneri finanziari relativi agli esercizi 2021 e 2022 senza quantificarli e senza assicurare agli stessi l'immediata copertura finanziaria.

La Consulta ha, inoltre ritenuto "opportuno, a fronte del reiterarsi di una prassi che si presta a comportamenti elusivi, sottolineare i seguenti criteri: a) in primo luogo, che la corretta applicazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., richiede fisiologicamente una copertura contestuale della spesa, non avendo alcun apprezzabile senso l'approvazione di norme che, difettandone, non potrebbero comunque trovare applicazione se non a mezzo di atti di spesa palesemente illegittimi; b) che, laddove sia rinvenuta attingendo a fondi o ad accantonamenti finalizzati a sovvenire possibili maggiori oneri, la copertura a posteriori, per essere effettiva, deve in ogni caso avvenire per mezzo di variazioni riguardanti categorie omogenee di entrata e di spesa, corredate da una illustrazione che dia adeguato conto della complessiva neutralità della variazione di bilancio posta in essere (sentenza n. 138 del 2018)".

Sentenza n. 132/2021

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 14 aprile 2020, n. 10 (Attivazione da parte dell'Università degli studi di Padova del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Disposizioni in materia di finanziamento da parte della Regione del Veneto e ulteriori disposizioni), in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione. L'impugnato articolo autorizzava la Giunta regionale a stipulare una convenzione quindicennale con l'Università degli studi di Padova per sostenere l'attivazione di un corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia nella città di Treviso, con l'assunzione degli oneri da parte della Regione per la chiamata dei professori di ruolo e a contratto, cui far fronte «con le risorse del Fondo Sanitario Regionale destinato al finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA».

La Consulta ha ribadito, al riguardo, la rilevanza del canone di “leale cooperazione tra Stato e Regione con riguardo alla concreta garanzia dei LEA”, in forza del quale al legislatore statale spetta «predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di essa; affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale, le Regioni si impegnano a collaborare nella separazione del fabbisogno finanziario destinato a spese incompressibili da quello afferente ad altri servizi suscettibili di un giudizio in termini di sostenibilità finanziaria (sentenza n. 169 del 2017). Centrali in tale contesto sono le previsioni contenute nell’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, il quale «stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni» (sentenza n. 197 del 2019), imponendo, non solo una corretta quantificazione dei LEA, attraverso una chiara e separata evidenza contabile delle entrate e delle spese destinate al loro finanziamento e alla loro erogazione, nonché delle entrate e delle spese relative a prestazioni superiori ai LEA, ma altresì (al comma 2, lettera a) prescrivendo alle Regioni di «accerta[re] ed impegna[re] nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate». Pertanto, dal quadro normativo sull’esatta determinazione ed erogazione dei LEA e sui relativi principi contabili, la Consulta ricava l’impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi.

Ciò non esclude che, laddove le Regioni gestiscano in maniera virtuosa ed efficiente le risorse correnti destinate alla garanzia dei LEA, conseguendo sia la qualità delle prestazioni erogate, sia i risparmi nel bilancio, le stesse possano legittimamente mantenere i risparmi ottenuti e destinarli a finalità sanitarie più ampie - come quelle previste dalla norma censurata - rispetto ai LEA, già adeguatamente garantiti. È lo stesso d.lgs. n. 118 del 2011, all’art. 30, comma 1, terzo periodo, a prevedere che, per le Regioni non sottoposte a piano di rientro, «eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale [...]rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie». Questa disposizione, esprimendo una chiara finalità incentivante, permette, pertanto, alle Regioni di dare copertura nei

successivi esercizi a spese che, comunque sia, attengono alle finalità sanitarie attraverso i suddetti risparmi, una volta accertati a seguito dell'approvazione dei bilanci di esercizio.

Sentenza n. 156/2021

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, di alcuni articoli della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'), in riferimento complessivamente agli artt. 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione.

Con le disposizioni impugnate la Regione Siciliana mirava a ottenere, già nell'anno 2019, l'anticipata disponibilità di risorse, attribuite dall'art. 1, comma 883, della legge n. 145 del 2018 secondo una precisa e diversa scansione temporale di erogazione, ovvero «in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025». A tale scopo, infatti, la norma regionale autorizzava il ragioniere generale a effettuare operazioni finanziarie per attualizzare fino a 250 milioni di euro l'importo di 540 milioni di euro riconosciuto alla Regione, determinando quindi nuovi oneri necessariamente connessi alla suddetta anticipazione temporale ed espressamente quantificati, senza peraltro indicare un'esplicita copertura dei predetti oneri, cui, a questo fine, non provvedevano altre disposizioni della legge regionale.

Ha ritenuto, al riguardo, la Consulta avvalorata l'affermazione del ricorrente secondo cui gli oneri derivanti dalla richiamata operazione finanziaria sarebbero coperti a valere sulle somme di cui alla norma statale con la conseguenza che, non utilizzando per tale copertura risorse proprie del bilancio regionale, la normativa impugnata metterebbe in diretto collegamento le somme che la Regione conseguirà dallo Stato con quelle che essa dovrà restituire all'istituto che gliene anticiperà l'erogazione. Tale effetto si porrebbe però in contrasto con il vincolo impresso dalla norma statale di destinare l'intero importo «ai liberi consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole», che costituiscono investimenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 18, lettere a), b) e g), della legge 24

dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)». Pertanto, in assenza di una diversa copertura fornita dalla legge regionale agli oneri finanziari necessari a ottenere in via anticipata l'importo di 250 milioni di euro, per un verso, gli enti beneficiari si vedrebbero attribuire un importo nominale inferiore rispetto a quello assicurato dalla norma statale; per altro verso, e più significativo, la differenza mancante verrebbe impiegata non per investimenti ma per spese correnti.

Si verifica quindi il denunciato contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost. perché la copertura della spesa difetta di un legittimo «fondamento giuridico» (sentenza n. 197 del 2019), in quanto ha considerato parte del contributo destinato agli enti territoriali siciliani per spese di investimenti come valida copertura di una spesa diversa, modificando unilateralmente la destinazione soggettiva e, soprattutto, qualitativa delle risorse attribuite dallo Stato.

Sentenza n. 168/2021

La Regione Calabria ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario).

Tali disposizioni sono state censurate, in sintesi, nelle parti in cui: a) si impone (art. 1, comma 2) alla Regione di mettere a disposizione del commissario ad acta un contingente «minimo» di venticinque unità di personale appartenente ai ruoli regionali oppure a enti pubblici regionali e a enti del servizio sanitario regionale (SSR); b) si demanda (art. 2, commi 1 e 2) al commissario *ad acta* la nomina, previa intesa con la Regione di un commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del SSR; c) si dispone (art. 3, comma 1) che il commissario ad acta si avvalga unicamente – per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture – dei mezzi di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione dalla Consip spa ovvero, previa convenzione, da centrali di committenza delle Regioni limitrofe o dalla centrale di committenza della Regione Calabria; d) si condiziona (art. 6, comma 2) l'erogazione delle somme finalizzate a supportare gli interventi di potenziamento

del SSR alla presentazione e all'approvazione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro per il periodo 2022-2023; e) si stabilisce (art. 7, comma 1) che le precedenti disposizioni si applicano per un periodo di ventiquattro mesi dalla loro entrata in vigore; f) si attribuisce (art. 7, comma 3) al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la possibilità di aggiornare, in relazione ai compiti affidati al commissario ad acta con lo stesso d.l. n. 150 del 2020, il mandato commissariale assegnato con la deliberazione del 19 luglio 2019; g) si prevede (art. 7, comma 4) che i direttori generali degli enti del SSR, nonché ogni ulteriore organo ordinario o straordinario preposto ad aziende o enti del medesimo servizio sanitario, eventualmente nominati dalla Regione dopo il 3 novembre 2020, cessino dalle loro funzioni a decorrere dalla entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

Tali disposizioni sono state censurate sotto il profilo del contrasto con gli artt. 81, terzo comma, 117, quarto comma, e 119 Cost. atteso che le stesse imporrebbero alla Regione un onere organizzativo e finanziario indeterminato e ingiustificato che determina un'illegittima interferenza con la competenza regionale residuale in materia di organizzazione degli uffici, con il principio dell'equilibrio di bilancio regionale e, infine, con l'autonomia finanziaria dell'ente nell'allocazione delle spese.

Sulla scorta dei rilievi svolti, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, nella parte in cui non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale provveda direttamente lo Stato e nella parte in cui, nell'imporre alla Regione di mettere a disposizione del commissario ad acta un contingente di venticinque unità di personale, stabilisce che tale entità costituisce un dato «minimo» anziché «massimo».

Sentenza n. 199/2021

Con la sentenza n. 199/2021, la Corte ha dichiarato non fondate, in relazione all'art. 81, terzo comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, e 6 della legge della Regione Abruzzo 31 luglio 2020, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio

2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti», richiamando il comma 4-bis dell'art. 111 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, inserito in sede di conversione in legge ed entrato in vigore il 30 aprile 2020, che consente agli enti territoriali che in un certo esercizio abbiano ripianato il disavanzo per un importo superiore a quanto previsto in bilancio, di scomputare il maggiore recupero dalla quota da ripianare negli esercizi successivi, purché tale migliore risultato sia «determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro».

In proposito, la Corte ha ritenuto che la citata disposizione di cui all'art. 111, comma 4-bis, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, se da un lato detta un criterio di riscontro della riferibilità dell'importo del disavanzo ripianato dall'ente alle misure a tal fine specificamente individuate, altrettanto chiaramente, dall'altro, non prevede che debba essere approvato un piano di rientro dettagliato, come invece pretendeva la censura governativa, sulla base della considerazione che la disciplina analitica del piano di rientro dal disavanzo, di cui all'Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, paragrafi da 9.2.25 a 9.2.30, è entrata in vigore successivamente alla pubblicazione della legge regionale dell'Abruzzo. Sicché, sulla base della citata disposizione statale applicata dalla Regione, il migliore risultato conseguito nell'esercizio precedente per l'anticipo del piano di rientro dal disavanzo rispetto al cronoprogramma già approvato, legittima l'utilizzo, da parte del legislatore regionale, del maggior spazio finanziario (in sostanza, attraverso il ricorso a mezzi di copertura "interni") per la copertura di nuovi o maggiori oneri

Sentenza n. 215/2021

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, in sede di parifica dei rendiconti regionali 2016-2018, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), nella parte in cui escludeva l'applicazione del vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.



La disposizione censurata, nel prevedere una deroga al limite di spesa di cui al richiamato parametro interposto, violerebbe, in primo luogo, il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 la cui lesione si riverserebbe, inoltre, su altri precetti costituzionali, segnatamente gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., in quanto il legislatore regionale avrebbe «innestato nel sistema oneri e sottratto risorse» in violazione dei principi della copertura finanziaria e dell'equilibrio di bilancio.

La Consulta nel ritenere il ricorso fondato, ha evidenziato che il meccanismo concepito dal legislatore abruzzese, consentendo una duplice espansione della spesa, sia in termini di aggravio di oneri, sia in termini di erosione di risorse – in entrambi i casi, in assenza di legittima copertura normativa – ha determinato la violazione del principio di copertura, stante l'inscindibile correlazione funzionale tra rispetto del riparto di competenze, violazione dei vincoli finanziari e tutela degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sentenze n. 112 del 2020 e n. 146 del 2019).

La competenza dello Stato a fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., rappresenta uno strumento necessario per assicurare l'unità economica e finanziaria della Repubblica, nonché il rispetto degli impegni assunti anche a livello sovranazionale, a tutela della sostenibilità attuale e prospettica degli equilibri di bilancio.

In quest'ottica, i vincoli alla spesa per il personale sono strategici ai fini del conseguimento degli equilibri sostanziali del bilancio pubblico consolidato e pertanto sono inderogabili, salvo i casi in cui sia lo stesso legislatore nazionale a rimodularne gli ambiti ovvero ad abrogarne l'efficacia (sentenza n. 54 del 2014).

L'esclusione delle spese sostenute per i gruppi consiliari dal limite di finanza pubblica stabilito dallo Stato, violando un parametro di competenza, incide sulla corretta copertura delle stesse; copertura che è assicurata dall'individuazione della ragione giuridica sottesa al loro impiego (da ultimo, sentenza n. 80 del 2021).

In proposito, la Consulta ha ribadito che nei bilanci pubblici «le espressioni numeriche devono essere corredate da una stima attendibile, assicurata dalla coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione» (*ex multis*, sentenze n. 4 del 2020 e 227 del 2019), poiché, «diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese» (sentenza n. 197 del 2019).

Sentenza n. 226/2021

Con questa sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato non conforme all'art. 81, c. 3, Cost., la legge della Regione Siciliana n. 16/2020 che ha demandato la definizione dell'adeguamento dell'indennità mensile pensionabile per il personale del Corpo forestale della Regione Siciliana alla contrattazione integrativa, senza individuare la relativa copertura finanziaria, ritenendo che, nel caso di specie, si trattava di spese afferenti al trattamento economico del personale dipendente e quindi rientranti tra le spese obbligatorie aventi natura permanente, come espressamente previsto dall'art. 48, comma 1, lettera a), del medesimo d.lgs. n. 118 del 2011.

La legge regionale impugnata, prevedendo che l'incremento dell'indennità mensile pensionabile fosse corrisposto in analogia agli altri corpi di polizia ad ordinamento civile e definito in sede di contrattazione collettiva, avrebbe già dovuto quantificare essa stessa l'onere annuale e quello a regime atteso che la contrattazione collettiva nel pubblico impiego deve svolgersi nell'ambito di una provvista finanziaria assegnata e preventivamente definita.

La Corte ha ribadito che il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. «opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» (*ex plurimis*, sentenza n. 26 del 2013), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale. Tra le disposizioni direttamente attuative del precetto costituzionale deve rammentarsi in primo luogo l'art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) in forza del quale si prescrive, anche nei confronti delle Regioni, la previa quantificazione della spesa quale presupposto della copertura finanziaria («per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita»: così la sentenza n. 147 del 2018), con rinvio, quanto alle modalità di copertura, all'art. 17 della medesima legge di contabilità.

Devono poi richiamarsi le disposizioni – ulteriormente specificative dell’art. 81, terzo comma, Cost. – contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011 e, in particolare, nell’art. 38, comma 1, a mente del quale «[l]e leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime [...]»; solamente nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio.

Con questa sentenza, inoltre, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 81, c. 3, Cost., anche degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2020, che individuavano per la copertura della spesa – relativa rispettivamente all’assunzione di nuovo personale del Corpo forestale regionale e alla corresponsione al suddetto personale dell’adeguamento dell’indennità pensionabile – le somme gravanti sulla Missione 9, Programma 5, capitolo 150001, del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.

La Consulta ha, al riguardo, ricordato che l’art. 17 della legge n. 196 del 2009, al comma 1, prevede, quali esclusive modalità di copertura finanziaria delle spese, l’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa e le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Inoltre, il successivo comma 3 stabilisce che le norme che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredate da una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Infine il comma 7 precisa che «[p]er le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento».

Le previsioni finanziarie della legge regionale impugnata contrastano pertanto, secondo la Consulta, con l’art. 17 della legge di contabilità n. 196 del 2009 in quanto sia l’art. 1, comma 1, che l’art. 2, comma 1, della legge reg. n. 29 del 2020 si limitano ad individuare la copertura a valere sulla Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001 del bilancio regionale che comprende le spese per il personale non dirigenziale del Corpo forestale regionale (CFR), senza prevedere,

a fronte di nuove e maggiori spese ( nuove assunzioni e adeguamento delle indennità mensili pensionabili) alcuna nuova entrata o alcuna riduzione di spesa permanente.

Essa inoltre non accompagna lo stanziamento con una relazione tecnica che giustifichi il semplice rinvio al suddetto capitolo nel presupposto della effettiva presenza di risorse già stanziata e quindi disponibili per il sostentamento dei maggiori oneri non previsti al momento della decisione di bilancio, atteso il principio generale che tutte le risorse stanziata in bilancio siano già interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese già ivi previste (*ex multis*, sentenze n. 171 del 2021 e n. 209 del 2017).

Laddove comunque, continua la sentenza, si ritenga che lo stanziamento complessivo per le spese del personale già vigente sia in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri, senza quindi richiedere di essere incrementato da risorse derivanti da nuove entrate o da ulteriori riduzioni permanenti di spesa, se ne sarebbe dovuta dare un'analitica dimostrazione, da compendiarsi principalmente nella Relazione tecnica e nello sviluppo degli oneri con proiezione almeno decennale (art. 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009).

La dimostrazione della permanente presenza di un'eccedenza di risorse (almeno pari alle nuove spese) in tale capitolo avrebbe richiesto, come già anticipato, un analitico esame di tutte le tipologie di spesa già fatte gravare nel triennio, a regime e dei rispettivi andamenti, con proiezioni almeno decennali delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento (art. 17, comma 7: «[...] Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili [...]»).

Sentenza n. 235/2021

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, ha sollevato, con due ordinanze di rimessione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 779, 780 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), dell'art 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020) e dell'art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021).

In entrambi i giudizi sono censurati i commi 779, 780 e 782, dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, in materia di ripiano pluriennali dei disavanzi, in quanto lesivi degli artt. 81 e 97 della Costituzione sotto i profili dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale.

La Corte, nel dichiarare inammissibili le questioni di costituzionalità delle disposizioni nazionali in mancanza adeguate motivazioni volte a sostenere l'esistenza di un rapporto genetico tra le disposizioni statali e quelle regionali, ha viceversa dichiarato fondate le questioni concernenti le disposizioni regionali condividendo, sostanzialmente l'assunto del giudice a quo, il quale riteneva costituzionalmente illegittima l'iscrizione, in parte spesa dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 2018 e 2019, di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati. Le norme regionali, infatti, non prevedevano alcuno stanziamento per il recupero del deficit rinveniente dagli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 risultanti dai rendiconti degli anni 2014-2017 già approvati e parificati dalla Corte dei conti. Con ogni evidenza, ciò pregiudicava il corretto calcolo del risultato di amministrazione poiché, attraverso tale operazione, veniva a essere sostituita una mera espressione matematica alla corretta determinazione degli effetti delle dinamiche attive e passive di bilancio relative ai suddetti rendiconti e a quelli degli esercizi successivi (principio di continuità delle risultanze dei bilanci).

L'introduzione di una tale regola legislativa urterebbe, inoltre, il principio di prudenza nella redazione dei bilanci perché comporterebbe, a lungo termine, modalità redazionali che non si sono basate su una previsione credibile, ragionevole e prudente delle risorse a disposizione e delle relative spese. Detti requisiti sono geneticamente collegati alla reale situazione dei conti nel momento in cui viene elaborato il bilancio di previsione sicché la predeterminazione normativamente convenzionale – richiamando assetti temporali lontani dal contesto operativo di riferimento – risulta intrinsecamente incompatibile con le regole costituzionali collegate

alla natura dinamica del diritto di bilancio. È evidente che predeterminare in questo modo, peraltro palesemente riduttivo, i disavanzi precedentemente emersi, comporta una alterazione degli equilibri, che finiscono per collidere frontalmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e con la corretta determinazione delle risultanze gestionali oggetto del sindacato di legittimità-regolarità della Corte dei conti. Tutto ciò comporta, inoltre, il travolgimento dell'intera programmazione e della correlata rendicontazione; elementi necessari per custodire dinamicamente l'equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio.

Sentenza n. 247/2021

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto della medesima Regione per l'esercizio finanziario 2018, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata), in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui disponeva che «la quota aggiuntiva di spesa di personale connessa alla mobilità in entrata del personale a tempo indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento, non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per tali dipendenti dagli enti di provenienza». La Consulta, previo riconoscimento della legittimazione del giudice *a quo* a sollevare questioni di costituzionalità, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo impugnato nella parte in cui esclude le spese per il personale delle sopresse Comunità montane dai limiti di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006.

Precisa la Consulta che le disposizioni evocate a parametro interposto rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica che dettano sia limiti alla spesa per il personale degli enti territoriali, sia limiti di assunzione (*ex plurimis*, sentenza n. 269 del 2014). Le indicate

norme interposte essendo «ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica» (sentenza n. 289 del 2013), si qualificano come «principi generali di coordinamento della finanza pubblica» (sentenza n. 27 del 2014) che tutti gli enti devono osservare, in quanto diretti «ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa mediante la previsione di sanzioni nel caso di inosservanza delle prescrizioni di contenimento» (sentenza n.148 del 2012). Nella sentenza viene inoltre precisato che i commi da 557 a 557-quater sono rivolti agli enti sottoposti al patto di stabilità interno (ora sostituito dall'obbligo del saldo di bilancio non negativo) e impongono, per ciascun esercizio, di non superare, rispettivamente, la media della spesa del triennio 2011-2013, sommando tutte le spese di personale di competenza ed in caso di mancata riduzione della spesa (comma 557), è previsto il divieto di assunzioni (comma 557-ter).

In merito alla fattispecie in esame, la Corte Costituzionale, ha ulteriormente precisato che essa non involge tanto il passaggio di personale fra enti, entrambi esistenti e ai quali continuerebbero ad applicarsi i rispettivi limiti di spesa, ma presuppone la soppressione dell'ente cedente e il successivo assorbimento del personale nel comparto regionale. Al riguardo, la Corte, riferendosi ad altre circostanze sempre inerenti alla concreta attuazione dei limiti di spesa per il personale, ha ribadito che tali limiti devono applicarsi a tutte le voci del comparto, in forza della natura del rendiconto della Regione, in cui confluiscono tutte le spese sostenute dall'ente (sentenza n. 39 del 2014), «poiché anche esso costituisce un mero documento di sintesi ex post delle risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente» (sentenza n. 235 del 2015). Di conseguenza, «non sono ammissibili deroghe ai principi di coordinamento della finanza pubblica, salvo quelle espressamente previste dal legislatore statale» (da ultimo, sentenza n. 215 del 2021).

Benché la verifica operata sui relativi capitoli di bilancio (segnatamente, sul capitolo n. 36681) dimostri che la Regione ne ha effettivamente sostenuto il costo fin dal momento del riordino, il fatto che esso sia sempre stato escluso dal calcolo della spesa complessiva del personale corrobora la tesi sostenuta dal rimettente, ossia che tale ruolo speciale a esaurimento abbia rappresentato un espediente contabile, al fine di eludere i vincoli di spesa in materia di personale. L'accoglimento della questione consente di far riemergere le voci di spesa che, per effetto del descritto meccanismo contabile, fin dal 2012 venivano escluse, e si

riflette sugli esiti del giudizio di parificazione, poiché con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la Regione Basilicata registra una maggiore violazione del vincolo di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006.

La disposizione censurata, provocando pertanto una duplice espansione della spesa, sia in termini di aggravio di oneri, sia in termini di erosione di risorse – in entrambi i casi, in assenza di legittima copertura – determina la lesione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., stante la correlazione funzionale tra riparto delle competenze, rispetto dei vincoli finanziari e tutela degli equilibri di bilancio (*ex plurimis*, sentenza n. 215 del 2021). Come la Corte ha recentemente affermato, infatti, «[l]a competenza dello Stato a fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., rappresenta uno strumento necessario per assicurare l'unità economica e finanziaria della Repubblica, nonché il rispetto degli impegni assunti anche a livello sovranazionale, a tutela della sostenibilità attuale e prospettica degli equilibri di bilancio. In quest'ottica, i vincoli alla spesa per il personale sono strategici ai fini del conseguimento degli equilibri sostanziali del bilancio pubblico consolidato e pertanto sono inderogabili, salvo i casi in cui sia lo stesso legislatore nazionale a rimodularne gli ambiti ovvero ad abrogarne l'efficacia (sentenza n. 54 del 2014)» (ancora sentenza n. 215 del 2021). In definitiva, l'esclusione delle spese sostenute per il personale delle ex Comunità montane dai limiti di finanza pubblica stabiliti dallo Stato non solo viola il parametro di competenza di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., ma, incidendo sulla corretta copertura delle stesse, determina anche la lesione indiretta dei parametri finanziari di cui agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., mettendo a repentaglio il già fragile equilibrio del bilancio della Regione Basilicata.



## **6. LE TABELLE**

Tabella 01 - Leggi della Regione Marche pubblicate nell'anno 2021

Tabella 02 - Leggi regionali pubblicate nell'anno 2021 con clausole di neutralità/  
invarianza finanziaria

Tabella 03 - Oneri finanziari

Tabella 04 - Modalità di copertura

## TABELLA 01 - LEGGI DELLA REGIONE MARCHE PUBBLICATE NELL'ANNO 2021

Legge regionale	Titolo	B.U.R.M.	Iniziati va (*)	P.d.l.	Note
n. 1 5 gennaio 2021	Ulteriori modificazioni alla normativa regionale in materia istituzionale e modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 "Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio"	n. 2 7 gennaio 2021	C	n. 11/20	
n. 2 14 gennaio 2021	Disposizioni urgenti in tema di economia ittica e sostegno alle imprese	n. 5 21 gennaio 2021	C	n. 14/20	
n. 3 14 gennaio 2021	Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 "Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura"	n. 5 21 gennaio 2021	C	n. 10/20	
n. 4 1° marzo 2021	Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno e Pioraco come Città della carta	n. 17 4 marzo 2021	C	n. 8/20	(1)
n. 5 8 marzo 2021	Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 "Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici"	n. 19 11 marzo 2021	C	n. 15/21	(1)
n. 6 29 aprile 2021	Sviluppo della comunità delle start-up innovative nella regione Marche	n. 35 6 maggio 2021	G	n. 29/21	(1)
n. 7 20 maggio 2021	Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche	n. 40 27 maggio 2021	C	n. 18/21	(1)
n. 8 20 maggio 2021	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 "Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)"	n. 40 27 maggio 2021	C	n. 21/21	
n. 9 11 giugno 2021	Disposizioni relative agli operatori sociosanitari. Istituzione dell'elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione	n. 46 17 giugno 2021	C	n. 32/21	(1)
n. 10 11 giugno 2021	Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili	n. 46 17 giugno 2021	C	n. 41/21	(1)
n. 11 17 giugno 2021	Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia"	n. 48 24 giugno 2021	C	n. 34/21	
n. 12 25 giugno 2021	Proroga dei termini di disposizioni transitorie inerenti alla pesca dei molluschi bivalvi	n. 50 28 giugno 2021	G	n. 56/21	

<b>n. 13</b> <b>25 giugno 2021</b>	Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	n. 50 28 giugno 2021	C	n. 58/21	(1)
<b>n. 14</b> <b>1° luglio 2021</b>	Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e attività edilizia. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 e alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22	n. 53 8 luglio 2021	G	n. 46/21	
<b>n. 15</b> <b>8 luglio 2021</b>	Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti	n. 55 15 luglio 2021	G	n. 36/21	(1)
<b>n. 16</b> <b>15 luglio 2021</b>	Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative")	n. 56 22 luglio 2021	C	n. 26/21	
<b>n. 17</b> <b>30 luglio 2021</b>	Istituzione dell'Itinerario ebraico marchigiano	n. 61 5 agosto 2021	C	n. 38/21	(1)
<b>n. 18</b> <b>30 luglio 2021</b>	Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale	n. 61 5 agosto 2021	G	n. 52/21	(1)
<b>n. 19</b> <b>2 agosto 2021</b>	Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano	n. 61 5 agosto 2021	G	n. 44/21	(1)
<b>n. 20</b> <b>5 agosto 2021</b>	Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza	n. 63 12 agosto 2021	C	n. 59/21	(1)
<b>n. 21</b> <b>5 agosto 2021</b>	Ratifica della variazione di bilancio adottata con d.g.r. n. 718 del 7 giugno 2021 dalla Giunta regionale in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27	n. 63 12 agosto 2021	G	n. 63/21	(1)
<b>n. 22</b> <b>5 agosto 2021</b>	Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche	n. 63 12 agosto 2021	G	n. 55/21	(1)
<b>n. 23</b> <b>6 agosto 2021</b>	Istituzione del Servizio di psicologia scolastica	n. 63 12 agosto 2021	C	n. 40/21	(1)
<b>n. 24</b> <b>6 agosto 2021</b>	Disposizioni per la Società "Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)"	n. 63 12 agosto 2021	G	n. 65/21	(1)

<b>n. 25</b> <b>16 settembre 2021</b>	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 ( <i>Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica</i> )	n. 72 23 settembre 2021	C	n. 60/21	(1)
<b>n. 26</b> <b>21 ottobre 2021</b>	Tutela e valorizzazione del saltarello tradizionale marchigiano	n. 85 28 ottobre 2021	C	n. 61/21	(1)
<b>n. 27</b> <b>28 ottobre 2021</b>	Modifiche norme terzo settore: legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 ( <i>Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale</i> ) e legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 ( <i>Norme per la promozione e la disciplina del volontariato</i> )	n. 87 4 novembre 2021	G	n. 68/21	
<b>n. 28</b> <b>11 novembre 2021</b>	Esercizio dell'attività enoturistica nelle Marche	n. 87 4 novembre 2021	G	n. 72/21	(1)
<b>n. 29</b> <b>22 novembre 2021</b>	Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile	n. 95 25 novembre 2021	G	n. 48/21	(1)
<b>n. 30</b> <b>23 novembre 2021</b>	Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della regione	n. 99 2 dicembre 2021	C	n. 43/21	(1)
<b>n. 31</b> <b>23 novembre 2021</b>	Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 ( <i>Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno</i> )	n. 99 2 dicembre 2021	C	n. 70/21	
<b>n. 32</b> <b>2 dicembre 2021</b>	Rendiconto generale della Regione per l'anno 2020	n. 99 2 dicembre 2021 - Supplemento n. 1	G	n. 47/21	
<b>n. 33</b> <b>2 dicembre 2021</b>	Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative	n. 99 2 dicembre 2021 - Supplemento n. 2	G	n. 85/21	(1)
<b>n. 34</b> <b>2 dicembre 2021</b>	Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale	n. 100 3 dicembre 2021	C	n. 81/21	
<b>n. 35</b> <b>13 dicembre 2021</b>	Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30	n. 107 23 dicembre 2021	G	n. 37/21	(1)
<b>n. 36</b> <b>14 dicembre 2021</b>	Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici)	n. 107 23 dicembre 2021	C	n. 79/21	
<b>n. 37</b> <b>14 dicembre 2021</b>	Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)	n. 107 23 dicembre 2021	C	n. 23/21	

<b>n. 38 31 dicembre 2021</b>	Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)	n. 113 31 dicembre 2021	G	n. 89/21	<b>(1)</b>
<b>n. 39 31 dicembre 2021</b>	Bilancio di previsione 2022-2024	n. 113 31 dicembre 2021	G	n. 90/21	
<b>(*)</b> C: iniziativa consiliare; <b>G</b> : iniziativa della Giunta regionale <b>(1)</b> riguardata da osservazioni istruttorie relativamente alle modalità di copertura finanziaria					

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche: [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it))

## TABELLA 02 - LEGGI REGIONALI PUBBLICATE NELL'ANNO 2021 CON CLAUSOLE DI NEUTRALITA'/INVARIANZA FINANZIARIA

	Legge regionale	Titolo	Note
1	n. 1 del 5 gennaio 2021	Ulteriori modificazioni alla normativa regionale in materia istituzionale e modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 "Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio"	
2	n. 2 del 14 gennaio 2021	Disposizioni urgenti in tema di economia ittica e sostegno alle imprese	
3	n. 3 del 14 gennaio 2021	Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 "Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura"	
4	n. 5 dell'8 marzo 2021	Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 "Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici"	(1)
5	n. 8 del 20 maggio 2021	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 "Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)"	
6	n. 9 dell'11 giugno 2021	Disposizioni relative agli operatori sociosanitari. Istituzione dell'elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione	(2)
7	n. 11 del 17 giugno 2021	Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia"	
8	n. 12 del 25 giugno 2021	Proroga dei termini di disposizioni transitorie inerenti alla pesca dei molluschi bivalvi	
9	n. 14 del 1° luglio 2021	Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e attività edilizia. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 e alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22	
10	n. 16 del 15 luglio 2021	Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative")	
11	n. 24 del 6 agosto 2021	Disposizioni per la Società "Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)"	(3)
12	n. 27 del 28 ottobre 2021	Modifiche norme terzo settore: legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale) e legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)	
13	n. 28 del 1° novembre 2021	Esercizio dell'attività enoturistica nelle Marche	(4)
14	n. 31 del 23 novembre 2021	Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)	
15	n. 34 del 2 dicembre 2021	Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale	
16	n. 36 del 14 dicembre 2021	Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici)	

17	<i>n. 37 del 14 dicembre 2021</i>	Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)	
<p>(1) riguardata da osservazioni istruttorie (scheda 2)</p> <p>(2) riguardata da osservazioni istruttorie (scheda 5)</p> <p>(3) riguardata da osservazioni istruttorie (scheda 16)</p> <p>(4) riguardata da osservazioni istruttorie (scheda 19)</p>			

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche)

**TABELLA 03 - ONERI FINANZIARI**

Legge	2021	2022	2023	2024	Note	Scheda osserv.
<i>n. 4 1° marzo 2021</i>	articolo 8, c. 1: euro 20.000				(1)	1
<i>n. 6 29 aprile 2021</i>	articolo 11, c. 2: euro 1.000.000,00				(1)	3
	articolo 11, c. 3 euro 40.000	articolo 11, c. 3: euro 40.000	articolo 11, c. 3: euro 40.000			
<i>n. 7 20 maggio 2021</i>	articolo 7, c. 1: euro 1.885.000	articolo 7, c. 1: euro 2.450.000	articolo 7, c. 1: euro 2.450.000		(1)	4
<i>n. 10 11 giugno 2021</i>		articolo 9, c. 2: euro 20.000			(1)	6
<i>n. 13 25 giugno 2021</i>	articolo 6 c. 3: euro 2.000.000	articolo 6 c. 3: euro 2.000.000				7
		articolo 7 c. 2 (per l'autorizzazione) e tabella 2 allegata alla legge (per la quantificazione): euro 10.436.802,63	articolo 7 c. 2 (per l'autorizzazione) e tabella 2 allegata alla legge (per la quantificazione): euro 10.437.051,32			
<i>n. 15 8 luglio 2021</i>		articolo 12, c. 2: euro 60.000			(1)	8
<i>n. 17 30 luglio 2021</i>	articolo 7, c. 2: euro 15.000				(1)	9
<i>n. 18 30 luglio 2021</i>	articolo 47: (disposizione finanziaria) oneri non quantificati	articolo 47: (disposizione finanziaria) oneri non quantificati	articolo 47: (disposizione finanziaria) oneri non quantificati		(1)	10
<i>n. 19 2 agosto 2021</i>		articolo 30, c. 2: euro 4.548.000			(1)	11
<i>n. 20 5 agosto 2021</i>	articolo 3, c. 1: euro 10.000					12
<i>n. 21 5 agosto 2021</i>	articolo 2 c. 1 (per l'autorizzazione) e allegati alla legge (per la quantificazione): euro 1.400.000 euro 2.487.034,29	articolo 2 c. 1 (per l'autorizzazione) e allegati alla legge (per la quantificazione): euro 600.000				13
<i>n. 22 5 agosto 2021</i>		articolo 139, c. 2: euro 75.000			(1)	14
		articolo 139, c. 3: euro 200.000,00				
<i>n. 23 6 agosto 2021</i>	articolo 7, c. 1: euro 50.000				(1)	15
<i>n. 25 16 settembre 2021</i>	articolo 8, c. 1: euro 50.000				(1)	17
<i>n. 26 21 ottobre 2021</i>	articolo 6, c. 1: euro 20.000				(1)	18
<i>n. 29 22 novembre 2021</i>	articolo 18, c. 2: euro 100.000	articolo 18, c. 2: euro 1.900.000	articolo 18, c. 2: euro 5.800.000		(1)	20
<i>n. 30 23 novembre 2021</i>		articolo 9, c. 1: euro 200.000			(1)	21
<i>n. 33 2 dicembre 2021</i>	articolo 6, c. 1: euro 5.062.965,71	articolo 6, c. 1: euro 5.062.965,71	articolo 6, c. 1: euro 6.000.000,00			22
	articolo 12, commi 1 e 7: euro 10.064.044,74					
	articolo 13, c. 1: 4.000.000,00					



	articolo 14, c. 1: euro 236,08					
	articolo 14, c. 3: euro 507.509					
	articolo 28, c. 1: euro 3.046.379,42	articolo 28, c. 1: euro 10.604.250,76	articolo 28, c. 1: euro 7.525.000,00			
	articolo 29, c. 1: non quantificati	articolo 29, c. 1: non quantificati	articolo 29, c. 1: non quantificati			
<b>n. 35</b> <b>13 dicembre 2021</b>	articolo 10, c. 2: euro 50.000,00					23
		articolo 10, c. 4: euro 845.000,00				
			articolo 10, c. 6: euro 855.800,00		(1)	
			articolo 10, c. 9: euro 1.800.000,00		(1)	
<b>n. 38</b> <b>31 dicembre 2021</b>		articolo 2: oneri non quantificati	articolo 2: oneri non quantificati	articolo 2: oneri non quantificati		24
		articolo 3: euro 523.997,00	articolo 3: euro 1.672.866,00	articolo 3: euro 1.000.000,00		
		articolo 4, c. 2: euro 1.992.243,00	articolo 4, c. 2: euro 2.125.059,00	articolo 4, c. 2: euro 2.125.059,00		
		articolo 5, c. 1: euro 10.000.000,00				
		articolo 7, c. 4: euro 500.000,00	articolo 7, c. 4: euro 600.000,00	articolo 7, c. 4: euro 600.000,00		
		articolo 8, c. 3: euro 18.900,00	articolo 8, c. 3: euro 37.800,00	articolo 8, c. 3: euro 37.800,00		
<b>(1)</b> la legge, per gli anni successivi, rinvia l'autorizzazione della spesa alle rispettive leggi di bilancio						

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche: [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it))

**TABELLA 04 - MODALITÀ DI COPERTURA**

<b>Legge regionale</b>	<b>MODALITÀ DI COPERTURA</b>	<b>Scheda osserv.</b>
<b>n. 4</b> <b>1° marzo 2021</b>	Articolo 8, comma 3: Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante incremento degli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.	<b>1</b>
<b>n. 6</b> <b>29 aprile 2021</b>	Articolo 11, comma 6: La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023. Articolo 11, comma 7: La copertura degli oneri autorizzati al comma 3 è garantita per euro 21.000,00, per ciascuno degli anni del triennio 2021/2023, dalle risorse già iscritte a carico della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 3 "Sostegno all'occupazione", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023; per euro 19.000,00 nel 2021 dalla contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti già iscritti a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 5 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023; per euro 19.000,00 nel 2022 ed euro 19.000,00 nel 2023 dalla contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti già iscritti a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.	<b>3</b>
<b>n. 7</b> <b>20 maggio 2021</b>	Articolo 7, comma 2: Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle somme iscritte a carico della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", del bilancio di previsione 2021/2023.	<b>4</b>
<b>n. 10</b> <b>11 giugno 2021</b>	Articolo 9, comma 4: Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 per euro 5.000,00 e Titolo 2 per euro 15.000,00.	<b>6</b>
<b>n. 13</b> <b>25 giugno 2021</b>	Articolo 9: Ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle variazioni autorizzate da questa legge si fa fronte con le riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2021/2023 e con le variazioni iscritte nello stato di previsione dell'entrata, come risulta dagli allegati a questa legge.	<b>7</b>
<b>n. 15</b> <b>8 luglio 2021</b>	Articolo 12, comma 3: All'attuazione degli interventi previsti dagli altri articoli di questa legge si provvede con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 2, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità pubblica. Articolo 12, comma 5: La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.	<b>8</b>
<b>n. 17</b> <b>30 luglio 2021</b>	Articolo 7, comma 3: Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 1, del bilancio di previsione 2021/2023 e contestuale equivalente incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 05, Programma 02.	<b>9</b>
<b>n. 18</b> <b>30 luglio 2021</b>	Articolo 47, comma 2: Alla copertura della spesa derivante da questa legge si provvede annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione triennale nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.	<b>10</b>
<b>n. 19</b> <b>2 agosto 2021</b>	Articolo 30, comma 3: La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalla contestuale riduzione delle risorse regionali già iscritte nell'anno 2022 a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 1 "Industria, PMI e artigianato" del bilancio di previsione 2021/2023 per complessivi euro 4.548.000,00 di cui euro 1.248.000,00 iscritti al Titolo 1 ed euro 3.300.000,00 iscritti al Titolo 2. Articolo 30, comma 4: All'attuazione degli interventi previsti da questa legge si provvede anche con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili, anche in corso d'anno, da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 1, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.	<b>11</b>

<b>n. 20</b> <b>5 agosto 2021</b>	Articolo 3, comma 2: Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento dello stanziamento iscritto nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.	<b>12</b>
<b>n. 21</b> <b>5 agosto 2021</b>	Articolo 2, comma 1: Variazioni al bilancio 2021-2023 di cui all' Allegato 2 alla legge.	<b>13</b>
<b>n. 22</b> <b>5 agosto 2021</b>	Articolo 139, comma 4: La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 e al comma 3 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 1 per euro 75.000,00 e al Titolo 2 per euro 200.000,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.	<b>14</b>
	Articolo 139, comma 7: All'attuazione degli interventi previsti da questa legge possono concorrere le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscriverne a carico della Missione 14, Programma 02, dello stato di previsione della spesa del bilancio nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità pubblica.	
<b>n. 23</b> <b>6 agosto 2021</b>	Articolo 7, comma 2: Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" e contestuale equivalente incremento degli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido".	<b>15</b>
<b>n. 25</b> <b>16 settembre 2021</b>	Articolo 8, comma 2: Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali".	<b>17</b>
<b>n. 26</b> <b>21 ottobre 2021</b>	Articolo 6, comma 3: Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.	<b>18</b>
<b>n. 29</b> <b>22 novembre 2021</b>	Articolo 18, comma 4: La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalla contestuale riduzione delle risorse regionali già iscritte nel bilancio vigente come di seguito specificato: a) euro 100.000,00 nel 2021 ed euro 5.000.000,00 nel 2023 a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 2 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente; euro 1.900.000,00 nel 2022 a carico della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente; b) euro 800.000,00 nel 2023 a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente.	<b>20</b>
	Articolo 18, comma 4: All'attuazione degli interventi previsti da questa legge si provvede anche con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili, anche in corso d'anno, da iscriverne a carico delle missioni di riferimento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.	
<b>n. 30</b> <b>23 novembre 2021</b>	Articolo 9, comma 3: Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondi di riserva", e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 1 per euro 30.000,00 e Titolo 2 per euro 170.000,00 del bilancio di previsione 2021/2023.	<b>21</b>
<b>n. 33</b> <b>2 dicembre 2021</b>	Articolo 5, comma 2: Il comma 3 bis dell'articolo 6 della l.r. 33/2020 è sostituito dal seguente: "3 bis. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 bis per l'anno 2021 si provvede per euro 130.000,00 mediante impiego degli stanziamenti iscritti nella Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021/2023 e per euro 110.000,00 mediante impiego degli stanziamenti iscritti nella Missione 5, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione 2021/2023".	<b>22</b>
	Articolo 6, comma 3: Il comma 3 bis dell'articolo 11 della l.r. 11/2020 è sostituito dal seguente: "3 bis. La copertura dell'onere autorizzato al comma 2 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021/2023 di cui alla l.r. 54/2020, come modificata dalla legge regionale 5 agosto 2021, n. 21 (Ratifica della variazione di bilancio adottata con d.g.r. n. 718 del 7 giugno 2021 dalla Giunta regionale in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)."	

	<p>Articolo 12, comma 7: Le risorse di cui al comma 1 sono iscritte nell'anno 2021 con questa legge nello stato di previsione dell'entrata al Titolo II e nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 14, Programma 1, con riferimento alle lettere a) e b), e a carico della Missione 7, Programma 1, con riferimento alle lettere c) e d).</p> <p>Articolo 13, comma 3: L'onere autorizzato al comma 1 è iscritto a carico della Missione 13 "Tutale della salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti", dello stato di previsione della spesa del bilancio.</p> <p>Articolo 14, comma 2: L'onere di cui al comma 1 trova copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio 2021/2023, annualità 2021, nella Missione 1, Programma 11, capitolo di spesa 2011110072.</p> <p>Articolo 14, comma 4: L'onere di cui al comma 3 trova copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio 2021/2023, annualità 2021, nella Missione 18, Programma 1, Titolo 1, a carico dei capitoli 2011110105 e 2011110120, rispettivamente per euro 6.845,57 e per euro 35,43.</p> <p>Articolo 31: La copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge è garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 4, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 9.</p>	
<p><b>n. 35</b> <b>13 dicembre 2021</b></p>	<p>Articolo 10, c. 3: La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.</p> <p>Articolo 10, c. 5: La copertura degli oneri autorizzati al comma 4 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 per euro 25.000,00; Missione 1, Programma 10, Titolo 1 per euro 131.635,00; della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 per euro 380.870,00; della Missione 14, Programma 3, Titolo 1 per euro 247.495,00 e della Missione 19, Programma 1, Titolo 1 per euro 60.000,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.</p> <p>Articolo 10, c. 7: La copertura degli oneri autorizzati al comma 6 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 1, Programma 10, Titolo 1 per euro 131.635,00; della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" Titolo 1 per euro 476.670,00 e della Missione 14, Programma 3, Titolo 1 per euro 247.495,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.</p> <p>Articolo 10, c. 10: La copertura degli oneri autorizzati al comma 9 è garantita dalle risorse regionali già iscritte per l'anno 2023 a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.</p> <p>Articolo 10, c. 14: All'attuazione degli interventi previsti da questa legge si provvede anche con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili anche in corso d'anno da iscriverne a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" e della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI, Artigianato", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.</p>	<p><b>23</b></p>
<p><b>n. 38</b> <b>31 dicembre 2021</b></p>	<p>Articolo 5, c. 2: Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1, iscritta in aumento della Missione 11, Programma 2, Titolo 3 si provvede con le risorse iscritte al Titolo 5, Tipologia 2, Categoria 1, dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2022-2024.</p> <p>Articolo 7, c. 3: Al finanziamento dei servizi ferroviari di cui al comma 1 concorrono risorse regionali nonché quelle eventualmente provenienti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, in quanto compatibili, da iscriverne a carico della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.</p> <p>Articolo 8, c. 3: Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro.... per l'esercizio 2022, in euro .... per ciascun esercizio 2023 e 2024 del bilancio di previsione 2022/2024, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e già compensato nella Missione 16 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022/2024.</p> <p>Articolo 10: Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2022/2024, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese.</p>	<p><b>24</b></p>

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche: [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it))

## **7. LE SCHEDE SULLE SINGOLE LEGGI**

## **1. Legge regionale 1° marzo 2021, n. 4 "Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno e Pioraco come Città della carta" (B.U.R.M. 4 marzo 2021, n. 17).**

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 8/2020). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 febbraio 2021, n. 15, le relazioni tecnico finanziarie sulla Pdl e sulla deliberazione legislativa, la proposta della I Commissione permanente (*modificativa*), il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e la scheda di analisi tecnico normativa.

### *Le disposizioni di rilievo*

La finalità della legge è la promozione della valorizzazione della produzione della carta e della filigrana, quale bene significativo dell'identità regionale e volano per lo sviluppo culturale, turistico, produttivo delle Marche. La Regione riconosce e valorizza quale "Città della carta e della filigrana", il Comune di Fabriano, sede del Museo della carta e della filigrana e riconosce altresì quali Città della carta:

- a) il Comune di Ascoli Piceno, sede del Museo della Cartiera papale;
- b) il Comune di Pioraco, sede del Museo della carta e della filigrana.

- **L'articolo 2** (*Interventi*) individua le iniziative sostenute dalla Regione mirate al mantenimento, alla tutela, al potenziamento e alla promozione della cultura materiale e immateriale espressione della carta e della filigrana.

- **L'articolo 3** (*Rete museale della Carta e della Filigrana*) prevede la concessione di contributi in favore del Comune di Fabriano per la costituzione di un Centro di riferimento per lo sviluppo della rete museale e per il finanziamento di progetti, ivi indicati, concernenti le relative attività.

- **L'articolo 4** (*Festival della Carta e Premio internazionale della Filigrana*) istituisce il Premio internazionale della Filigrana, impegnando la Regione alla promozione della realizzazione di un Festival della Carta.

-**L'articolo 5** (*Intese ed accordi istituzionali*) prevede la stipulazione di intese o accordi tra la Giunta regionale e soggetti pubblici o privati per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge anche in esecuzione della pianificazione di cui al successivo articolo 6 e la promozione, da parte della stessa Giunta, di forme di coordinamento e collaborazione con lo Stato, le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, la direzione scolastica regionale e le

autonomie scolastiche, gli enti locali anche al fine di individuare gli ambiti di collaborazione, i progetti di comune interesse per la realizzazione delle finalità previste da questa legge.

-**L'articolo 6** (*Programmazione regionale*) prevede l'adozione, da parte della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, del programma annuale degli interventi previsti da questa legge (comma 1).

Quanto al contenuto di detto programma, il comma 2 stabilisce che lo stesso debba contenere:

- a) il quadro delle azioni e degli interventi posti in essere dalla Regione ai sensi dei successivi commi 3 e 4;
- b) l'individuazione delle azioni e degli interventi da finanziare con le risorse di cui all'articolo 8;
- c) la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti indicati alla lettera b).

Il comma 3 dispone che concorrono ad attuare gli interventi indicati dal precedente articolo 2 per quanto di competenza e nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente:

- a) la programmazione prevista dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali);
- b) la programmazione in materia di internazionalizzazione prevista dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale);
- c) la programmazione in materia di spettacolo dal vivo di cui alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo);
- d) la programmazione in materia artigianale ed industriale prevista alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione);
- e) la programmazione in materia turistica prevista dalla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).

Infine, il comma 4 stabilisce che i programmi regionali inerenti ai Fondi di sviluppo e coesione europea attuano gli interventi previsti da questa legge per quanto di competenza e compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione.

- **L'articolo 8** (*Disposizioni finanziarie*) autorizza per l'esercizio 2021 la spesa di euro **20.000,00** per l'attuazione degli interventi indicati ai commi 1 e 2 dell'articolo 6.

La copertura della spesa autorizzata viene individuata nell'incremento degli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e nella contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

Per le autorizzazioni di spesa delle annualità successive, la norma rinvia alle risorse annualmente stanziare con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari (*specificandosi, nella Relazione tecnico-finanziaria, il trattarsi di spesa a carattere continuativo*).

### **La Relazione tecnico-finanziaria**

La Relazione tecnico-finanziaria riconosce effetti finanziari agli articoli: 2, 3 4 e 8 della legge e "carattere normativo" agli altri articoli.

-Per quanto concerne gli interventi di cui all'articolo 2, la Relazione attesta che *"gli interventi sono finanziati mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate all'articolo 8 e nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti"*.

-Con riferimento all'articolo 3, la stessa Relazione stabilisce che *"al Comune di Fabriano la Regione può concedere contributi per promuovere e divulgare le attività specificate al comma 2, tali contributi sono finanziati mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate agli articoli 6 e 8, nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti"*.

-Con riferimento all'articolo 4, la Relazione attesta: *"al Comune di Fabriano la Regione può concedere contributi per le attività di cui all'articolo 4, tali contributi sono finanziati mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate agli articoli 6 e 8, nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti"*.

- Con riferimento all'articolo 6, la Relazione attesta che: *"la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale"* e reca il seguente prospetto inerente agli stanziamenti relativi ai programmi che, in base al comma 3 dell'articolo 6, concorrono ad attuare gli interventi di cui all'articolo 2 della legge in esame:

Legge	Titolo	Missione	Programma	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
L.r. 9/02/2010 n. 4	Norme in materia di beni e attività culturali	05	02	5.759.470,15	2.081.600,00	1.910.000,00
L.r. 30/10/2008 n. 30	Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed	14	01	40.000,00	190.000,00	0,00



	internalizzazione delle imprese e del sistema territoriale					
L.r. 3/04/2009 n. 11	Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo	05	02	2.120.000,00	1.800.000,00	0,00
L.r. 28/10/2003 n. 20	Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione	14	01	3.257.000,00	6.610.000,00	0,00
L.r. 11/07/2006 n. 9	Testo unico delle norme regionali in materia di turismo	07	01	790.728,72	526.000,00	4.776.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 febbraio 2021, n. 15

- Con riferimento all'articolo 8, la relazione tecnico-finanziaria reca la seguente tabella, dalla quale si evince che la spesa di euro 20.000, autorizzata dal primo comma dello stesso articolo 8 per l'attuazione degli interventi indicati ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, trova copertura negli stanziamenti del capitolo **2010510016** (*Spese per il funzionamento degli immobili regionali*):

mis.	prog	cap.	2021	2022	2023	mis.	prog	capitolo	descrizione	Disponibilità alla data del 25/01/ 2021 COMPETENZA 2021	Disponibilità alla data del 25/01/ 2021 COMPETENZA 2022	Disponibilità alla data del 25/01/ 2021 COMPETENZA 2023
5	1	CNI	20.000,00	Legge di bilancio	Legge di bilancio	01	05	2010510016	Spese per il funzionamento degli immobili regionali	416.263,19	516.263,19	1.710.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 febbraio 2021, n. 15

### **Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 3741 del 10.06.2022**

**1.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE O, COMUNQUE, DALL'UTILIZZO DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI.**

Sia con riferimento allo stanziamento relativo al capitolo 2010510016 sia riguardo agli stanziamenti indicati nella penultima tabella riportata, la Relazione tecnico-finanziaria non evidenzia i motivi della sussistenza di margini di disponibilità delle predette risorse per la copertura degli oneri individuati dalla legge.

Come già evidenziato da questa Sezione di controllo nelle precedenti Relazioni riguardo alla circostanza che lo strumento fondamentale utilizzato per la copertura finanziaria dei nuovi oneri recati dalle leggi regionali è quello della riduzione o, comunque, dell'utilizzo di stanziamenti di altri capitoli di spesa, si ribadisce che la programmazione finanziaria regionale dovrebbe essere trasferita sul versante della programmazione degli interventi apprestati dal Legislatore regionale. Inoltre, "trattandosi di risorse "interne" al bilancio regionale, le riduzioni

*devono trovare giustificazione non solo nella disposizione normativa contabile concernente la decurtazione gli stanziamenti precedentemente autorizzati, ma anche e sostanzialmente giustificazione nel venir meno delle ragioni e/o delle finalità assistite dal finanziamento portato in riduzione per la copertura dei nuovi oneri. Ciò deve affermarsi a maggior ragione, laddove le risorse riguardate risultino vincolate alla realizzazione di programmi approvati e finanziati dall'Unione Europea"<sup>1</sup> ed inoltre "tali specificazioni dovrebbero sia pur sinteticamente essere comunicate al Consiglio regionale da parte del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio della Giunta per essere altrettanto sinteticamente riportate nelle Relazioni tecnico-finanziarie"<sup>2</sup>.*

**1.1.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha riferito che *"La sussistenza dei margini di disponibilità sullo stanziamento del capitolo interessato per la copertura è stata verificata secondo l'ordinaria procedura interna, che prevede, oltre alla verifica della disponibilità degli stanziamenti al netto degli impegni assunti, anche quella della sussistenza di un'eccedenza rispetto alle risorse originariamente individuate, determinata da revoche, risparmi, impossibilità di utilizzo o da altri fattori"*.

## **1.2.** - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE.

Dal prospetto che precede non si evince il capitolo di nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dal capitolo 2010510016.

Al riguardo, nella D.G.R. 661/2021 di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della presente legge, si è riscontrato che le risorse, pari ad euro 20.000,00 per l'annualità 2021, sono state allocate a carico del capitolo di spesa 2050110022 *"INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R 4/2021 -ART. 6, COMMA 2, LETT. B)"*.

**1.2.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha precisato che *"La mancata individuazione del capitolo di nuova istituzione dipende dal fatto che, nella fase in cui viene predisposta la relazione tecnico finanziaria, quindi prima dell'approvazione della legge da parte del Consiglio, non si dispone del numero del capitolo di nuova istituzione. A ciò si provvede in una fase successiva, con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata in attuazione della legge regionale approvata. Nel caso specifico la Giunta regionale con deliberazione n. 661 del 24 maggio 2021 ha apportato una variazione al bilancio finanziario gestionale, prevedendo lo stanziamento di euro*

---

<sup>1</sup> Deliberazione n. 119/2021/RQ.

<sup>2</sup> V. nota precedente.

20.000,00 sul capitolo 2050110022 (*“Interventi per l’attuazione della LR 4/2021 - art. 6, comma 2, lettera b)”*).

### **1.3. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE.**

Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *“dati e i metodi utilizzati per la quantificazione”* degli oneri di spesa, come richiesto dall’articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Come già osservato da questa Sezione<sup>3</sup>, si ribadisce la necessità di una effettiva programmazione degli oneri derivanti dalla legge anche in caso di ricorso alla tecnica del *“Tetto massimo di spesa”*.

**1.3.R.** - L’Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha precisato che *“La mancata rappresentazione degli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri individuati dalla legge dipende dal fatto che, con le proposte di legge ad iniziativa dei Consiglieri regionali, a differenza di quanto accade per quelle ad iniziativa della Giunta regionale, quasi sempre si implementa nell’ordinamento regionale una nuova politica pubblica, che sarà possibile valutare, anche ai fini del fabbisogno finanziario, solo dopo una sua prima attuazione. La copertura finanziaria, pertanto, risulta connessa più alle reali disponibilità offerte dal bilancio della regione che all’applicazione di uno specifico metodo di quantificazione degli oneri. Il tetto massimo di spesa, in ogni caso, è compatibile con la programmazione di bilancio. Una maggiore precisione, poi, è assicurata nelle annualità successive, dopo aver sperimentato i concreti effetti delle nuove disposizioni”*.

### **1.4. - INCONGRUENZA TRA LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ED IL TESTO LEGISLATIVO IN ORDINE ALLA QUALIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 6.**

Mentre la Relazione tecnico-finanziaria attesta *“l’invarianza”* dell’articolo 6, dovuta al *“carattere normativo”* dello stesso, l’articolo 8 della legge, invece, autorizza, per l’esercizio 2021, la spesa di euro **20.000,00** proprio per l’attuazione degli interventi indicati ai commi 1 e 2 dell’articolo 6.

**1.4.R.** - L’Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha precisato che *“L’articolo 6 individua le procedure per l’attuazione della legge. Tali procedure comprendono, oltre all’adozione di un atto di programmazione specifico, atti di programmazione ulteriori relativi ad altre leggi regionali, configurando l’inserimento della politica specifica all’interno del più ampio quadro delle*

---

<sup>3</sup> V. nota precedente.

*politiche culturali. La dichiarazione d'invarianza discende, quindi, dal fatto che i contenuti dell'articolo sono di natura procedurale e non comportano di per sé effetti di natura finanziaria."*

## **2. Legge regionale 8 marzo 2021, n. 5 "Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 "Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici"" (B.U.R.M. 11 marzo 2021, n. 19)**

### ***L'iniziativa e i documenti pubblicati***

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 15/2021). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 marzo 2021, n. 16 (con modificazioni al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl, la proposta della III Commissione permanente (modificativa), la scheda di analisi tecnico normativa, la relazione tecnico finanziaria sulla proposta di legge e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

### ***Le disposizioni di rilievo***

La finalità della legge è quella di agevolare le attività intercettazione o recupero dei rifiuti plastici trasportati dai principali corsi d'acqua regionali.

- **L'articolo 2** (Modifica all'articolo 2 della l. reg. 33/2018) inserisce tra le azioni regionali quella di attivare progetti diretti ad intercettare o recuperare i rifiuti plastici presenti lungo i fiumi della regione, anche mediante la stipula di accordi tra l'Amministrazione regionale e i concessionari idraulici o concessionari di aree demaniali o tra la medesima e le organizzazioni di volontariato operanti in materia ambientale.

- **L'articolo 3** (Modifica all'articolo 3 della l.r. 33/2018) integra la composizione del Tavolo tecnico istituzionale già previsto all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 24/2009 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) con un rappresentante del Tavolo tecnico permanente di coordinamento dei contratti di fiume già istituito con la DGR 217 del 18 marzo 2016.

- **L'articolo 4** (Modifica all'articolo 4 della l.r. 33/2018) prevede tra i compiti del citato Tavolo tecnico istituzionale quello di promuovere la realizzazione di progetti ed interventi, anche estesi a livello di bacino idrografico, finalizzati ad evitare che i rifiuti plastici siano immessi nei corsi d'acqua regionali nonché ad intercettare tali rifiuti lungo le aste fluviali, favorendo la stipula di accordi tra la Regione e i concessionari idraulici e di aree demaniali e la modifica dei relativi disciplinari di concessione.

- **L'articolo 6** reca la clausola di invarianza finanziaria, attestante che dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

### ***La Relazione tecnico-finanziaria***

- La Relazione tecnico finanziaria, con riferimento a tutte le disposizioni contenute nella legge in esame, attesta il carattere normativo e l'assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### ***Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 3741 del 10.06.2022***

#### **2.1. - INVARIANZA FINANZIARIA PER L'ATTUABILITÀ DEGLI INTERVENTI CON LE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE.**

Nella Relazione tecnico-finanziaria, non risulterebbero espressi gli *“elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”*, come richiesto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009 e, a livello di normativa regionale dagli artt. 3 della legge regionale n. 23/2017 e 84 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato con la deliberazione n. 56 del 4 luglio 2017. Come più volte osservato da questa Sezione<sup>4</sup>, nella predetta Relazione si dovrebbero indicare, ancorché con sintetica e/o standardizzata rappresentazione, gli elementi posti alla base della attestazione di neutralità finanziaria recata dalla legge ovvero esplicitare le valutazioni preliminari nello specifico attuate dalle Strutture regionali interessate circa l'attuabilità della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**2.1.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha precisato che *“Trattandosi di legge di modifica, la dichiarazione di invarianza esprime la volontà del legislatore regionale di non destinare risorse aggiuntive all'intervento e di utilizzare quelle già stanziare.”*.

---

<sup>4</sup> V., da ultimo, Deliberazione n. 119/2021/RQ.

### **3. Legge regionale 29 aprile 2021, n. 6 "Sviluppo della comunità delle start-up innovative nella regione Marche" (B.U.R.M. 6 maggio 2021, n. 35).**

#### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 29/2021). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 aprile 2021, n. 23, le relazioni tecnico finanziarie sulla Pdl e sulla deliberazione legislativa, la proposta della II Commissione permanente (*modificativa*), i pareri espressi dalla I Commissione permanente e dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*), il parere del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (*con osservazioni*) e la scheda di analisi tecnico normativa.

#### *Le disposizioni di rilievo*

La finalità della legge è la promozione di iniziative volte a sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese start-up innovative e il rafforzamento della comunità delle start-up e della rete dei luoghi finalizzati al loro sviluppo.

- **L'articolo 3** (*Contributi per l'avvio, il consolidamento, l'aggregazione in rete delle start-up innovative*) prevede la concessione da parte della Regione di contributi alle start-up innovative per il finanziamento di determinate tipologie di progetti ivi previste.

- **L'articolo 4** (*Cultura imprenditoriale, formazione e accompagnamento manageriale*) prevede il sostegno da parte della Regione alla cultura imprenditoriale, alla formazione all'accompagnamento manageriale delle start up innovative, anche attraverso le Università, i centri di formazione e altre organizzazioni.

- **L'articolo 5** (*Altri interventi a favore delle start-up innovative*) prevede altri interventi a favore delle imprese di cui trattasi.

-**L'articolo 6** (*Sostegno all'accesso agli strumenti finanziari*) prevede che la Regione, al fine di sostenere l'accesso agli strumenti finanziari da parte delle start-up innovative, possa costituire appositi fondi e promuovere la realizzazione di portali di raccolta di capitali (crowdfunding).

-**L'articolo 7** (*Sostegno alle start-up per l'acquisizione di servizi qualificati*) prevede interventi a favore delle start - up per l'acquisizione di servizi rivolti allo sviluppo di idee, alla progettazione e all'avvio di nuove imprese, allo sviluppo di competenze organizzative, alla promozione all'estero e al rafforzamento sui mercati internazionali.

- **L'articolo 8** (*Sviluppo della comunità delle start-up e servizi comuni*) elenca i servizi e le iniziative che la Regione, anche mediante soggetti terzi specializzati, potrà realizzare e promuovere per rafforzare la comunità delle start up.
- **L'articolo 11** (*Norma finanziaria*) attesta, al comma 1, che al finanziamento di questa legge concorrono risorse regionali, statali ed europee, in quanto compatibili.
- **L'articolo 11, comma 2** autorizza, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3, per l'anno 2021, la spesa di euro 1.000.000,00 nella Missione 14, Programma 01, Titolo 2.
- **L'articolo 11, comma 3** autorizza, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera a), la spesa annua di euro 40.000,00, per gli anni 2021, 2022, 2023, nella Missione 15, Programma 3, Titolo 1.
- **L'articolo 11, comma 4**, prevede che *“all'attuazione degli interventi previsti dagli altri articoli di questa legge si provvede con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica”*.
- **L'articolo 11, comma 5**, dispone l'applicazione delle disposizioni del comma precedente anche agli interventi di cui agli articoli 3 e 4
- **L'articolo 11, comma 6**, ravvisa la copertura degli oneri autorizzati al comma 2 nelle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
- **L'articolo 11, comma 7**, individua la copertura degli oneri autorizzati al comma 3, per euro 21.000,00, per ciascuno degli anni del triennio 2021/2023, nelle risorse già iscritte a carico della Missione 15, Programma 3, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023; per euro 19.000,00 nel 2021 nella contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti già iscritti a carico della Missione 1, Programma 5, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023; per euro 19.000,00 nel 2022 ed euro 19.000,00 nel 2023 nella contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti già iscritti a carico della Missione 1, Programma 3, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
- **L'articolo 11, comma 8**, per gli esercizi successivi, rinvia l'autorizzazione delle spese relative agli interventi previsti da questa legge alla legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.



- **L'articolo 11, comma 9**, dispone che, per effetto dei commi 2 e 3, alle autorizzazioni della Tabella E allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (*Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021*), siano apportate le seguenti modifiche: la voce "Contributi per la creazione delle nuove imprese", iscritta nella Missione 14, Programma 01, e la voce "Spese per adesione al protocollo d'intesa per il progetto E-Capital", iscritta nella Missione 15, Programma 3, sono azzerate.

### La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria riconosce effetti finanziari diretti sul bilancio regionale solo agli interventi previsti dagli articoli 2 e 3. Con riferimento alle spese autorizzate dai citati articoli, la relazione attesta che i relativi importi sono "da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge".

Detti effetti finanziari sono rappresentati nelle seguenti tabelle:

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2021	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Stanziamen- to disponibile anno 2023	Nota
Missione 14 / Programma 1	2140120083	CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DELLE NUOVE IMPRESE	1.000.000,00			Già iscritto con Bilancio di previsione 2021 / 2023

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 aprile 2021, n. 23

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2021	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Stanziamen- to disponibile anno 2023	Nota
Missione 15 / Programma 3/ Titolo 1	2150310016	SPESE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO E-CAPITAL - CNI/09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	IMPORTO AUTORIZZATO CON QUESTA LEGGE

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 aprile 2021, n. 23

Inoltre, la relazione tecnico finanziaria contiene il seguente prospetto inerente alla copertura delle spese autorizzate dai citati articoli 3 e 4:

<b>PDL 29_2021 "Sviluppo delle comunità delle start up innovative nella Regione Marche"</b>
---

SPESA PREVISTA PDL 29_2021 "Sviluppo delle comunità delle start up innovative nella Regione Marche"						COPERTURA								
MISS. PROG.	CAPITOLO		COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	MISS. PROG.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITÀ COMPETENZA 2021	riduzione a copertura oneri PDL	DISPONIBILITÀ COMPETENZA 2022	riduzione a copertura oneri PDL	DISPONIBILITÀ COMPETENZA 2023	riduzione a copertura oneri PDL
14/1	2140120083	CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DELLE NUOVE IMPRESE	1.000.000			14/1	2140120083	CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DELLE NUOVE IMPRESE	1.000.000	1.000.000				
15/3	2150310016	SPESE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO ECAPITAL_CNI/09	40.000	40.000	40.000	15/3	2150310016	SPESE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO ECAPITAL_CNI/09	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
						1/3	2010310014	SPESE POSTALI; ACQUISTO DI AFFRANCATORI AUTOMATICI; AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E RITIRO DI CORRISPONDENZA TASSATA, SPESE TELEGRAFICHE - SPESA OBBLIGATORIA		0,00	200.000	19.000	200.000	19.000
						1/5	2010510017	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	792.236,44	19.000		0		0

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 aprile 2021, n. 23

Per quanto concerne gli articoli 5, 6, 7 e 8, la Relazione tecnico finanziaria attesta che gli stessi non determinano "effetti finanziari diretti sul bilancio regionale. All'eventuale finanziamento degli interventi previsti si provvederà con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento".

**Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 790139 del 21.06.2022 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche**

**3.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI O, COMUNQUE, DALL'UTILIZZO DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI.**

La Relazione tecnico-finanziaria non evidenzia i motivi della sussistenza di margini di disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri individuati dalla legge.

Come già evidenziato da questa Sezione di controllo nelle precedenti Relazioni, "Lo strumento al riguardo fondamentalmente utilizzato per la copertura finanziaria dei nuovi oneri recati dalle leggi è quello della riduzione di altri capitoli di spesa; trattandosi di risorse "interne" al bilancio regionale, le riduzioni devono quindi trovare giustificazione non solo nella disposizione normativa contabile concernente la decurtazione gli stanziamenti precedentemente autorizzati, ma anche e sostanzialmente giustificazione nel venir meno delle ragioni e/o delle finalità assistite dal finanziamento portato in

*riduzione per la copertura dei nuovi oneri”<sup>5</sup> ed inoltre “ tali specificazioni dovrebbero sia pur sinteticamente essere comunicate al Consiglio regionale da parte del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio della Giunta per essere altrettanto sinteticamente riportate nelle Relazioni tecnico-finanziarie”<sup>6</sup>.*

**3.1.R.** – L’Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha rinviato al **punto 2)** dei “Chiarimenti di carattere generali” della propria nota prot. n. 790139 del 21.06.2022, ove si precisa che *“nella relazione tecnico-finanziaria delle leggi si dà espressamente atto della disponibilità di tali stanziamenti alla data di approvazione della proposta di legge. Inoltre si evidenzia che, generalmente, per la copertura degli oneri previsti dalle leggi regionali di iniziativa della Giunta vengono utilizzati fondi disponibili già iscritti nel bilancio vigente per la medesima finalità della legge. Ciò si verifica in particolare nei casi in cui vengono abrogate leggi regionali precedentemente approvate o si provvede al riordino normativo di determinate materie. Nel caso di utilizzo delle eccedenze, invece, le strutture regionali competenti verificano l’effettiva esigenza di copertura delle spese già autorizzate e, nel caso in cui vengano rilevati risparmi di spesa o venga comunque previsto un minore utilizzo delle risorse originariamente assegnate entro il termine dell’esercizio, propongono la rimodulazione delle stesse risorse, attraverso riduzioni di stanziamenti dei capitoli per i quali è previsto il non utilizzo (impegno) e la messa a disposizione per la copertura delle nuove leggi regionali che prevedono interventi concretamente perseguibili. Riguardo al ruolo del Servizio Risorse finanziarie e bilancio, si precisa infine che, ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 8 della legge regionale 31/2001, nel caso di proposte di legge di iniziativa della Giunta, la struttura organizzativa regionale proponente predispose la relazione tecnico-finanziaria, mentre la struttura competente in materia di bilancio verifica la copertura finanziaria come illustrata nella medesima relazione. Nel caso di proposte di legge di iniziativa consiliare, invece, la struttura competente in materia di bilancio della Giunta verifica la disponibilità a carico dei capitoli segnalati dalla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e la comunica alla medesima Commissione e alla struttura della Giunta assegnataria dei capitoli di copertura”.*

**3.2.** - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE.

---

<sup>5</sup> V. Deliberazione n. 119/2021/RQ.

<sup>6</sup> V. nota precedente.

Dai prospetti che evidenziano gli effetti finanziari degli articoli di questa legge non si evincono i capitoli di spesa di nuova istituzione destinatari delle risorse da trasferire dagli stanziamenti oggetto di riduzione.

Al riguardo, nella D.G.R. 589/2021 di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della presente legge, si è verificato che le risorse sono state allocate a carico dei seguenti capitoli di spesa:

quanto ad euro 1.000.000,00 per il 2021, a carico del capitolo 2140120091 "CONTRIBUTI PER L'AVVIO E CONSOLIDAMENTO START-UP - ART. 3 DELLA LR 6/2021";

quanto ad euro 40.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, a carico del capitolo 2150310050 "CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PROMOZIONE DELLE START-UP - ART. 4, COMMA 2, LETT. A) DELLA LR 6/2021".

**3.2.R.** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha rinviato al **punto 1)** dei "Chiarimenti di carattere generali" della propria nota prot. n. 790139 del 21.06.2022, ove si precisa che *"tali capitoli si istituiscono con la delibera di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della legge. Pertanto, al momento della redazione della relazione tecnico-finanziaria finale da parte della competente struttura consiliare non è ancora disponibile il numero del nuovo capitolo, ma solo il numero della scheda tecnica tramite la quale la competente struttura della Giunta ha proceduto alla creazione dell'anagrafica del capitolo (che è la fase propedeutica per la successiva istituzione del capitolo con delibera di variazione del Bilancio finanziario gestionale)"*.

**3.3.** - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE.

Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *"dati e i metodi utilizzati per la quantificazione"* degli oneri di spesa, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Come già osservato da questa Sezione<sup>7</sup>, si ribadisce la necessità di una effettiva programmazione degli oneri derivanti dalla legge anche in caso di ricorso alla tecnica del *"Tetto massimo di spesa"*.

---

<sup>7</sup> V. nota precedente.

**3.3.R.** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha rinviato al **punto 3)** dei "Chiarimenti di carattere generali" della propria nota prot. n. 790139 del 21.06.2022, ove si precisa che *"generalmente la quantificazione dei predetti oneri rappresenta l'indicazione del tetto massimo di spesa compatibile con la programmazione di bilancio. Si precisa inoltre che le strutture proponenti effettuano preliminarmente le necessarie verifiche circa l'adeguatezza delle quantificazioni con gli interventi che intendono realizzare"*.

**3.4** - MANCATA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 5, 6, 7 E 8 E GENERICA INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI INTERVENTI IVI PREVISTI.

La legge non quantifica gli oneri derivanti dagli artt. 5, 6, 7, e 8 e la relazione tecnico finanziaria si limita ad attestare che gli interventi previsti dagli stessi articoli non determinano effetti finanziari diretti sul bilancio regionale senza fornire motivazioni al riguardo. Tuttavia, l'art. 11, comma 4, della legge prevede genericamente che *"All'attuazione degli interventi previsti dagli altri articoli di questa legge si provvede con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica."*.

**3.4.R.** - La struttura regionale proponente ha specificato che *"La legge regionale n.6/2021, ha natura programmatica e disciplina in modo organico la materia delle start-up"*.

La medesima struttura ha inoltre precisato che *"gli articoli da 5 a 8 individuano i possibili interventi attivabili per il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1 e troveranno attuazione se e quando si renderanno disponibili le risorse dell'Unione europea e statale compatibili con le finalità della legge e le ulteriori risorse regionali."*

*In sede di prima attuazione, la legge regionale 6 autorizza (all'articolo 11) solo il finanziamento per la realizzazione degli interventi disciplinati all'articolo 3 e 4 (comma 2 lettera a). Il comma 4, della disposizione finanziaria, precisa inoltre che <All'attuazione degli interventi previsti dagli altri articoli di questa legge si provvede con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.>"*.

#### **4. Legge regionale 20 maggio 2021, n. 7 "Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche" (B.U.R.M. 27 maggio 2021, n. 40).**

##### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 18/2021). Alla citata proposta di legge è stata abbinata un'ulteriore proposta anch'essa di iniziativa consiliare (n. 17/2021).

Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla Pdl n. 18, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 maggio 2021, n. 24, la proposta della IV Commissione permanente (recante il testo unificato), il parere espresso dal Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche (con osservazioni), il parere della I Commissione assembleare permanente del 19 aprile 2021 (con l'osservazione che "lo stanziamento indicato per la copertura della spesa relativa all'annualità 2021 risulta già impegnato" e la conseguente proposta di modifica), l'ulteriore parere della I Commissione assembleare permanente del 26 aprile 2021 (senza osservazioni), la relazione tecnico finanziaria sulle proposte di legge nel testo unificato e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

##### *Le disposizioni di rilievo*

La finalità della legge è la tutela dei soggetti in condizione di fragilità causata da patologie oncologiche anche attraverso l'erogazione di un rimborso delle spese per la cura di dette patologie.

- **L'articolo 7** (Disposizioni finanziarie), **comma 1**, autorizza, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, le seguenti spese:

- a) euro 1.885.000,00 per il 2021;
- b) euro 2.450.000,00 per il 2022;
- c) euro 2.450.000,00 per il 2023.

- **L'articolo 7, comma 2**, individua la copertura degli oneri autorizzati nell'utilizzo di quota parte delle somme iscritte a carico della Missione 13, Programma 7, del bilancio di previsione 2021/2023.

- **L'articolo 7, comma 3**, prevede che, a decorrere dagli anni successivi al 2023, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

##### *La Relazione tecnico-finanziaria*

- La Relazione tecnico-finanziaria rappresenta gli effetti finanziari derivanti dalla presente legge e le relative modalità di copertura nella seguente tabella:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione/ Programma/ Capitolo	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Missione/ Programma/ Capitolo	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Competenza anni successivi al 2023
Missione 13/ Programma 7	1.885.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	Missione 13/ Programma 7/ Capitolo 2130710175	1.885.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	Legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 maggio 2021, n. 24

### ***Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 3741 del 10.06.2022***

#### **4.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ' OTTENUTE DALL'UTILIZZO DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI.**

La Relazione tecnico-finanziaria non evidenzia i motivi della sussistenza di margini di disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri individuati dalla legge.

**4.1.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.1.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021.

#### **4.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE.**

Dal prospetto che evidenzia gli effetti finanziari degli articoli di questa legge non si evince il capitolo di spesa di nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dallo stanziamento oggetto di riduzione.

Al riguardo, nella D.G.R. 754/2021 di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della presente legge, si è riscontrato che le risorse, pari a: euro 1.885.000,00 per l'annualità 2021, euro 2.450.000,00 per l'annualità 2022 e ad euro 2.450.000,00 per l'annualità 20223, sono state allocate a carico del capitolo di spesa 2130710186 "L.R 7, 20/05/2021. RIMBORSO DELLE SPESE A SUPPORTO DELLE CURE ONCOLOGICHE".

**4.2.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.2.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021 ed ha aggiunto che "La Giunta regionale con deliberazione n. 754 del 14 giugno 2021 ha apportato una

*variazione al bilancio finanziario gestionale prevedendo, per gli anni 2021, 2022 e 2023, rispettivamente lo stanziamento di euro 1.885.000,00, euro 2.450.000,00 e euro 2.450.000,00 sul capitolo 2130710186 (L.R. n.7, 20/05/2021 - Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche)”.*

**4.3. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE.**

Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *“dati e i metodi utilizzati per la quantificazione”* degli oneri di spesa, come richiesto dall’articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009.

**4.3.R.** - L’Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.3.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021.



## **5. Legge regionale 11 giugno 2021, n. 9 "Disposizioni relative agli operatori sociosanitari. Istituzione dell'elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione" (B.U.R.M. 17 giugno 2021, n. 46)**

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 32/2021). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla Pdl, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 giugno 2021, n. 27 (con modificazioni al testo della proposta), la proposta della IV Commissione permanente (modificativa), la scheda di analisi tecnico normativa, la relazione tecnico finanziaria sulla proposta di legge e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

### *Le disposizioni di rilievo*

La finalità della legge è quella di assicurare il monitoraggio della figura dell'operatore sociosanitario in ambito regionale e valorizzare le competenze di coloro che conseguono l'attestato di qualifica professionale.

- **L'articolo 2** (Elenco regionale) istituisce presso la Giunta regionale l'elenco telematico degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la relativa formazione e dispone che la Giunta, previo parere della Commissione assembleare competente, definisca:

- a) le modalità di gestione e aggiornamento dell'elenco, nonché le modalità di iscrizione;
- b) i corsi attivi sul territorio;
- c) il modello di domanda di iscrizione e le modalità di presentazione.

- **L'articolo 3** (Controlli) prevede specifici controlli assicurati dalla Regione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sui corsi effettuati dagli enti accreditati per la formazione.

- **L'articolo 6** reca la clausola di invarianza finanziaria, attestante che dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### *La Relazione tecnico-finanziaria*

- La Relazione tecnico finanziaria, con riferimento a tutte le disposizioni contenute nella legge in esame, attesta il carattere normativo e l'assenza di oneri a carico del bilancio regionale.

*Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 3741 del 10.06.2022*

**5.1. - INVARIANZA FINANZIARIA PER L'ATTUABILITÀ DEGLI INTERVENTI CON LE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE.**

Nella Relazione tecnico-finanziaria, non risulterebbero espressi gli *“elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”*, come richiesto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009 e, a livello di normativa regionale dagli artt. 3 della legge regionale n. 23/2017 e 84 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato con la deliberazione n. 56 del 4 luglio 2017. Come più volte osservato da questa Sezione<sup>8</sup>, nella predetta Relazione si dovrebbero indicare, ancorché con sintetica e/o standardizzata rappresentazione, gli elementi posti alla base della attestazione di neutralità finanziaria recata dalla legge ovvero esplicitare le valutazioni preliminari nello specifico attuate dalle Strutture regionali interessate circa l'attuabilità della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**5.1.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha precisato che *“Le attività che la legge regionale pone a carico delle strutture della Giunta regionale non sono particolarmente onerose. La stessa Giunta, infatti, già raccoglie, per finalità interne, le informazioni che devono essere inserite nell'elenco regionale. In questo ambito, inoltre, interventi di efficientamento e di digitalizzazione consentono di escludere oneri aggiuntivi rispetto a quelli attualmente sostenuti”*.

---

<sup>8</sup> V., da ultimo, Deliberazione n. 119/2021/RQ.

## **6. Legge regionale 11 giugno 2021, n. 10 "Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili" (B.U.R.M. 17 giugno 2021, n. 46).**

### ***L'iniziativa e i documenti pubblicati***

L'iniziativa è stata consiliare (*Pdl n. 41/2021*). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla proposta di legge, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 giugno 2021, n. 27, le relazioni tecnico finanziarie sulla Pdl e sulla deliberazione legislativa, la proposta della III Commissione permanente (*modificativa*), il parere espresso dalla I Commissione permanente (*senza osservazioni*), i pareri (*con osservazioni*) espressi dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro e dal Consiglio delle Autonomie Locali e la scheda di analisi tecnico normativa.

### ***Le disposizioni di rilievo***

La finalità della legge è il sostegno della generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e il suo autoconsumo al fine di perseguire l'obiettivo di decarbonizzare l'economia regionale, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili.

- **L'articolo 5** (*Azioni regionali di promozione e sostegno finanziario*) elenca le modalità attraverso le quali la Regione promuove e favorisce l'attivazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER).

- **L'articolo 9** (*Disposizioni finanziarie*) attesta, al comma 1, che al finanziamento di questa legge concorrono risorse europee, statali e regionali in quanto compatibili con le finalità della legge medesima.

- **L'articolo 9, comma 2** autorizza, per l'attuazione di questa legge, per l'anno 2022, la spesa di euro 20.000,00.

- **L'articolo 9, comma 3**, prevede che, per gli anni successivi, la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio

- **L'articolo 9, comma 4**, individua la copertura della spesa autorizzata nella riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 01 e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 17, Programma 01, Titolo 1 per euro 5.000,00 e Titolo 2 per euro 15.000,00.

**La Relazione tecnico-finanziaria**

- La relazione tecnico-finanziaria riconosce effetti finanziari solo agli interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. a) e d). Con riferimento alle spese autorizzate dai citati articoli, la Relazione attesta che "nella lettera a) viene prevista l'erogazione di contributi regionali a sostegno della fase di attivazioni / costituzione delle due configurazioni, con particolare riferimento alla relativa progettazione e alla realizzazione degli impianti in questione. Le risorse finanziarie destinate a tale scopo costituiscono quota parte (15.000 euro, Titolo 2 – spese di investimento) della spesa autorizzata, ai sensi dell'articolo 9, per l'anno 2022 pari a 20 mila euro. Nella lettera d) viene posto in capo alla Regione l'onere di svolgere azioni di comunicazione dirette a favorire la diffusione dei gruppi di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche rinnovabili. Le risorse finanziarie destinate a tali finalità costituiscono quota parte (5.000 euro Titolo 1- spese correnti) della suddetta spesa autorizzata, ai sensi dell'art. 9, per l'anno 2022. Le altre azioni regionali previste nelle lettere b) e c) del medesimo comma 1 hanno carattere normativo e non comportano impatti finanziari nel bilancio regionale."

Detti effetti finanziari sono rappresentati nella seguente tabella:

Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo														
SPESA PREVISTA						COPERTURA								
MISS. PROG. titolo	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	MISS. PROG.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILI TA' COMPETENZA 2021	riduzione a copertura oneri PDL	DISPONIBILITA' COMPLETENZA 2022	riduzione a copertura oneri PDL	DISPONIBILI TA' COMPETENZA 2023	riduzione a copertura oneri PDL
17/1 Tit. 1	CNI			5.000,00		20/1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R. 11/12/2001, n. 31)			507.243,72	20.000,00		
17/1 Tit. 2	CNI			15.000,00										
			0,00	20.000,00	0,00							20.000,00		

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 giugno 2021, n. 27

**Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 3741 del 10.06.2022**

**6.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI.**

La Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - allo specifico "Fondo di riserva per le spese obbligatorie". Al riguardo, come già più volte rilevato da questa Sezione<sup>9</sup>, deve ribadirsi la specifica funzione del fondo di cui trattasi, nella prospettiva del

<sup>9</sup> V., da ultimo, Deliberazione n. 119/2021/RQ.

perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale, nonché la natura sostanzialmente vincolata delle risorse destinate alle spese obbligatorie.

**6.1.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.1.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021 ed ha aggiunto che *“La riduzione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie rientra nella fattispecie indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), considerato che non si tratta di prelievo dal Fondo mediante atti amministrativi. Infatti, data la valenza autorizzatoria del bilancio di previsione, la riduzione degli stanziamenti con legge si configura come riduzione di precedente autorizzazione legislativa di spesa”*.

## **6.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE.**

Dai prospetti che evidenziano gli effetti finanziari degli articoli di questa legge non si evincono i capitoli di spesa di nuova istituzione destinatari delle risorse da trasferire dallo stanziamento oggetto di riduzione.

Al riguardo, nella D.G.R. 1050/2021 di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della presente legge, si è verificato che le risorse sono state allocate a carico dei seguenti capitoli di spesa:

quanto ad euro 5.000,00 per l'annualità 2022, a carico del capitolo 2170110034 *“SPESE CORRENTI PER INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'ISTITUZIONE DEI GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO DA FONTI RINNOVABILI E DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI. ATTUAZIONE LR 10/2021 - CNI/21”*;

quanto ad euro 15.000,00 per l'annualità 2022, a carico del capitolo 2170120051 *“SPESE DI INVESTIMENTO PER INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'ISTITUZIONE DEI GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO DA FONTI RINNOVABILI E DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI. ATTUAZIONE LR 10/2021 - CNI/21”*.

**6.2.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.2.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021 ed ha aggiunto che *“La Giunta regionale, con deliberazione n. 1050 del 2 settembre 2021, ha apportato una variazione al bilancio finanziario gestionale prevedendo, per l'annualità 2022, gli stanziamenti di euro*

5.000,00 ed euro 15.000,00 rispettivamente sui capitoli 2170110034 (*Spese correnti per interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili – Attuazione LR 10/2021 – CNI/21*) e 2170120051 (*Spese di investimento per interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili – Attuazione LR 10/2021 – CNI/21*)”.

### **6.3. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE.**

Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i “*dati e i metodi utilizzati per la quantificazione*” degli oneri di spesa, come richiesto dall’articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009.

**6.3.R.** - L’Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.3.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021.

## **7. Legge regionale 25 giugno 2021, n. 13 "Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (B.U.R.M. 28 giugno 2021, n. 50).**

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 58/2021). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla proposta di legge, la proposta della II Commissione permanente, i pareri (*senza osservazioni*) espressi dalla I Commissione permanente, dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro e dal Consiglio delle Autonomie Locali, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 giugno 2021, n. 29, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl nel testo licenziato dalla II Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

### *Le disposizioni di rilievo*

La legge contiene disposizioni volte a fronteggiare la crisi socio-economica legata all'emergenza pandemica da COVID - 19 che ha messo in difficoltà le attività commerciali ed imprenditoriali.

- **L'articolo 6** (*Fondo per il microcredito imprenditoriale*), al comma 1, prevede l'attivazione ad opera della Regione di un fondo per il micro-credito imprenditoriale.
- **L'articolo 6, comma 3**, stabilisce l'ammontare del Fondo, in sede di prima applicazione, nell'ammontare massimo di euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2021/2022.
- **L'articolo 6, comma 4**, dispone l'iscrizione di risorse per l'anno 2021 a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 1 per euro 170.000,00 e Titolo 3 per euro 1.830.000,00; per l'anno 2022 a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 3 per euro 2.000.000,00; per gli anni successivi rinvia alla legge di approvazione del bilancio.
- **L'articolo 6, comma 5**, dispone che, a decorrere dal 2023, i recuperi dei prestiti concessi verranno iscritti al Titolo 5 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio sulla base della rendicontazione del soggetto gestore.
- **L'articolo 7** (*Variazioni alle entrate e alle spese del bilancio di previsione 2021/2023*), al comma 1, dispone che, al prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie del bilancio di previsione 2021/2023 siano apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 1 "Variazioni alle entrate del bilancio 2021/2023", allegata alla legge.

Detta Tabella prevede variazioni di competenza in entrata, per l'anno 2022, pari ad euro 10.436.802,63 e, per l'anno 2023, pari ad euro 10.437.051,32. La stessa Tabella prevede, per l'anno 2021, variazioni di competenza e di cassa pari a zero.

- **L'articolo 7, comma 2**, dispone che, al prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli del bilancio di previsione 2021/2023 siano apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 2 "Variazioni alle spese del bilancio 2021/2023", allegata alla legge.

Detta Tabella prevede variazioni di competenza in spesa, per l'anno 2022, pari ad euro 10.436.802,63 e, per l'anno 2023, pari ad euro 10.437.051,32. La stessa Tabella evidenzia, per l'anno 2021, numerose variazioni compensative di competenza e di cassa tra Missioni, complessivamente pari a zero.

- **L'articolo 8** (*Modifiche alle leggi regionali 53/2020 e 54/2020*) autorizza le variazioni alle tabelle di autorizzazione contenute nelle leggi regionali 31 dicembre 2020, n. 53 (*Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021*) e 31 dicembre 2020, n. 54 (*Bilancio di previsione 2021-2023*), conseguenti alle variazioni autorizzate dagli articoli 6 e 7.

- **L'articolo 9** (*Disposizioni finanziarie*) attesta che ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle variazioni autorizzate da questa legge si fa fronte con le riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2021/2023 e con le variazioni iscritte nello stato di previsione dell'entrata, come risulta dagli allegati a questa legge.

### **La Relazione tecnico-finanziaria**

- La Relazione tecnico-finanziaria rappresenta gli oneri finanziari derivanti dall'articolo 6 nelle seguenti tabelle:

Missione Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	VARIAZIONE stanziamento anno 2021	VARIAZIONE stanziamento anno 2022	Nota
Missione 14 Programma 1 Titolo 3	2140130007	Fondo per lo sviluppo del microcredito CNI 2021	1.830.000,00	2.000.000,00	Quota parte del fondo per il microcredito iscritto con questa legge per la concessione di microcrediti alle piccole imprese
Missione 14	2140110218	Fondo per lo	170.000,00		Quota parte del fondo per



Programma 1 Titolo 1		sviluppo del microcredito - quota corrente / spese di gestione CNI 2021			il microcredito iscritto con questa legge per le spese di gestione
			2.000.000,00	2.000.000,00	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 giugno 2021, n. 29

La stessa Relazione attesta che alla copertura si provvede, nell'ambito delle variazioni approvate da questa legge, a carico delle risorse già iscritte ai capitoli sotto evidenziati che presentano la necessaria disponibilità:

Missione / Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2021	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Nota
Missione 14 Programma 1 Titolo 3	2140130004	Fondo per il microcredito gestione regionale legge regionale 20/2003	1.000.000,00	1.000.000,00	Stanziamen- to già scritto nel bilancio vigente - interamente disponibile alla data di approvazione della proposta
Missione 14 Programma 1 Titolo 2	2140120045	Contributi al fondo garanzia per le PMI-20/2003	1.000.000,00	1.000.000,00	Stanziamen- to già scritto nel bilancio vigente - interamente disponibile alla data di approvazione della proposta
			2.000.000,00	2.000.000,00	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 giugno 2021, n. 29

Quanto all'articolo 7, la Relazione illustrativa alla Pdl attesta che lo stesso "apporta variazioni urgenti, richieste dalle strutture competenti, al bilancio di previsione per far fronte ad esigenze emerse nei primi mesi dell'esercizio 2021. Si tratta di variazioni compensative urgenti di fondi regionali per le quali occorre procedere con legge ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di variazioni di bilancio e di variazioni di entrata/spesa (per complessivi 10.436.802,63 nel 2022 e 10.437.051,32 nel 2023) relative alla contabilizzazione dei fondi statali di cui alla legge 145/2018, articolo 1, commi 134 e segg., così come modificata dal comma 809 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", che assegna maggiori risorse alle Regioni; di seguito il quadro sinottico relativo alla contabilizzazione delle risorse statali".

Missione		Programma		2022	2023
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	4.000.000,00	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	6.436.802,63	10.437.051,32
				<b>10.436.802,63</b>	<b>10.437.051,32</b>

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 giugno 2021, n. 29

***Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con note prot. 3741 del 10.06.2022 del Consiglio-Assemblea legislativa e prot. 790139 del 21.06.2022 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche***

**7.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ' OTTENUTE DALL'UTILIZZO DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI.**

La Relazione tecnico-finanziaria non evidenzia i motivi della sussistenza di margini di disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri individuati dall'articolo 6 della legge.

**7.1.R. - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.1.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021.**

**7.2. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE.**

Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i "dati e i metodi utilizzati per la quantificazione" degli oneri di spesa indicati nell'articolo 6, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009.

**7.2.R. - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.3.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021.**

**7.3. - FINANZIAMENTO DI SPESE DI PARTE CORRENTE CON RISORSE DI PARTE CAPITALE.**

Dal prospetto sopra riportato attinente alla copertura delle spese per il fondo per il micro-credito imprenditoriale, si evince che, per la copertura delle spese di gestione di tale fondo (quota corrente del fondo), vengono utilizzate, tra l'altro, risorse derivanti dalla riduzione del capitolo n. 2140120045 e, quindi, originariamente destinate al finanziamento di investimenti.

**7.3.R.** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha precisato che *"il capitolo di copertura 2140120045 rientra tra i capitoli di investimento finanziati con il margine corrente 2021-2023, come si evince dall'Allegato b) della Nota integrativa del bilancio 2021-2023 "Previsioni di competenza 2021, 2022 e 2023 degli investimenti finanziati con il margine corrente", pagina 26437 del BUR n. 111 del 31/12/2021"*.

#### **7.4. - INCONGRUENZE DATI.**

Si rileva che nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, a differenza di quanto rappresentato nella Relazione tecnico-finanziaria, i capitoli 2140130007 e 2140110218 risultano avere, alla data di approvazione della legge, stanziamenti pari a zero.

**Risposta non pervenuta**

## **8. Legge regionale 8 luglio 2021, n. 15 "Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti" (B.U.R.M. 15 luglio 2021, n. 55).**

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 36/2021). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla proposta di legge, la proposta della II Commissione permanente (con modificazioni), i pareri (senza osservazioni) espressi dalla I Commissione permanente e dal Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche e l'ulteriore parere (con osservazioni) del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro, la scheda di analisi tecnico normativa, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 luglio 2021, n. 31, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl nel testo licenziato dalla II Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

### *Le disposizioni di rilievo*

La finalità della legge è promuovere la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi.

- **L'articolo 3** (Osservatorio dei prezzi e delle attività produttive), al comma 1, dispone l'istituzione, presso la struttura organizzativa regionale competente, dell'Osservatorio regionale dei prezzi e delle attività produttive.
- **L'articolo 3, comma 4**, prevede che la Giunta regionale possa istituire borse di studio e borse lavoro per le attività dell'Osservatorio al fine di facilitare la collaborazione con università e centri di ricerca, nonché attivare tirocini formativi per giovani laureati nei settori di competenza.
- **L'articolo 3, comma 6**, statuisce l'assenza di indennità e rimborsi spese per la partecipazione all'Osservatorio.
- **L'articolo 3, comma 7**, stabilisce che all'attuazione degli interventi di cui al comma 4 si provveda "con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 2, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica".

- **L'articolo 4** (*Comitato regionale dei consumatori e degli utenti*) regola la composizione del Comitato predetto, già istituito con la legge regionale 23 giugno 2009, n. 14, e stabilisce la gratuità della partecipazione allo stesso.
- **L'articolo 5** elenca i compiti del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti.
- **L'articolo 6** (*Associazioni dei consumatori e degli utenti*) elenca le attività che competono a dette associazioni.
- **L'articolo 7** prevede l'istituzione, presso la struttura organizzativa regionale competente, del registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, stabilisce i requisiti per ottenere l'iscrizione e dispone che la struttura organizzativa regionale competente possa effettuare verifiche a campione sul possesso degli stessi.
- **L'articolo 8** (*Contributi alle associazioni*) prevede il sostegno alle associazioni iscritte nel registro di cui al precedente articolo per la realizzazione dei progetti, dei programmi e delle attività di cui all'articolo 6.
- **L'articolo 8, comma 5**, in sede di prima attuazione, dispone il finanziamento per l'anno 2022 degli interventi previsti da questo articolo con le risorse regionali già iscritte per la medesima finalità a carico della Missione 14, Programma 2, Titolo 1, per complessivi euro 60.000,00.
- **L'articolo 8, comma 6**, prevede che gli interventi di questo articolo possano altresì essere finanziati *“con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscriverne a carico della Missione 14, Programma 2, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica”*.
- **L'articolo 9** (*Informazione e formazione*) prevede il sostegno, da parte della Giunta regionale, di progetti volti ad una corretta informazione e sensibilizzazione dei consumatori e utenti e alla qualificazione e all'aggiornamento professionale dei soggetti interessati agli effetti della tutela e della promozione dei diritti dei consumatori ed utenti.
- **L'articolo 9, comma 3**, stabilisce che *“all'attuazione degli interventi previsti da questo articolo si provvede con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscriverne a carico della Missione 14, Programma 2, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica”*.
- **L'articolo 10** (*Collaborazioni e sinergie con altri soggetti*) indica le forme di collaborazione con vari enti che la Giunta regionale può attivare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di questa legge nonché la possibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di

conferimento di incarichi, di avvalersi di esperti di accertata competenza tecnico-scientifica nel settore.

- **L'articolo 10, comma 2**, individua le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti da questo articolo in quelle *“provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 2, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica”*.

- **L'articolo 12 (Disposizioni finanziarie)**, al comma 1, stabilisce che al finanziamento di questa legge concorrano risorse regionali, statali e dell'Unione europea, in quanto compatibili.

- **L'articolo 12, comma 2**, per l'anno 2022, autorizza la spesa di euro 60.000,00 per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 8, nella Missione 14, Programma 02, Titolo 1.

- **L'articolo 12, comma 3**, individua le risorse per l'attuazione degli interventi previsti dagli altri articoli di questa legge in quelle *“provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 2, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità pubblica”*.

- **L'articolo 12, comma 4**, dispone l'applicazione delle disposizioni del comma precedente anche agli interventi previsti dall'articolo 8.

- **L'articolo 12, comma 5**, individua la copertura degli oneri autorizzati al comma 2 nelle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 14, Programma 02, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

- **L'articolo 12, comma 6**, per quanto concerne l'autorizzazione delle spese relative agli interventi previsti da questa legge per gli esercizi successivi, rinvia alle leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

- **L'articolo 12, comma 7**, stabilisce, per effetto del comma 2, l'azzeramento dell'autorizzazione prevista per l'anno 2022 nella Tabella A della legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (*Bilancio di previsione 2021-2023*), per il finanziamento della l.r. 14/2009 *“Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti”* iscritta nella Missione 14, Programma 02.

### ***La Relazione tecnico-finanziaria***

- La relazione tecnico-finanziaria rappresenta gli oneri finanziari derivanti dall'articolo 8 e la relativa copertura nella seguente tabella:

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento disponibile anno 2022	Nota
Missione 14 / Programma 1	2140210015	INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI - CNI/15	60.000,00	Già iscritto con Bilancio di previsione 2021 / 2023 interamente disponibile

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 luglio 2021, n. 31

Inoltre, la citata Relazione precisa che gli oneri autorizzati dagli articoli 8 e 12, comma 2, sono da intendersi come *“limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge”*.

***Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 790139 del 21.06.2022 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche***

**8.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ OTTENUTE DALL'UTILIZZO DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI.**

La Relazione tecnico-finanziaria non evidenzia i motivi della sussistenza di margini di disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri individuati dall'articolo 8 della legge.

**8.1.R - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha rinviato al punto 2) dei “Chiarimenti di carattere generali” riportati nella scheda relativa alla l. reg. n. 6/2021 alla quale si rinvia.**

**8.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE.**

Dal prospetto che evidenzia gli effetti finanziari degli articoli di questa legge non si evince il capitolo di spesa di nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dallo stanziamento oggetto di riduzione.

Al riguardo, nella D.G.R. 1339/2021 di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della presente legge, si è riscontrato che le risorse, pari ad euro 60.000,00 per l'annualità 2022, sono state allocate a carico del capitolo di spesa 2140210045 *“INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI”*.

**8.2.R** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha rinviato al **punto 1)** dei "Chiarimenti di carattere generali" riportati nella scheda relativa alla l. reg. n. 6/2021 alla quale si rinvia.

**8.3.** - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE.

Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *"dati e i metodi utilizzati per la quantificazione"* degli oneri di spesa, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Come già osservato da questa Sezione<sup>10</sup>, si ribadisce la necessità di una effettiva programmazione degli oneri derivanti dalla legge anche in caso di ricorso alla tecnica del *"Tetto massimo di spesa"*.

**8.3.R** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha rinviato al **punto 3)** dei "Chiarimenti di carattere generali" riportati nella scheda relativa alla l. reg. n. 6/2021 alla quale si rinvia.

**8.4.** - MANCATA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI: 3, COMMA 4, 9, E 10 E GENERICA INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI INTERVENTI IVI PREVISTI.

Gli articoli 3, comma 4, 9 e 10 non quantificano gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi contemplati dagli stessi, pur prevedendo genericamente che, a tal fine, *"si provvede con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 2, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica"*.

In maniera altrettanto approssimativa e senza effettuare la quantificazione degli oneri finanziari, l'articolo 12, comma 3, prevede che *"All'attuazione degli interventi previsti dagli altri articoli di questa legge si provvede con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 2, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità pubblica."*

---

<sup>10</sup> V. nota precedente.



**8.4.R.** - La struttura regionale competente ha comunicato quanto segue: *“Si evidenzia preliminarmente che si tratta di una legge a carattere programmatico che disciplina in modo organico la materia. In virtù della natura programmatica della legge, gli articoli 3, comma 4, (comma 9 non c'è) e 10 individuano tutti i possibili interventi attivabili per il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1. In sede di prima attuazione, la normativa regionale autorizza solo il finanziamento per la realizzazione degli interventi disciplinati all'articolo 8. In termini di autorizzatori, infatti il comma 2 dell'articolo 12 <Norma finanziaria> , autorizza la spesa solo per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 8 e corrispondentemente ne indica, al comma 5, la copertura; coerentemente alla disposizione finanziaria, solo l'articolo 8, al comma 5 dà atto del finanziamento, in sede di prima attuazione, con le risorse già iscritte nel bilancio vigente a carico della Missione 14, Programma 2, Titolo 1. Gli interventi individuati dagli altri articoli troveranno invece attuazione se e quando si renderanno disponibili le risorse dell'Unione europea e statale compatibili con le finalità della legge e le ulteriori risorse regionali”.*

**8.5.** - MANCATA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PREZZI (ART. 3) E DEL COMITATO REGIONALE DEI CONSUMATORI E UTENTI (ART. 4).

Pur specificando la gratuità della partecipazione a detti organismi, la legge non quantifica gli oneri di funzionamento degli stessi e non indica le risorse per farvi fronte né la Relazione tecnico finanziaria attesta l'assenza di oneri o di maggiori oneri indicandone le motivazioni.

**8.5.R.** - La struttura regionale competente ha comunicato quanto segue: *“Si precisa che, in base all'art. 3 della l. r. 15/2021, L'Osservatorio dei prezzi e della attività produttive è istituito presso la struttura organizzativa regionale competente e pertanto è un organismo interno all'amministrazione regionale che per lo svolgimento delle attività si avvale dei propri dipendenti senza oneri aggiuntivi. Analogamente non sono previsti oneri per la partecipazione al Comitato di cui all'art. 4 l.r. 15/2021 come espressamente indicato all'art 4, comma 8.*

*Con DGRM 1300 del 3 novembre 2021, la Giunta regionale ha approvato l'allegato A concernente la determinazione della composizione, delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio dei Prezzi e delle Attività Produttive, in attuazione di quanto previsto dall'Articolo 3 della L.R. n. 15/2021. Tale deliberazione conferma la struttura sopra descritta, anche in relazione all'assenza di oneri per la partecipazione e funzionamento dell'Osservatorio”.*

**8.6. - MANCATA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E UTENTI (ART. 7).**

Al riguardo, si richiamano le considerazioni di cui al punto precedente.

**8.6.R.** - La struttura regionale competente ha comunicato quanto segue: *“Il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti è istituito presso la struttura organizzativa regionale competente (art 7 l.r. 15/2021); la struttura regionale competente, pertanto, provvede alla sua istituzione ed ai successivi adempimenti. Con DGR 1299/2021 la Giunta regionale ha approvato i requisiti e le modalità per l’iscrizione e la cancellazione dal suddetto Registro. Dagli artt. 10 e seguenti dell’allegato 1 si evince che le attività di iscrizione, aggiornamento annuale del registro e cancellazione sono a carico della struttura regionale competente; pertanto non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale per l’istituzione e gestione del Registro”.*

## **9. Legge regionale 30 luglio 2021, n. 17 "Istituzione dell'itinerario ebraico marchigiano" (B.U.R.M. 5 agosto 2021, n. 61).**

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 38/2021). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla proposta di legge, la proposta della I Commissione permanente (con modificazioni), i pareri (senza osservazioni) espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali e dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro, la scheda di analisi tecnico normativa, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 luglio 2021, n. 33, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl nel testo licenziato dalla I Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

### *Le disposizioni di rilievo*

La finalità della legge è promuovere la memoria storica del popolo ebraico nelle Marche e sostenere gli interventi di promozione e valorizzazione dei siti storico-culturali ed architettonici ebraici presenti nel territorio regionale

- **L'articolo 3** (*Interventi*) indica gli interventi che la Regione promuove e concorre a finanziare.
- **L'articolo 5** istituisce il Comitato per l'itinerario ebraico marchigiano per il coordinamento degli interventi previsti da questa legge, specificando che i suoi componenti ricoprono l'incarico a titolo gratuito.
- **L'articolo 7** (*Disposizioni finanziarie*), al comma 1, stabilisce che al finanziamento degli interventi di questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.
- **L'articolo 7, comma 2**, per l'anno 2021, autorizza la spesa di euro 15.000,00 per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge.
- **L'articolo 7, comma 3**, individua la copertura degli oneri autorizzati al comma 2 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 1, del bilancio di previsione 2021/2023 e contestuale equivalente incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 05, Programma 02.
- **L'articolo 7, comma 4**, per gli esercizi successivi al 2021, rinvia l'autorizzazione delle spese alle leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.

### *La Relazione tecnico-finanziaria*

- La relazione tecnico-finanziaria riconosce effetti finanziari solo all'articolo 3 rappresentandoli nella seguente tabella:

Deliberazione legislativa "Istituzione dell'itinerario ebraico marchigiano" _richiesta verifica disponibilità capitolo al 9/6/2021																
SPESA PREVISTA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA "Istituzione dell'itinerario ebraico marchigiano"						COPERTURA										
MISS/ PROG/ ITT.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETEN ZA 2021	COMPETEN ZA 2022	COMPETEN ZA 2023	MISS. PROG.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILI TA' COMPETEN ZA 2021	RIDUZIONE A COPERTUR A ONERI	DISPONI BILITA' COMPE TENZA 2022	RIDUZIO NE A COPERT URA ONERI	DISPONIBILI TA' COMPETEN ZA 2023	RIDUZIO NE A COPERT URA ONERI	ANNI SUCCESS IVI	
5/2 Tit. 1	CNI		15.000	Legge di bilanci	Legge di bilancio	20/1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R. 11/12/2001, n. 31)	418.456,47	-15.000		Legge di bilancio		Legge di bilancio	Legge di approvazione del bilancio	
			15.000											-15.000		

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 luglio 2021, n. 33

Inoltre, la citata Relazione precisa che *"la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 7"*.

### ***Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 3741 del 10.06.2022***

#### **9.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI.**

La Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - allo specifico "Fondo di riserva per le spese obbligatorie". Al riguardo, come già più volte rilevato da questa Sezione<sup>11</sup>, deve ribadirsi la specifica funzione del fondo di cui trattasi, nella prospettiva del perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale, nonché la natura sostanzialmente vincolata delle risorse destinate alle spese obbligatorie.

**9.1.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 6.1.** della scheda relativa alla l. reg. n. 10/2021.

#### **9.2. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE.**

Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *"dati e i metodi utilizzati per la quantificazione"* degli oneri di spesa, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Come già osservato da questa Sezione<sup>12</sup>, si ribadisce la necessità di una effettiva

<sup>11</sup> V., da ultimo, Deliberazione n. 119/2021/RQ.

<sup>12</sup> V. nota precedente.

programmazione degli oneri derivanti dalla legge anche in caso di ricorso alla tecnica del "*Tetto massimo di spesa*".

**9.2.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.3.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021.

**9.3.** - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE.

Dal prospetto che precede non si evince il capitolo di nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dal capitolo 2200110002.

Al riguardo, nella D.G.R. 1231/2021 di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della presente legge, si è riscontrato che le risorse, pari ad euro 15.000,00 per l'annualità 2021, sono state allocate a carico del capitolo di spesa 2050210476 "*L.R 17/2021. ISTITUZIONE DELL'ITINERARIO EBRAICO MARCHIGIANO - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - CNI/2021*".

**9.3.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.2.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021 ed ha aggiunto che "*La Giunta regionale, con deliberazione n. 1231 del 18 ottobre 2021, ha apportato una variazione al bilancio finanziario gestionale prevedendo, per l'annualità 2021, lo stanziamento di euro 15.000,00 sul capitolo 2050210476 (LR 17/2021 Istituzione dell'itinerario ebraico-marchigiano trasferimenti correnti a Comuni - CNI/21)*".

## **10. Legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 "Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale" (B.U.R.M. 5 agosto 2021, n. 61).**

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 52/2021). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla proposta di legge, la proposta della I Commissione permanente (*con modificazioni*), la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2021, n. 34, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

### *Le disposizioni di rilievo*

La legge detta disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Giunta regionale al fine di accrescere l'efficienza delle strutture amministrative e di migliorare l'impiego del personale.

Il Capo II (*Organizzazione*) contiene varie disposizioni concernenti la nuova organizzazione del personale tra le quali, in particolare:

- l'**articolo 9** (*Struttura organizzativa*), stabilisce la nuova articolazione dell'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in una segreteria generale ed in dipartimenti, direzioni e settori;
- l'**articolo 10** (*Segreteria generale*) elenca le funzioni del Segretario generale nell'ambito dei compiti di organizzazione e gestione della propria struttura;
- gli **articoli 12, 13 e 14** definiscono, rispettivamente, i dipartimenti, le direzioni ed i settori, prevedendo che agli stessi siano preposti dirigenti;
- l'**articolo 19** (*Unità di progetto*), prevede la possibilità, per la Giunta regionale, di istituire apposite unità di progetto per la durata necessaria al completamento di progetti o di compiti specifici, affidandone l'incarico di direzione ai direttori di dipartimento, ai dirigenti di direzione o di settore. La norma specifica che detto incarico "*non comporta alcuna retribuzione aggiuntiva fatta salva la valutazione dell'attività svolta in sede di erogazione della retribuzione di risultato*"
- l'**articolo 21** (*Posizioni non dirigenziali*), prevede l'istituzione delle posizioni organizzative.

Il Capo III concerne le strutture di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta regionale e reca i seguenti articoli:

-l'**articolo 22**, in base al quale *“Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico omnicomprensivo, definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure di vertice della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti”*;

-l'**articolo 23**, per il quale al portavoce del Presidente della Giunta regionale *“spetta un trattamento economico omnicomprensivo, non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura minima prevista dal CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali”*.

Il Capo IV regola gli organismi di supporto del Presidente e della Giunta regionale, in particolare:

- l'**articolo 24** regola l'Organismo Interno di Valutazione (OIV);

- l'**articolo 25** prevede che la Giunta regionale possa: affidare di attività di studio, ricerca e consulenza a docenti universitari, professionisti ed altri esperti; avvalersi della collaborazione a titoli consultivo di comitati o gruppi di lavoro da essa costituiti e composti da dipendenti regionali e da esperti di particolare qualificazione estranei all'amministrazione regionale; stipulare accordi e convenzioni con università, istituti ed enti di particolare rilievo in settori scientifici e culturali specifici ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990;

- l'**articolo 26** disciplina il Comitato tecnico per la legislazione;

- l'**articolo 27** regola gli incarichi di collaborazione presso la Presidenza della Giunta regionale;

- l'**articolo 28** contiene la disciplina del personale addetto alle Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale e prevede, in particolare, al comma 6, che *“Il trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale indicato in questo articolo è determinato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, dalla Giunta regionale in relazione alle funzioni svolte, nel rispetto dei limiti massimi di valore dei diversi istituti previsti dal CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali e dallo specifico contratto decentrato integrativo”*;

- l'**articolo 29** reca disposizioni concernenti gli addetti alla guida di autovetture richiamando alcune delle disposizioni di cui al precedente art. 28.

Il Capo V contiene disposizioni concernenti il personale regionale, in particolare:

- l'**articolo 31** (*Pianificazione del fabbisogno del personale e dotazioni organiche*) prevede che la spesa complessiva per il personale regionale, distinta per il personale della Giunta e del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, sia stabilita nella legge di approvazione del bilancio pluriennale e attribuisce la definizione delle rispettive dotazioni organiche alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
- l'**articolo 35** regola il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni disponendo la gratuità della partecipazione al medesimo;
- l'**articolo 36** contiene la disciplina della *"Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione e aggiornamento e riqualificazione professionale"*;
- l'**articolo 37** (*Attuazione del welfare aziendale*) dispone che la Giunta regionale possa, previa convenzione, sostenere le iniziative di natura assistenziale e sociale a favore dei propri dipendenti ivi comprese quelle poste in essere dalle associazioni dei dipendenti medesimi, nel rispetto degli specifici stanziamenti di bilancio.

Il Capo VI reca disposizioni concernenti le qualifiche e gli incarichi dirigenziali, in particolare:

- l'**articolo 40** (*Incarico di segretario generale*) prevede che il trattamento economico del segretario generale è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure di vertice della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti;
- l'**articolo 41** (*Incarichi dirigenziali*) prevede, tra l'altro, che *"il trattamento economico per gli incarichi conferiti ai sensi di questo articolo è determinato in corrispondenza a quello previsto per le posizioni da ricoprire, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva della dirigenza dell'Area delle Funzioni locali"*;
- l'**articolo 44** disciplina il Comitato dei garanti, prevedendo la gratuità della partecipazione al medesimo.

L'ultimo Capo della legge contiene, tra gli altri, le norme finanziarie, in particolare:

- l'**articolo 47** (*Disposizione finanziaria*) dispone che all'attuazione di questa legge si provveda *"nei limiti delle risorse già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa a carico delle Missioni, dei Programmi e dei Titoli di riferimento"* e che alla sua copertura si provveda annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione triennale nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

### **La Relazione tecnico-finanziaria**



- Con riferimento agli **articoli 9, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 22 e 23**, la relazione tecnico-finanziaria attesta che gli oneri connessi alla loro attuazione trovano copertura in quota parte degli stanziamenti già iscritti con Bilancio di previsione 2021/2023 in vari capitoli di spesa elencati in apposite tabelle contenute nella Relazione stessa che, al riguardo, specifica *“gli stanziamenti 2021 risultano in parte già impegnati per la medesima finalità”*.
- Anche riguardo all'**articolo 24**, la relazione precisa che gli oneri connessi alla loro attuazione trovano copertura in quota parte degli stanziamenti indicati in una tabella riportata nella Relazione stessa.
- In merito all'**articolo 25**, la citata relazione attesta che *“L'articolo prevede che gli interventi di questo articolo possono essere finanziati con le risorse regionali disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica”*.
- Riguardo agli **articoli 26, 27, 28, 29 e 31**, la relazione precisa che gli oneri connessi alla loro attuazione trovano copertura negli stanziamenti indicati in apposite tabelle riportate nella relazione stessa e, con specifico riferimento agli **articoli 29 e 31**, la stessa aggiunge che *“gli stanziamenti 2021 risultano in parte già impegnati per la medesima finalità”*.
- Per quanto concerne l'**articolo 35**, la relazione, pur prendendo atto del carattere gratuito della partecipazione al *“Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”*, reca una tabella che indica gli stanziamenti per la copertura degli oneri di funzionamento.
- Riguardo agli **articoli 36 e 37**, la relazione precisa che gli oneri connessi alla loro attuazione trovano copertura negli stanziamenti indicati in apposite tabelle riportate nella Relazione stessa.
- Con riferimento all'**articolo 40**, la relazione attesta che gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario generale trovano copertura negli stanziamenti della tabella riportata nell'articolo 10.
- Con riferimento all'**articolo 41**, la relazione attesta che gli oneri relativi al trattamento economico relativo agli incarichi dirigenziali trovano copertura negli stanziamenti della tabella riportata nell'articolo 9.

***Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 790139 del 21.06.2022 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche***

**10.1. – MANCATA QUANTIFICAZIONE LEGISLATIVA DEGLI ONERI.**

L'art. 38 del d.lgs. n. 118/2021 prevede che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo debbano quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed indicare l'onere a regime e, solo ove non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio. Mentre, la legge in esame, pur prevedendo spese con i caratteri della continuità ed obbligatorietà, non quantifica gli stessi e, per la loro copertura, rinvia all'annuale approvazione del bilancio di previsione triennale.

La quantificazione degli oneri annuali attinenti agli incarichi di direzione dei dipartimenti, agli incarichi dirigenziali delle direzioni e agli incarichi di direzione dei settori è, invece, contenuta, rispettivamente, nelle seguenti d.g.r. nn.: 1345/2021, 1676/2021 e 1677/2021 che, per le annualità successive a quelle indicate nelle stesse, dispongono che *“trattandosi di spesa obbligatoria, le risorse verranno rese disponibili dalle rispettive leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del d.lgs. n. 118/2011.”*.

**10.1.R.** - La struttura regionale competente ha comunicato quanto segue: *“Preliminarmente si precisa che la legge regionale 18/2021 ha introdotto il nuovo assetto organizzativo della struttura amministrativa regionale operando una radicale revisione della legge di organizzazione del personale della regione previgente, legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 che viene conseguentemente abrogata. Il nuovo assetto organizzativo trova integrale copertura negli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente, come si evince dalla relazione tecnica in primis dell'articolo 9 concernente (Struttura organizzativa) e di tutti i successivi articoli che disciplinano dettagliatamente l'articolazione organizzativa dell'ente. Le disposizioni della legge regionale 18/2021, pertanto, non comportando oneri aggiuntivi rispetto a quelli già iscritti nel bilancio vigente per la medesima finalità, si configurano ad invarianza finanziaria (analiticamente descritta e dimostrata nella relazione tecnica). Con riferimento alla mancata quantificazione, trattandosi di spese relative ad oneri di funzionamento, si precisa che gli importi indicati nella relazione si riferiscono al costo complessivo dell'intera struttura organizzativa dell'ente, come risultante dall'attuazione della legge regionale”*.

**10.2. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' OTTENUTE DALL'UTILIZZO DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI.**

La relazione tecnico-finanziaria, con riferimento ad alcuni articoli (9, 10, 19, 21, 22, 23, 29 e 31), indica solo le risorse originariamente stanziare in bilancio nei capitoli ivi indicati, limitandosi in molti casi ad attestare che *“gli stanziamenti 2021 risultano in parte già impegnati per la medesima finalità”*, riguardo ad altri articoli (24, 26, 27, 28, 35, 36 e 37) indica gli stanziamenti disponibili alla data della proposta di legge.

In entrambi i casi, tuttavia, la relazione non specifica le disponibilità ottenute dall'utilizzo, per effetto della presente legge, di stanziamenti già esistenti né indica le ragioni che consentono l'utilizzo di risorse già stanziare, cioè non evidenzia i motivi della eccedenza, ove sussista, di dette risorse.

**10.2.R.** - La struttura regionale competente ha comunicato quanto segue: *“Si precisa che gli stanziamenti indicati in corrispondenza delle disposizioni citate (9, 10, 19, 21, 22, 23, 29 e 31), già iscritti in bilancio vigente per le medesime finalità, sono a copertura sia dei costi relativi al personale disciplinato dalle norme in questione che dei costi del restante personale regionale; la relazione tecnica da atto della copertura complessiva. Nel caso, invece, delle disposizioni (24, 26, 27, 28, 35, 36 e 37) i capitoli riportati nella relazione tecnica sono destinati unicamente alle voci di costo disciplinate dai medesimi articoli. Trattasi di una legge che abroga la precedente legge regionale di organizzazione, la cui copertura era già interamente garantita dagli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente”*.

**10.3.** - INCONGRUENZA TRA QUANTO RIPORTATO NEL TESTO LEGISLATIVO E QUANTO INDICATO NELLA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA.

L'articolo 25 non prevede le modalità di copertura degli oneri derivanti dalla sua attuazione, al contrario, come sopra evidenziato, la Relazione tecnico finanziaria, al riguardo, attesta: *“L'articolo prevede che gli interventi di questo articolo possono essere finanziati con le risorse regionali disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica”*.

**10.3.R.** - La struttura regionale competente ha comunicato che *“trattasi di un refuso dovuto ad un disallineamento tra la relazione tecnica e la versione finale dell'articolo 25”*.

**10.4.** - ASSENZA DI PREVISIONE DELLA MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO.

In relazione all'articolo 44, la legge si limita ad attestare che, per la partecipazione al *“Comitato dei garanti”*, non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese. Tuttavia, né la

legge né la Relazione tecnico finanziaria prevedono le modalità di copertura dei relativi oneri di funzionamento.

**10.4.R.** - La struttura regionale competente ha comunicato quanto segue: *“Si precisa che la disposizione prevede espressamente l’assenza di oneri e coerentemente la legge regionale non autorizza alcuna spesa per l’attuazione di tale articolo. In questo caso, data l’assenza di oneri, né la legge né la Relazione tecnico finanziaria prevedono le modalità di copertura dei relativi oneri di funzionamento”.*

## **11. Legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano" (B.U.R.M. 5 agosto 2021, n. 61).**

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 44/2021). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla proposta di legge, la proposta della II Commissione permanente (con modificazioni), i pareri (senza osservazioni) del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche e del Consiglio delle Autonomie Locali, il parere (con osservazioni) della I Commissione assembleare permanente, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2021, n. 34, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

### *Le disposizioni di rilievo*

Finalità della legge è il riconoscimento della funzione sociale e del ruolo economico dell'artigianato nel territorio marchigiano e la promozione del suo sviluppo, tutela e valorizzazione.

- **L'articolo 8** (Albo regionale delle imprese artigiane) dispone, tra l'altro, che l'esercizio delle funzioni inerenti alla tenuta dell'Albo citato sia svolto dalla Camera di commercio, sulla base di apposita convenzione stipulata dalla Regione previa intesa con la Camera di commercio medesima e che, fino all'adozione di detta convenzione, tali funzioni siano svolte dalla struttura regionale competente in materia di artigianato.

- **L'articolo 10** (Procedura a richiesta di parte) attribuisce alla struttura regionale competente in materia di artigianato la valutazione circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane sulla base delle comunicazioni fornite dagli interessati e, in caso di esito negativo dell'istruttoria, la competenza a provvedere alla cancellazione dall'Albo.

- **L'articolo 11** (Procedure d'ufficio) prevede che la struttura regionale competente iscriva d'ufficio le imprese che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione per l'iscrizione e che la stessa possa, in qualsiasi momento, esperire accertamenti d'ufficio.

- **L'articolo 12** (*Cancellazione dall'Albo*), attribuisce alla struttura regionale competente in materia di artigianato, su richiesta dell'interessato o in attuazione delle procedure di cui all'articolo precedente, la funzione di disporre la cancellazione dall'Albo delle imprese che hanno cessato la propria attività o hanno perso i requisiti necessari per l'iscrizione.

- **L'articolo 14** (*Funzioni*) dispone, tra l'altro, che ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato spettino le indennità e i rimborsi spese di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20.

- **L'articolo 17** (*Politiche di sviluppo per l'artigianato*), comma 2, prevede, "La Giunta regionale:  
a) promuove iniziative finalizzate al recupero di antichi mestieri artigiani della regione a rischio di estinzione;  
b) sostiene la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale degli artigiani e dei lavoratori coinvolti nei processi di crescita aziendale anche per il conseguimento del titolo di maestro artigiano;  
c) favorisce la valorizzazione a fini turistici dell'artigianato al fine di incrementare e differenziare l'offerta turistica regionale;  
d) favorisce la continuità e il ricambio generazionale dell'impresa artigiana;  
e) promuove processi di internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali anche digitali e le iniziative di marketing e comunicazione.

- **L'articolo 18** (*Maestro artigiano*), **comma 3**, dispone "Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è istituito l'elenco regionale dei soggetti in possesso del titolo di maestro artigiano".

**L'articolo 20** (*Interventi sui processi di qualità*) attribuisce alla Regione la funzione di promuovere le seguenti attività:

"a) la collaborazione organica delle imprese artigiane e delle associazioni di categoria con le scuole, gli istituti di formazione, le università, i centri di ricerca per promuovere, selezionare e coltivare talenti, da avviare verso percorsi di artigianato artistico e innovativo;  
b) un sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, anche attraverso l'instaurazione di specifici accordi, caratterizzato da un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro mediante esperienze in assetto lavorativo, di tirocinio e apprendistato;  
c) la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo, economico e della ricerca che intendono promuovere un sistema di integrazione tra la conoscenza scientifica e il lavoro artigiano;  
d) percorsi di formazione con i maestri artigiani".

- **L'articolo 21** (*Artigianato artistico, tipico e tradizionale*), **comma 3**, prevede che la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, individui le attività di artigianato artistico, tipico e tradizionale con apposita deliberazione, che ne approva l'elenco.
- **L'articolo 21, comma 4**, prevede che la Giunta regionale sostenga l'attività delle imprese dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, singole o associate, comprese nell'elenco di cui al comma precedente, disponendo contributi per le finalità ivi indicate.
- **L'articolo 22** (*Artigianato storico*), **comma 3**, dispone l'istituzione presso la Giunta regionale del registro regionale delle imprese artigiane storiche.
- **L'articolo 24** (*Centri regionali di assistenza alle imprese*) prevede l'iscrizione in un elenco tenuto dalla struttura organizzativa regionale competente dei Centri regionali di assistenza alle imprese.
- **L'articolo 30** (*Norma finanziaria*), al comma 1, dispone, per le finalità di questa legge, l'istituzione del fondo per lo sviluppo dell'artigianato marchigiano a carico della Missione 14, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio.
- **L'articolo 30, comma 2**, in sede di prima applicazione, autorizza per l'anno 2022, per il finanziamento del fondo citato nel comma precedente, la spesa massima complessiva di euro 4.548.000,00 di cui euro 1.248.000,00 al Titolo 1 ed euro 3.300.000,00 al Titolo 2, a carico della Missione 14, Programma 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023.
- **L'articolo 30, comma 3**, individua la copertura degli oneri autorizzati al comma precedente nella contestuale riduzione delle risorse regionali già iscritte nell'anno 2022 a carico della Missione 14, Programma 1 del bilancio di previsione 2021/2023 per complessivi euro 4.548.000,00 di cui euro 1.248.000,00 iscritti al Titolo 1 ed euro 3.300.000,00 iscritti al Titolo 2.
- **L'articolo 30, comma 4**, dispone: *“All'attuazione degli interventi previsti da questa legge si provvede anche con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili, anche in corso d'anno, da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 1, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica”*.

- **L'articolo 30, comma 5**, per gli esercizi successivi, rinvia alle rispettive leggi di approvazione del bilancio l'autorizzazione delle spese previste da questa legge.

- **L'articolo 30, comma 6**, dispone la riduzione di euro 4.548.000,00, per effetto del comma 3, dell'autorizzazione di spesa, prevista nell'anno 2022 per la l.r. 20/2003, nella Tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (*Bilancio di previsione 2021/2023*).

### **La Relazione tecnico-finanziaria**

La Relazione tecnico-finanziaria riconosce effetti finanziari solo alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 21, definendo, invece, tutte le altre di "natura ordinamentale".

- Riguardo all'**articolo 17**, la Relazione precisa che "La copertura finanziaria è garantita dalle risorse iscritte nel bilancio 2021/2023 missione 14 programma 1 ammontanti come da tabella seguente:"

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2021	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Stanziamen- to disponibile anno 2023	Nota
Missione 14 / Programma 1	2140110047	ANIMAZIONE ECONOMICA		90.000,00		
Missione 14 / Programma 1	2140110104	ANIMAZIONE ECONOMICA		58.000,00		
Missione 14 / Programma 1	2140110121	CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE ARTIGIANE		800.000,00		
Missione 14 / Programma 1	2140120037	DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE		500.000,00		
Missione 14 / Programma 1	2140120038	CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE ARTIGIANE		800.000,00		
Missione 14 / Programma 1	2140120044	AMMODERNAMEN- TO TECNOLOGICO E STRUTTURALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE		1.500.000,00		

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2021, n. 34



- Analogamente, in merito all'**articolo 21**, la citata Relazione attesta che *“La copertura finanziaria è garantita dalle risorse iscritte nel bilancio 2021/2023 missione 14 programma 1 ammontanti come da tabella seguente:”*

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento disponibile anno 2021	Stanziamiento disponibile anno 2022	Stanziamiento disponibile anno 2023	Nota
Missione 14 / Programma 1	2140110120	COMMERCIALIZ- ZAZIONE PRODOTTI ARTIGIANATO ARTISTICO		300.000,00		
Missione 14 / Programma 1	2140120032	SOSTEGNO ARTIGIANATO ARTISTICO		500.000,00		

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2021, n. 34

- Con riferimento all'**articolo 30**, la Relazione si limita a ribadire il contenuto del comma 4 attestando che al Fondo Unico Artigianato *“potranno affluire oltre alle somme indicate negli altri articoli anche ulteriori risorse afferenti a assegnazioni comunitarie in corso di definizione (Programmazione comunitaria 2021/2027) e a assegnazioni statali e le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica”*.

**Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 790139 del 21.06.2022 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche**

**11.1.** - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI.

La Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - ai capitoli indicati nelle tabelle contenute nella Relazione tecnico-finanziaria.

**11.1.R.** - La struttura regionale competente ha comunicato che *“Le risorse utilizzate a copertura delle misure previste dalla presente legge erano relative a capitoli finanziati in base alla legge regionale 20/2003, abrogata con la presente legge e avente le stesse finalità”*.

**11.2. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE.**

Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *“dati e i metodi utilizzati per la quantificazione”* degli oneri di spesa, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009.

**11.2.R.** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha rinviato al **punto 3)** dei *“Chiarimenti di carattere generali”* riportati nella scheda relativa alla l. reg. n. 6/2021 alla quale si rinvia.

**11.3. - MANCATA INDICAZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA DESTINATARI DELLE RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE INDICATA NEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 30.**

Né la legge né la Relazione tecnico-finanziaria recano l'indicazione dei capitoli nei quali dovrebbero affluire le risorse derivanti dalla riduzione di quelle iscritte nella Missione e nel Programma citati nell'art. 30, comma 3.

Al riguardo, nella D.G.R. 1077/2021 di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della presente legge, si è verificato che le risorse sono state allocate a carico dei seguenti capitoli di spesa:

quanto ad euro 3.300.000,00 per l'annualità 2022, a carico del capitolo 2140120092 *“FONDO PER LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO MARCHIGIANO - INVESTIMENTI”*;

quanto ad euro 1.248.000,00 per l'annualità 2022, a carico del capitolo 2140110224 *“FONDO PER LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO MARCHIGIANO - CORRENTI”*.

**11.3.R.** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha rinviato al **punto 1)** dei *“Chiarimenti di carattere generali”* riportati nella scheda relativa alla l. reg. n. 6/2021 alla quale si rinvia.

**11.4. - MANCATA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER LA TENUTA DELL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE (ARTT. 8, 10, 11 E 12), DELL'ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI COL TITOLO DI “MAESTRO ARTIGIANO” (ART. 18), DEL REGISTRO REGIONALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE STORICHE (ART. 22) E DELL'ELENCO DEI CENTRI REGIONALI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE (ART. 24).**

La legge non quantifica gli oneri per la tenuta di detti albi, elenchi e registri e non indica le risorse per farvi fronte né la Relazione tecnico finanziaria attesta l'assenza di oneri o di maggiori oneri, indicandone le motivazioni, ma si limita ad attestare la "natura ordinamentale" di dette norme.

**11.4.R.** - La struttura regionale competente ha comunicato che *"In sede di prima attuazione non è stata autorizzata alcuna spesa per la tenuta dell'albo (operante ai sensi della LR 20/2003 e riconfermato dalla LR 19/20221) in quanto era già in essere la convenzione stipulata con la Camera di commercio delle Marche con scadenza 31.12.2022 con le stesse finalità. Nel bilancio vigente 2022/2024 è stato finanziato tale intervento sul capitolo 2140110233 <SPESE PER LA TENUTA E LA GESTIONE INFORMATICA DELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE IN CONVENZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO UNICA - ART. 8 CO.8 L.R. 19/2021 >"*.

**11.5.** - MANCATA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO.

L'articolo 14 si limita a rinviare alla l.reg. n. 20/1984 per quanto concerne le indennità e i rimborsi spese spettanti ai componenti, ma non quantifica gli oneri di funzionamento della Commissione né la Relazione tecnico finanziaria attesta l'assenza di oneri o di maggiori oneri, indicandone le motivazioni, ma si limita ad attestare la "natura ordinamentale" della norma.

**11.5.R.** - La struttura regionale competente ha comunicato che la norma *"Si intendeva ordinamentale in quanto già esistente prima della legge regionale 19/2021, la disposizione, quindi, più precisamente non comporta maggiori oneri rispetto a quelli esistenti alla data di approvazione. Si precisa inoltre, che gli oneri per la partecipazione alla commissione rientrano prima e rientrano in attuazione della nuova legge regionale, nel limite di spesa autorizzato annualmente per la l.r.20/84"*.

**11.6.**-MANCATA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 20.

La legge non quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti da quest'ultimo articolo né, conseguentemente, individua le modalità di copertura. La Relazione tecnico finanziaria non attesta l'assenza di oneri o di maggiori oneri indicandone le motivazioni, ma si limita a qualificare la norma di "natura ordinamentale".

**11.6.R.** - La struttura regionale competente ha comunicato quanto segue: *"Preliminarmente si precisa che la l.r. 19/2021 è una legge a carattere programmatico che disciplina in modo organico la*

*materia dell'artigianato ed individua tutti gli interventi attivabili per il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1. Nello specifico, gli interventi individuati dall'articolo 20 troveranno attuazione se e quando si renderanno disponibili le risorse dell'Unione europea, nello specifico del Fondo Sociale europeo".*

## **12. Legge regionale 5 agosto 2021, n. 20 "Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza" (B.U.R.M. 12 agosto 2021, n. 63).**

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L'iniziativa è stata della consiliare (Pdl n. 59/2021). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla proposta di legge, la proposta della I Commissione permanente (con modificazioni), la scheda di analisi tecnico-normativa, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 agosto 2021, n. 35, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl nel testo licenziato dalla I Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

### *Le disposizioni di rilievo*

La legge istituisce la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza, in memoria delle vittime della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018 da celebrarsi l'8 dicembre di ogni anno.

- **L'articolo 2** (Iniziative) contempla iniziative che la Regione intende promuovere e sostenere, anche con la concessione di contributi, per informare e sensibilizzare i giovani sul tema della salvaguardia della legalità e del diritto al divertimento in sicurezza e demanda all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale il compito di organizzare la realizzazione di tali iniziative nonché determinare le modalità e i criteri per la concessione di contributi.

- **L'articolo 3** (Disposizioni finanziarie), al comma 1, per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, autorizza, per l'anno 2021, la spesa di euro 10.000,00.

- **L'articolo 3, comma 2**, individua la copertura degli oneri autorizzati al comma precedente nella riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20, Programma 01 e contestuale incremento dello stanziamento iscritto nella Missione 01, Programma 01, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

- **L'articolo 3, comma 3**, per gli esercizi successivi, rinvia alle rispettive leggi di approvazione del bilancio l'autorizzazione delle spese previste da questa legge.

### *La Relazione tecnico-finanziaria*

La relazione tecnico-finanziaria attesta che la disposizione di cui all'articolo 2 "è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 3" e, nella seguente tabella, sintetizza gli effetti finanziari

Deliberazione legislativa "Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza", richiesta verifica disponibilità capitolo al 1° luglio 2021														
SPESA PREVISTA						COPERTURA								
MISS. PROG. Titolo	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	MISS. PROG.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2021	riduzione a copertura oneri	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2022	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2023	Anni successivi	
4/1 Tit.	CNI		10.000	Legge di bilanci	Legge di bilancio	20/1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R. n.1/12/2001, n. 31)	418.456,47	-10.000	Legge di bilancio		Legge di bilancio	Legge di approvazione del bilancio
10.000						10.000								

Nota: L'importo riportato nella colonna concernente la disponibilità di competenza annua è da intendersi come dato risultante dalla gestione.

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 agosto 2021, n. 35

### Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 3741 del 10.06.2022

#### 12.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI.

La Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione delle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - allo specifico "Fondo di riserva per le spese obbligatorie". Al riguardo, come già più volte rilevato da questa Sezione<sup>13</sup>, deve ribadirsi la specifica funzione del fondo di cui trattasi, nella prospettiva del perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale, nonché la natura sostanzialmente vincolata delle risorse destinate alle spese obbligatorie.

12.1.R. - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 6.1.** della scheda relativa alla l. reg. n. 10/2021.

#### 12.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE.

Dal prospetto che evidenzia gli effetti finanziari degli articoli di questa legge non si evince il capitolo di spesa di nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dallo stanziamento oggetto di riduzione.

Al riguardo, nella D.G.R. 1457/2021 di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della presente legge, si è riscontrato che le risorse, pari ad euro 10.000,00 per l'annualità 2021, sono state allocate a carico del capitolo di spesa 2010110105 "L.R.

<sup>13</sup> V., da ultimo, Deliberazione n. 119/2021/RQ.

5 AGOSTO 2021, N. 20. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER IL DIRITTO AL DIVERTIMENTO IN SICUREZZA – TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CNI/2021”.

**12.2.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.2.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021 ed ha aggiunto che *“La Giunta regionale, con deliberazione n. 1457 del 30 novembre 2021, ha apportato una variazione al bilancio finanziario gestionale prevedendo, per l'annualità 2021 lo stanziamento di euro 10.000,00 sul capitolo 2010110105 (LR 5 agosto 2021 n. 20 Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza – Trasferimenti ad Istituzioni sociali – private – CNI/2021)”*.

**12.3.** - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE.

Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *“dati e i metodi utilizzati per la quantificazione”* degli oneri di spesa, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Come già osservato da questa Sezione<sup>14</sup>, si ribadisce la necessità di una effettiva programmazione degli oneri derivanti dalla legge anche in caso di ricorso alla tecnica del *“Tetto massimo di spesa”*.

**12.3.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.3.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021.

---

<sup>14</sup> V. nota precedente.

**13. Legge regionale 5 agosto 2021, n. 21 “Ratifica della variazione di bilancio adottata con d.g.r. n. 718 del 7 giugno 2021 dalla Giunta regionale in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27” (B.U.R.M. 12 agosto 2021, n. 63)**

#### *L’iniziativa e i documenti pubblicati*

L’iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 63/21). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 agosto 2021, n. 35 (senza modificazioni rispetto al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl, la proposta della I Commissione permanente (senza modificazioni), il parere (senza osservazioni) del Consiglio delle Autonomie Locali, il parere (con osservazioni) del Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro e la relazione tecnico finanziaria sulla proposta di legge.

#### *Le disposizioni di rilievo*

Finalità della legge è la ratifica della deliberazione di Giunta regionale n. 718 del 7 giugno 2021, adottata ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)<sup>15</sup> convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.

- **L’articolo 1** ratifica la predetta deliberazione di Giunta riportata nell’Allegato 1 alla legge. La delibera di Giunta regionale n. 718/2021 ha autorizzato la variazione al Bilancio di previsione 2021 -2023; dal documento istruttorio allegato alla delibera si evince che la Giunta ha autorizzato alcune variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023, sulla base delle dichiarazioni

---

<sup>15</sup> Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 109 rubricato “Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte dell’emergenza Covid-19”, al comma 2 bis, prevede:

Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall’organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.



di alcuni Dirigenti attestanti la necessità di effettuare variazioni compensative tra alcuni capitoli di spesa e di istituire un nuovo capitolo di entrata ed il corrispondente capitolo di spesa, al fine di realizzare azioni tempestive in grado di rilanciare con urgenza il settore regionale del turismo fortemente danneggiato dall'emergenza COVID e di sostenere la ripresa e la ripartenza delle attività culturali che hanno subito maggiori restrizioni nel corso dell'epidemia da COVID -19.

Più specificatamente, dallo stesso documento istruttorio, si evince che un Dirigente aveva effettuato le seguenti richieste:

-una variazione compensativa urgente al bilancio 2021-2023 nell'annualità 2021, per l'importo complessivo di euro **2.437.034,29** a carico dei capitoli di seguito riportati e per gli importi accanto indicati:

--capitolo 2070110382 *"Fondo regionale del turismo per gli interventi in materia di promozione turistica (art. 3 l.r.9/2006) ripartenza Covid 19 - trasferimenti a imprese - CNI/SIOPE/07"*, per l'importo di euro **600.000,00**;

--capitolo 2070110381 *"Fondo regionale del turismo per gli interventi in materia di promozione turistica - ripartenza Covid 19 - spese per la promozione turistica (art.3 l.r.9/2006) - CNI/2021"*, per l'importo di euro **1.837.034,29**;

segnalando la possibilità di ridurre, nell'annualità 2021 del Bilancio 2021-2023 in termini di competenza e di cassa, dai capitoli sotto riportati gli importi a fianco evidenziati in quanto presentano la necessaria disponibilità:

-- capitolo 2070110310 *"Contributi per l'avviamento di nuove rotte ai sensi della comunicazione UE 2014/c 99/03 - trasferimenti correnti a imprese - fondi regionali - CNI/2020"*, riduzione per l'importo di euro **1.523.711,65**;

-- capitolo 2070110376 *"Contributi alle compagnie aeree ai sensi del DL 34/20 - trasferimenti correnti alle imprese - Fondi regionali - CNI/2020"*, riduzione per l'importo di euro **913.322,64**;

- l'istituzione di un apposito capitolo di entrata per introitare le quote di compartecipazione derivanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) l.r.9/2006, dalla Camera di Commercio della Marche alle spese per le manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero per complessivi euro **50.000,00** (scheda CNI n° 9124) e del corrispondente capitolo di spesa (scheda CNI 9125) destinato alle spese improrogabili per la realizzazione degli interventi per il rilancio del turismo regionale:

-- capitolo di entrata 1201010470 *“Compartecipazione della Camera di commercio delle Marche alle spese per manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero. L.R. 9/2011 - entrate di parte corrente CNI/2021”*, di cui alla scheda CNI 9124 per l'importo di euro **50.000,00**;

--capitolo di spesa 2070110380 *“L.R. 9/2006. Spese per la valorizzazione e la promozione regionale - acquisto altri servizi diversi n.a.c. - fondi regionali da compartecipazione della Camera di commercio delle Marche - spesa corrente - CNI/2021”*, di cui alla scheda CNI 9125, per l'importo di euro **50.000,00**.

Dal documento istruttorio, si evince altresì che un altro Dirigente aveva effettuato la seguente richiesta:

- integrazione complessiva di euro **2.000.000,00** in termini di competenza e di cassa, distribuiti nel biennio 2021/2022 secondo il seguente riparto: euro **1.400.000,00**, nel 2021, ed euro **600.000,00** nel 2022 da iscrivere a carico del seguente capitolo:

--capitolo 2050210464 *“Fondo regionale straordinario per ripartenza di soggetti e attività culturali che hanno subito restrizioni causa Covid 19”*,

segnalando la possibilità di ridurre il seguente capitolo in quanto presenta la necessaria disponibilità:

--capitolo di spesa 2500110013 *“Accantonamento per copertura degli oneri derivanti dalla contrazione del debito autorizzato quota interessi”* riduzione per l'importo di euro **1.400.000,00**, in termini di competenza e di cassa, per l'annualità 2021 e di euro **600.000,00**, in termini di competenza, per l'annualità 2022.

- **L'articolo 2** (*Disposizioni finanziarie*), al primo comma, in conseguenza della ratifica disposta dall'articolo precedente, approva le citate variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio vigente, indicate nell'Allegato 2 alla legge.

- **L'articolo 2, comma 2**, in conseguenza della medesima ratifica, approva le seguenti variazioni:

a) alla Tabella B, allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (*Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021*), sono apportate le variazioni di cui all'Allegato 3 *“Variazioni alla Tabella B allegata alla legge regionale 53/2020”*;

b) alla Tabella E, allegata alla citata legge regionale n. 53/2020, sono apportate le variazioni di cui all'Allegato 4 *“Variazioni alla Tabella E allegata alla legge regionale 53/2020”*;

c) alla Tabella A, allegato 16 alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (*Bilancio di previsione 2021-2023*), sono apportate le variazioni di cui all'Allegato 5 "*Variazioni alla Tabella A allegata alla legge regionale 54/2020*".

### **La Relazione tecnico-finanziaria sulla proposta di legge**

- La relazione tecnico-finanziaria sulla proposta di legge attesta le coperture con i seguenti prospetti:

Modifiche alla Tabella B						
Missione / Programma	Capitolo	Denominazione	stanziamento 2021	Stanziamento disponibile 2021	variazione DGR 718/ del 7/6/2021	Nota
Missione 7 Prog. 1 Titolo 1	2070110376	Contributi alle compagnie aeree ai sensi del DL 34/20- trasferimenti correnti alle imprese - Fondi regionali CNI/2020	3.600.000,00	1.413.322,64	-913.322,64	stanziamento già iscritto nel bilancio vigente
Missione 7 Prog. 1 Titolo 1	2070110310	Contributi per l'avviamento di nuove rotte ai sensi della comunicazione UE 2014/c 99/03 - trasferimenti correnti a imprese - fondi regionali - CNI/2020	3.900.000,00	2.223.711,65	-1.523.711,65	stanziamento già iscritto nel bilancio vigente
					-2.437.034,29	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 agosto 2021, n. 35

Modifiche alla Tabella E					
Missione / Programma	Capitolo	Denominazione	Variazione stanziamento 2021	Variazione stanziamento 2022	Nota
Missione 5 Prog. 2 Titolo 1	2050210464	Fondo regionale straordinario per ripartenza di soggetti e attività culturali che hanno subito restrizioni causa Covid 19	1.400.000,00	600.000,00	stanziamento iscritto con d.g.r. 718/2021

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 agosto 2021, n. 35

La Relazione precisa che "*La copertura dell'incremento della Tabella E è stata garantita dalla riduzione del capitolo sotto riportato che presenta la necessaria disponibilità. La sostenibilità della riduzione è legata alla riduzione del debito autorizzato e non contratto al 31/12/2020 che si è ridotto da euro 186.012.445,84 (presunto in sede di bilancio di previsione) ad euro 104.280.955,56 determinato con il rendiconto 2020*".

Missione / Programma	Capitolo	Denominazione	Variazione stanziamento 2021	Variazione stanziamento 2022	Nota
Missione 7 Prog. 1 Titolo 1	2500110013	Accantonamento per copertura degli oneri derivanti dalla contrazione del debito autorizzato quota interessi	-1.400.000,00	-600.000,00	stanziamento già iscritto nel bilancio vigente

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 agosto 2021, n. 35

<b>Modifiche alla Tabella A</b>					
Legge regionale 9/2006 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo					
Missione / Programma	Capitolo	Denominazione	Variazione stanziamento 2021		Nota
Missione 7 Prog. 1 Titolo 1	2070110381 (CNI 9151)	Fondo regionale del turismo per gli interventi in materia di promozione turistica - ripartenza covid 19 - spese per la promozione turistica (art.3 l.r. 9/2006) - CNI/2021	1.837.034,29		Stanziamento iscritto con DGR 718/2021. Copertura garantita dalla riduzione degli stanziamenti per la LR 11/2020.
Missione 7 Prog. 1 Titolo 1	2070110382 (CNI 9152)	Fondo regionale del turismo per gli interventi in materia di promozione turistica - (art. 3 l.r.9/2006) ripartenza covid 19- trasferimenti a imprese - CNI/SIOPE/07	600.000,00		Stanziamento iscritto con DGR 718/2021. Copertura garantita dalla riduzione degli stanziamenti per la LR 11/2020.
Missione 7 Prog. 1 Titolo 1	2070110380 (CNI 9125)	L.r. 9/2006. Spese per la valorizzazione e la promozione regionale - acquisto altri servizi diversi n.a.c. - fondi regionali da compartecipazione della Camera di commercio delle Marche - spesa corrente - CNI/2021	50.000,00		Stanziamento iscritto con DGR 718/2021. Copertura garantita dalla entrata iscritta con questa legge ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) l.r.9/2006.
			2.487.034,29		
Titolo /Tipologia	Capitolo	Denominazione	Variazione stanziamento 2021		Nota
<b>Titolo 2 /Tipologia</b>	1201010470 (CNI - 9124)	Compartecipazione della Camera di commercio delle Marche alle spese per manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero. L.r. 9/2011 - entrate di parte corrente - CNI/2021	50.000,00		Stanziamento iscritto con DGR 718/2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) l.r. 9/2006

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 agosto 2021, n. 35

La Relazione specifica che *“La copertura dell'incremento della Tabella A è stata garantita dalla riduzione dei capitoli indicati in corrispondenza della modifica alla Tabella B che presentano la necessaria disponibilità e dalla contabilizzazione dell'entrata derivante dalla compartecipazione della Camera di Commercio alle spese per le manifestazioni fieristiche.”*.

**Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 790139 del 21.06.2022 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche**

### 13.1. – RIDUZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO.

Quanto ai capitoli di cui ai prospetti che precedono, si prende atto delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio già esistenti, ai fini delle coperture disposte della nuova legge, in base a esigenze legislativamente valutate per l'effetto determinanti la riprogrammazione della spesa regionale.

### 13.2. – MODALITA' DI COPERTURA DELLA SPESA DI EURO 50.000.

Suscita perplessità la riconducibilità, tra quelle previste dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196/2009, della modalità di copertura della nuova spesa di euro 50.000, individuata nello stanziamento in entrata, di pari valore, *“iscritto con DGR 718/2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) l.r. 9/2006.”*.<sup>16</sup>

**13.2.R.** – L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha evidenziato che la modalità di copertura rientra nella fattispecie indicata dalla legge 196/2009, articolo 17, comma 1, lettera c), trattandosi di nuove o maggiori entrate.

La struttura regionale competente ha inoltre precisato quanto segue: *“La Giunta regionale, con DGR n. 673 del 24 maggio 2021 concernente “L.R. n. 9/2006 – D.A. 64/2017 – DGR 593/2021 – Approvazione dello Schema di Accordo con la Camera di Commercio delle Marche per la realizzazione di un incoming di operatori dalla Russia” ha ritenuto fondamentale sviluppare un'azione sinergica con la Camera di Commercio delle Marche per l'organizzazione, in collaborazione con la compagnia aerea S7, di un incoming ed educational tour di operatori turistici, giornalisti, travel bloggers, influencers ed imprenditori provenienti dalla Russia, ritenendo l'iniziativa di fondamentale importanza strategica per il rilancio del turismo estero, fortemente danneggiato dall'emergenza COVID 19 e, quindi, bisognoso di una forte azione di rilancio. Il periodo di realizzazione dell'evento è stato fissato dal 24 al 28 giugno 2021.*

---

<sup>16</sup> Articolo 3, comma 2, lettera f) l.r. 9/2006:

Il programma (annuale del turismo), anche sulla base della domanda turistica nazionale e internazionale, indica in particolare:  
*omissis*

f) i criteri e le modalità per l'ammissione e la partecipazione delle imprese turistiche alle manifestazioni fieristiche, stabilendo l'entità della quota di compartecipazione alle spese sostenute per le manifestazioni stesse. L'importo di tale quota non può comunque superare il venticinque per cento del costo complessivo dell'iniziativa sostenuto dalla Regione, ripartito per il numero delle imprese partecipanti;

*omissis*

*Alla luce di quanto deliberato, il dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche ha invitato la Camera di Commercio delle Marche a condividere l'iniziativa contribuendo con la somma pari ad euro 50.000,00 a fronte di una spesa stimata pari ad euro 200.000,00.*

*La Giunta della Camera di Commercio delle Marche, con deliberazione n. 89 del 18 giugno 2021, ha approvato la partecipazione alla manifestazione fieristica "Educational Tour Operatori ed Influencer russi - in collaborazione con S7 (Compagnia aerea russa), Regione Marche e Camera di Commercio italiana in Russia (24 - 28 giugno 2021)"*

*Il contributo da parte della Camera di Commercio delle Marche è stato regolarmente accertato a carico del capitolo 1201010470 con accertamento n. 6920 per euro 50.000,00 (DD Servizio Sviluppo Economico n. 164 del 27 settembre 2021) e riscosso con ordinativo di incasso n. 8425 del 17/06/2022.*

*La compartecipazione della Camera di Commercio delle Marche rientra, quindi, nel limite previsto dall'articolo 3 comma 2 lettera f) della LR 9/2006: "... L'importo di tale quota non può comunque superare il venticinque per cento del costo complessivo dell'iniziativa sostenuto dalla Regione"".*

### **13.3. - ASSENZA DELLA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA.**

Tra i documenti pubblicati nel sito delle norme della Regione Marche, non è presente la Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa.

**13.3.R.** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha evidenziato che la relazione tecnico-finanziaria finale viene predisposta e inserita nel sito dalla struttura consiliare competente.

## **14. Legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 “Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche” (B.U.R.M. 12 agosto 2021, n. 63)**

### *L’iniziativa e i documenti pubblicati*

L’iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 55/21). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 agosto 2021, n. 35 (con modificazioni rispetto al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl, la proposta della II Commissione permanente (con modificazioni), i pareri (senza osservazioni) della I Commissione permanente e del Consiglio delle Autonomie Locali, il parere (con osservazioni) del Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

### *Le disposizioni di rilievo*

La finalità della legge è la disciplina dell’attività commerciale “allo scopo di favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti, la promozione e l’internazionalizzazione del settore ed un equilibrato sviluppo delle attività commerciali” (art. 1).

- **L'articolo 8** (Sportello unico per le attività produttive) definisce detto sportello quale “punto di accesso per tutte le procedure amministrative riguardanti le attività commerciali e produttive” e prevede che la struttura amministrativa competente della Giunta regionale definisca la modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione, per la SCIA e per le comunicazioni previste da questa legge e promuova il potenziamento dei servizi dei SUAP.

- **L'articolo 9** (Osservatorio sulla rete commerciale) istituisce presso la struttura regionale competente in materia di commercio, l’Osservatorio regionale del commercio, “quale organismo permanente per l’acquisizione degli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione del commercio e per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all’entità e all’efficienza della rete distributiva”.

- **L'articolo 11** (Tavolo regionale di coordinamento per il commercio) prevede la costituzione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore di questa legge, del Tavolo regionale di coordinamento per il commercio, presieduto dall’Assessore al commercio o suo delegato e rimette alla Giunta regionale la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento.

- **L'articolo 17** (*Funzioni delle Province*) attribuisce alle Province la funzione di stabilire i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale mediante il Piano territoriale di coordinamento (PTC).

- **L'articolo 18** (*Funzioni dei Comuni*) stabilisce che *“Nelle materie oggetto di questa legge sono conferite ai Comuni tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione o ad altri enti”*.

- **L'articolo 28** (*Sostenibilità ambientale, territoriale e sociale*) prevede che gli interventi relativi alle medie e grandi strutture di vendita siano soggetti alla corresponsione di un onere aggiuntivo, a favore della Regione, pari ad una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del piccolo commercio nei centri storici dei comuni interessati al progetto.

Spetta alla Giunta regionale stabilire i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione dell'onere e per l'applicazione del suddetto vincolo di destinazione.

- **L'articolo 130** (*Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche*) attribuisce alla struttura organizzativa regionale competente la redazione e la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del calendario appena citato.

- **L'articolo 131** (*Elenco regionale degli enti fieristici e degli organizzatori*) istituisce presso la struttura organizzativa competente l'elenco regionale degli enti fieristici dotati di personalità giuridica e l'elenco degli organizzatori di manifestazioni fieristiche.

- **L'articolo 132** (*Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale*) prevede l'adozione annuale da parte della Giunta regionale del programma delle attività promozionali per l'anno successivo, nell'ambito del quale, in base alle disponibilità di bilancio, sono stabiliti tra l'altro i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario di all'art. 130.

- **L'articolo 134** (*Interventi finanziari*) prevede che la Regione, al fine di favorire lo sviluppo della rete distributiva regionale, promuova interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali, finalizzati a:

*“a) riqualificare il commercio attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali e dei metodi gestionali delle imprese, lo sviluppo delle forme associative e dei rapporti di collaborazione interaziendali, la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e l'offerta di adeguati servizi commerciali;*



b) *sviluppare l'assistenza tecnica, la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale, prevedendo il possibile coinvolgimento delle associazioni di categoria, dei CAT o di altro soggetto accreditato;*

c) *favorire il reperimento di migliori condizioni per l'accesso al credito da parte delle imprese commerciali anche con l'obiettivo di combattere i fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento;*

d) *sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali attraverso l'accesso al credito agevolato e disponendo contributi a fondo perduto, in conto interessi e per il credito d'imposta per l'attuazione degli interventi di cui a questo titolo".*

- **L'articolo 135** (*Interventi e concessione contributi*) prevede la concessione di contributi da parte della Regione per gli interventi regionali di cui all'articolo precedente che siano volti in particolare a realizzare progetti o attività dettagliatamente specificati ed elencati nell'articolo in esame.

- **L'articolo 136** (*Destinatari dei contributi*) elenca i soggetti che possono concorrere alla concessione dei contributi previsti da questa legge.

- **L'articolo 137** (*Programma di utilizzo delle risorse*) stabilisce che la Giunta regionale approva un programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e sulla base del programma annuale per ciascun intervento, adotta i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

- **L'articolo 139** (*Disposizioni finanziarie*), al primo comma, prevede che alla realizzazione degli interventi previsti da questa legge concorrano risorse europee, statali e regionali.

- **L'articolo 139, comma 2**, autorizza, per l'anno 2022, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 132, la spesa massima di euro 75.000,00 nella Missione 14, Programma 02, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

- **L'articolo 139, comma 3**, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 135, autorizza per l'anno 2022 la spesa massima di euro 200.000,00 nella Missione 14, Programma 02, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

- **L'articolo 139, comma 4**, individua la copertura degli oneri autorizzati ai commi 2 e 3 nelle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 14, Programma 02, al Titolo 1 per euro 75.000,00 e al Titolo 2 per euro 200.000,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

- **L'articolo 139, comma 5**, per effetto del comma 4, dispone la riduzione di euro 275.000,00 dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 prevista nella Tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023), per la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27.

- **L'articolo 139, comma 6**, a decorrere dal 2022, rinvia l'autorizzazione delle spese relative agli interventi previsti da questa legge alla legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

- **L'articolo 139, comma 7**, dispone che all'attuazione degli interventi previsti da questa legge possano concorrere *"le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 02, dello stato di previsione della spesa del bilancio nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità pubblica"*.

#### **La Relazione tecnico-finanziaria**

- La Relazione tecnico-finanziaria riconosce *"natura ordinamentale"* alla maggior parte degli articoli contenuti nella legge, fatta eccezione per gli articoli: 8, 11, 25, 28 e 77, con riferimento ai quali non viene specificata la natura (ordinamentale o finanziaria), e per gli articoli 9, 132, 134, 135, 136, 137 e 139, per i quali vengono specificati gli effetti finanziari.

- Con riferimento all'articolo 9, la Relazione attesta che *"Al finanziamento si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2 dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica"*.

- Con riferimento all'articolo 132, la Relazione attesta che *"Gli interventi previsti da questa disposizione trovano copertura negli stanziamenti già iscritti per la medesima finalità nella Missione 14, Programma 2, a carico dei capitoli sotto riportati"*.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Nota
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	2140210007	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09)- ENI PUBBLICI	€ 25.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente

Missione 14 Programma 2 Titolo 1	2140210009	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - IMPRESE PRIVATE - CNI/SIOPE/06	€ 25.000,00	Stanziamento disponibile già iscritto nel bilancio vigente
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	2140210011	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO - CNI/SIOPE/13	€ 25.000,00	Stanziamento disponibile già iscritto nel bilancio vigente

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 agosto 2021, n. 35

La stessa Relazione aggiunge: *“Per l’attuazione degli interventi previsti da questa disposizione verranno istituiti dei nuovi capitoli come di seguito riportato”*

Missione / Programma / Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento anno 2022	Note
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	CNI 9132	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - ENTI PUBBLICI	€ 25.000,00	Stanziamento iscritto per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente disposizione
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	CNI 9133	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - IMPRESE PRIVATE -	€ 25.000,00	Stanziamento iscritto per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente disposizione
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	CNI 9134	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO -	€ 25.000,00	Stanziamento iscritto per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente disposizione

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 agosto 2021, n. 35

Infine, la Relazione precisa che *“Questi interventi possono essere finanziati anche con le risorse comunitarie e statali in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili anche in corso d’anno da contabilizzare nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica”*.

- Con riferimento agli articoli 134, 136 e 137, la Relazione tecnica attesta che *“A decorrere dall’anno 2022 al finanziamento si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si*

renderanno disponibili da iscrivere anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica".

- Con riferimento all'articolo 135, la Relazione prevede: "In sede di prima applicazione il finanziamento degli interventi previsti da questa disposizione ammonta a complessivi euro 200.000,00 importo da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili del capitolo sottoriportato"

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento disponibile anno 2022	Note
Missione 14 Programma 2 Titolo 2	2140220006	Fondo unico per il settore del commercio	200.000,00	Quota disponibile dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 agosto 2021, n. 35

La Relazione evidenzia inoltre che "Per gli interventi previsti da questa disposizione si procederà alla istituzione di un nuovo capitolo come di seguito riportato"

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento anno 2022	Note
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	CNI 9057	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER PER ACQUISTO MERCI - SETTORE COMMERCIO	€ 200.000,00	Stanziamiento iscritto per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 agosto 2021, n. 35

Infine, la Relazione precisa che "Questi interventi possono essere finanziati anche con le risorse comunitarie e statali in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili anche in corso d'anno da contabilizzare nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica".

- Riguardo all'articolo 139, comma 2, la Relazione evidenzia che la disposizione "autorizza, in sede di prima applicazione, per l'anno 2022, a carico della Missione 14, Programma 2 Titolo 1, il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 132 per l'importo di 75.000,00 euro inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili già iscritte per la medesima finalità a carico dei capitoli riportati nella descrizione del comma 4" e riporta una tabella eguale a quella riportata in sede di analisi dell'articolo 132.

- Riguardo all'articolo 139, comma 3, la Relazione attesta che la disposizione "autorizza, in sede di prima applicazione, a carico della Missione 14, Programma 2, Titolo 1, per l'anno 2022 il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 135 per l'importo di 200.000,00 euro inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili già iscritte per la medesima finalità a carico dei capitoli riportati nella descrizione del comma 4" e riporta una tabella eguale a quella riportata in sede di analisi dell'articolo 135.

- Riguardo all'articolo 139, comma 4, la Relazione evidenzia che la disposizione attesta la copertura della spesa autorizzata ai commi 2 e 3 a carico degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 2021/2023 per la medesima finalità, nella Missione 14, Programma 2, nei capitoli riportati in tabelle eguali a quelle riportate in sede di analisi degli articoli 132 e 135

***Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 790139 del 21.06.2022 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche***

**14.1.-MANCATA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 8, 11, 17, 18, 130 E 131.**

La legge non quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione di questi articoli né, conseguentemente, individua le modalità di copertura. La Relazione tecnico finanziaria non attesta l'assenza di oneri o di maggiori oneri indicandone le motivazioni, limitandosi solo a qualificare alcuni di essi di "natura ordinamentale".

Con particolare riferimento agli articoli 17 e 18, si ribadisce che, in base all'articolo 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009 "Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.". Pertanto, il principio costituzionale di cui all'articolo 81, comma 3, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad Enti rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte.

**14.1.R. -** La struttura regionale competente ha precisato quanto segue:

-per quanto concerne l'articolo 8 "le competenze in materia di Suap sono già assegnate ai comuni in attuazione delle disposizioni vigenti; l'articolo della legge regionale si limita a delineare l'iter da seguire

*per le istanze in materia di attività produttive ribadendo che cittadini e imprese devono rivolgersi a tali strumenti di semplificazione, trasparenza e celerità delle procedure amministrative”;*

*-per quanto concerne l’articolo 11 “si conferma l’assenza di oneri peraltro confermata dalla DGR n° 1537/2021 che espressamente specifica all’articolo 10 dell’allegato 1 che “la partecipazione al tavolo ed al gruppo di lavoro non comporta la corresponsione di indennità o rimborso spese””;*

*-per quanto concerne gli articoli 17 e 18 “non si tratta di attribuzioni di nuove funzioni e o competenze ulteriori rispetto a quelle proprie delle province e dei comuni già esercitate anche prima della legge regionale 22/2021”;*

*-per quanto concerne gli articoli 130 e 131 “non prevedono nuove attività in quanto le rispettive attività e funzioni sono già svolte dall’amministrazione regionale”.*

#### **14.2. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI.**

La Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - ai capitoli indicati nelle tabelle contenute nella Relazione tecnico-finanziaria.

**14.2.R.** - L’Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha rinviato al **punto 2)** dei “Chiarimenti di carattere generali” riportati nella scheda relativa alla l. reg. n. 6/2021 alla quale si rinvia.

#### **14.3. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE.**

Dai prospetti che evidenziano gli effetti finanziari degli articoli di questa legge non si evincono i capitoli di spesa di nuova istituzione destinatari delle risorse da trasferire dallo stanziamento oggetto di riduzione.

Al riguardo, nella D.G.R. 1150/2021 di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all’approvazione della presente legge, si è verificato che le risorse sono state allocate a carico dei seguenti capitoli di spesa:

quanto ad euro 200.000,00 per l’annualità 2022, a carico del capitolo 2140210041 “CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER ACQUISTO MERCI - SETTORE COMMERCIO”;

quanto ad euro 25.000,00 per l’annualità 2022, a carico del capitolo 2140210042 “CONTRIBUTI A SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL

*CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - ENTI PUBBLICI*”;

quanto ad euro 25.000,00 per l’annualità 2022, a carico del capitolo 2140210043 “*CONTRIBUTI A SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - IMPRESE PRIVATE*”;

quanto ad euro 25.000,00 per l’annualità 2022, a carico del capitolo 2140210044 “*CONTRIBUTI A SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO*”.

**14.3.R.** - L’Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha rinviato al **punto 1)** dei “Chiarimenti di carattere generali” riportati nella scheda relativa alla l. reg. n. 6/2021 alla quale si rinvia.

**14.4.** - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE.

Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i “*dati e i metodi utilizzati per la quantificazione*” degli oneri di spesa, come richiesto dall’articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Come già osservato da questa Sezione<sup>17</sup>, si ribadisce la necessità di una effettiva programmazione degli oneri derivanti dalla legge anche in caso di ricorso alla tecnica del “*Tetto massimo di spesa*”.

**14.4.R.** - L’Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha rinviato al **punto 3)** dei “Chiarimenti di carattere generali” riportati nella scheda relativa alla l. reg. n. 6/2021 alla quale si rinvia.

**14.5.** - FINANZIAMENTO DI SPESE DI PARTE CORRENTE CON RISORSE DI PARTE CAPITALE.

L’articolo 139 comma 4 della legge prevede che, per la copertura delle spese autorizzate al comma 3, pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2022, da iscrivere nella Missione 14, Programma 02, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa, vengano utilizzate le risorse regionali già

---

<sup>17</sup> Deliberazione n. 119/2021/RQ.

iscritte nella Missione 14, Programma 02, Titolo 2 e, quindi, originariamente destinate al finanziamento di investimenti.

Dalla stessa relazione tecnica e dalla d.g.r. di attuazione si evince, infatti, che il capitolo oggetto di riduzione è il n. 2140220006 relativo al Titolo 2 "Spese in conto capitale".

**14.5.R.** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha precisato che *"il capitolo di copertura 2140220006 rientra tra i capitoli di investimento finanziati con il margine corrente 2021-2023, come si evince dall'Allegato b) della Nota integrativa del bilancio 2021-2023 "Previsioni di competenza 2021, 2022 e 2023 degli investimenti finanziati con il margine corrente", pagina 26437 del BUR n. 111 del 31/12/2021"*.



## **15. Legge regionale 6 agosto 2021, n. 23 "Istituzione del Servizio di psicologia scolastica" (B.U.R.M. 12 agosto 2021, n. 63)**

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 40/21). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2021, n. 36 (con modificazioni rispetto al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl, la proposta della IV Commissione permanente (con modificazioni), i pareri (senza osservazioni) della I Commissione permanente e del Consiglio delle Autonomie Locali, il parere (con osservazioni) del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, la scheda di analisi tecnico normativa e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

### *Le disposizioni di rilievo*

La legge istituisce il Servizio di psicologia scolastica e ne determina le finalità (art. 1)

- **L'articolo 3** (Criteri per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica) demanda alla struttura regionale competente in materia di istruzione l'organizzazione del Servizio suddetto e rimette alla Giunta regionale l'adozione del regolamento attuativo.

- **L'articolo 4** (Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica) istituisce presso la struttura regionale competente in materia di istruzione il Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale, presieduto dal dirigente della struttura medesima o suo delegato e stabilisce la gratuità della partecipazione alle sue sedute.

- **L'articolo 6** (Fase di sperimentazione) attribuisce a detto Comitato, nel triennio di prima sperimentazione del Servizio di psicologia scolastica, la valutazione e la selezione annuale dei progetti presentati dagli istituti scolastici.

- **L'articolo 7** (Norma finanziaria), al comma 1, autorizza, per l'attuazione di questa legge, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 50.000,00 e, per gli anni successivi, rinvia l'autorizzazione della spesa alle rispettive leggi di bilancio.

- **L'articolo 7, comma 2**, individua la copertura della spesa indicata al comma precedente nella riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 01, Programma 05 e nel contestuale equivalente incremento degli stanziamenti della Missione 12, Programma 01.

### *La Relazione tecnico-finanziaria*

- La Relazione tecnico-finanziaria riconosce *“carattere normativo”* e conseguente assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale a tutti gli articoli contenuti nella legge, fatta eccezione per gli articoli 6 e 7.

- In particolare, con riferimento all'articolo 7, la Relazione reca la seguente tabella che sintetizza gli effetti finanziari derivanti dalla *“prima fase di sperimentazione prevista all'articolo 6”*:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione/ Programma/ Capitolo	Competenza anno 2021	Competenza anni successivi al 2021		Missione/ Programma/ Capitolo	Competenza anno 2021	Competenza anni successivi al 2021		
Missione 01/ Programma	50.000,00	Leggi di bilancio		Missione 01/ Programma 05/ Capitolo 2010510017	50.000,00	Leggi di bilancio		

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 agosto 2021, n. 36

### ***Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 3741 del 10.06.2022***

**15.1.** - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI.

La relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - al capitolo indicato nella tabella contenuta nella relazione tecnico-finanziaria.

**15.1.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.1.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021.

**15.2.** - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE.

Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *“dati e i metodi utilizzati per la quantificazione”* degli oneri di spesa, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009.

**15.2.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.3.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021.

**15.3.** - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI SPESA.

Né la legge né la Relazione tecnico-finanziaria indicano il capitolo di spesa destinatario delle risorse derivanti dalla riduzione del capitolo indicato nella precedente tabella.

Al riguardo, nella D.G.R. 1152/2021 di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della presente legge, si è riscontrato che le risorse, pari ad euro 50.000,00 per l'annualità 2021, sono state allocate a carico del capitolo di spesa 2120110066 "ATTUAZIONE LR 23/2021-SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA- TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE".

**15.3.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.2.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021 ed ha aggiunto che *"La Giunta regionale, con deliberazione n.1152 del 27 settembre 2021, ha apportato una variazione al bilancio finanziario gestionale prevedendo, per l'annualità 2021, lo stanziamento di euro 50.000,00 sul capitolo 2120110066 (Attuazione LR n.23/2021 - Servizio di psicologia scolastica - Trasferimenti a Istituzioni scolastiche)"*.

**15.4.** - INCONGRUENZA TRA LA LEGGE E LA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA. La legge prevede l'incremento degli stanziamenti della Missione 12, Programma 01, invece, la Relazione tecnico finanziaria, nella precedente tabella, indica la Missione 01.

**15.4.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha riferito che trattasi di *"errore materiale"*.

**15.5.** - MANCATA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA. L'articolo 4 si limita a stabilire la gratuità della partecipazione alle sue sedute, ma non quantifica gli oneri di funzionamento del Comitato né la relazione tecnico finanziaria attesta le motivazioni dell'assenza di maggiori oneri, limitandosi ad attestare il *"carattere normativo"* della norma.

**15.5.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha precisato che *"L'istituzione del Comitato tecnico scientifico non comporta oneri aggiuntivi in quanto la limitata"*

*attività prevista per il funzionamento dello stesso può essere espletata dalle attuali strutture organizzative”.*

**15.6. – MANCATA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALL’ARTICOLO 3.**

La legge non quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione di questo articolo né, conseguentemente, individua le modalità di copertura. La Relazione tecnico finanziaria non indica le motivazioni dell’assenza di maggiori oneri, limitandosi ad attestare il “*carattere normativo*” della norma.

**Risposta non pervenuta**

## **16. Legge regionale 6 agosto 2021, n. 24 "Disposizioni per la Società "Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)" (B.U.R.M. 12 agosto 2021, n. 63)**

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 65/2021). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla Pdl, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 agosto 2021, n. 35 (con modificazioni al testo della proposta), la proposta della I Commissione permanente (modificativa), il parere (senza osservazioni) espresso dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro, la relazione tecnico finanziaria sulla proposta di legge e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

### *Le disposizioni di rilievo*

La legge definisce l'oggetto e le finalità della società "Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.) (art. 1).

- **L'articolo 4** (*Affidamenti in house*) prevede, tra l'altro, che la Regione affidi a detta società l'attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), cioè l'"assistenza tecnica ai programmi o ai progetti dei fondi europei e nazionali di sostegno alle politiche di coesione e di sviluppo rurale, della cooperazione territoriale e della cooperazione allo sviluppo nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività" e che "Laddove la Regione decida di non affidare l'assistenza tecnica alla Società, la scelta è adeguatamente motivata sulla base di valutazioni economiche od organizzative".

- **L'articolo 5** (*Controllo analogo*) prevede l'esercizio da parte della Regione di "un controllo sull'attività sociale analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, tale da comportare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della Società. I criteri e le modalità di svolgimento del controllo sono definiti dalla Giunta regionale sulla base della disciplina europea e statale di riferimento".

- **L'articolo 6** (*Personale*) che la Società di cui trattasi possa procedere, in caso di necessità correlata a un ampliamento delle proprie attività istituzionali anche dovute all'eventuale partecipazione di altri soci, alla revisione della propria dotazione organica, previa autorizzazione della Giunta regionale e nel rispetto delle procedure di controllo di cui all'articolo precedente.

- **L'articolo 7** reca la clausola di invarianza finanziaria, attestante che dalla legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

#### ***La Relazione tecnico-finanziaria***

- La Relazione tecnico finanziaria, con riferimento a tutte le disposizioni contenute nella legge in esame, attesta la *“natura ordinamentale”*.

- In particolare, con riferimento all'articolo 4, la citata Relazione specifica che *“le spese per affidamenti graveranno sugli ordinari capitoli di spesa preordinati all'acquisizione dei servizi di interesse.”*.

- Riguardo all'articolo 6, la Relazione giustifica la natura ordinamentale della norma ivi contenuta attestando che *“questa legge non prevede alcuna forma di contribuzione da parte della Regione o, comunque, da parte dei soci a titolo di spese di funzionamento che, saranno sostenute direttamente da SVEM e finanziate mediante i proventi derivanti dagli affidamenti di attività.”*.

- Riguardo all'articolo 7, la Relazione motiva l'invarianza finanziaria della legge, precisando che *“Le nuove attività svolte da SVEM saranno sostenute esclusivamente attraverso i compensi correlati alla committenza sia regionale (v. in particolare quella prevista dall'articolo 4, comma 2), sia degli altri soci (v. in particolare quella prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2) sia infine dalla committenza di altri soggetti (v. articolo 3, comma 5, lettera a)”*.

#### ***Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 790139 del 21.06.2022 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche***

#### **16.1. - INVARIANZA FINANZIARIA, NON SUFFICIENTEMENTE MOTIVATA, CONSEGUENTE ALLE SPESE PER GLI AFFIDAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4.**

La Relazione tecnico-finanziaria, con riferimento alle spese appena citate, si limita ad indicare genericamente che le stesse *“graveranno sugli ordinari capitoli di spesa preordinati all'acquisizione dei servizi di interesse.”* Pertanto, non risulterebbero espressi gli *“elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”*, come richiesto dall'articolo 17,

comma 6-bis, della legge n. 196/2009 e, a livello di normativa regionale dagli artt. 3 della legge regionale n. 23/2017 e 84 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato con la deliberazione n. 56 del 4 luglio 2017. Come più volte osservato da questa Sezione<sup>18</sup>, nella predetta Relazione si dovrebbero indicare, ancorché con sintetica e/o standardizzata rappresentazione, gli elementi posti alla base della attestazione di neutralità finanziaria recata dalla legge ovvero esplicitare le valutazioni preliminari nello specifico attuate dalle Strutture regionali interessate circa l'attuabilità della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**16.1.R.** -La struttura regionale responsabile del procedimento ha precisato che *“questa legge regionale non autorizza alcuna spesa aggiuntiva per gli affidamenti e, come specificato nella relazione, non prevede alcuna forma di contribuzione da parte della Regione o, comunque, da parte dei soci a titolo di spese di funzionamento”*. Ciò determina l'inesistenza di qualsiasi onere per spese di funzionamento a carico del bilancio della Regione e degli eventuali altri soci. La trasformazione della SVIM in SVEM non prevede alcun aggravio finanziario e per tale motivo non vi è alcuna *“indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali”* poiché non vi sono risorse già stanziare per il funzionamento di SVEM così come per il funzionamento della soppressa SVIM spa. Per completezza di informazione, si specifica che le soppresse leggi che regolavano il funzionamento di SVIM (principalmente nn. 17/1999 e 6/2017), pur prevedendo la possibilità di erogazione di contributi regionali per le spese di funzionamento, negli ultimi esercizi finanziari non sono state finanziate e i relativi capitoli di spesa sono stati mantenuti costantemente privi di stanziamenti in quanto anche SVIM, riusciva a coprire le spese di funzionamento mediante i proventi da affidamenti di servizi. Per quanto sopra premesso, non vi è necessità di alcuna riprogrammazione di risorse già esistenti”.

**16.2.** - INVARIANZA FINANZIARIA, NON SUFFICIENTEMENTE MOTIVATA, CONSEGUENTE AGLI ONERI DERIVANTI DAL CONTROLLO ANALOGO DI CUI ALL'ARTICOLO 5.

La Relazione tecnico-finanziaria si limita ad attestare la natura ordinamentale della norma. Si richiamano le osservazioni di cui al punto precedente.

**16.2.R** - La struttura regionale responsabile del procedimento ha precisato che *“Il “controllo analogo” era già esercitato sulla società SVIM srl in quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 27*

---

<sup>18</sup> V., da ultimo, Deliberazione n. 119/2021/RQ.

*febbraio 2017, n. 5 “Trasformazione della Società Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM S.p.A.) in società a responsabilità limitata”. Da questo punto di vista, quindi, le attività di controllo espletate dalla Regione non rappresentano elemento di novità rispetto al quadro ordinamentale pregresso e, in tale senso, non comporta oneri finanziari ulteriori.*

*Si rappresenta inoltre che il controllo analogo è svolto attraverso la costituzione di un apposito Gruppo di lavoro (costituito con Decreto del Segretario generale n. 28 del 7 marzo 2022) e che il citato Decreto stabilisce che “per la partecipazione al Gruppo di lavoro non sono previsti compensi”.*



**17. Legge regionale 16 settembre 2021, n. 25 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica)” (B.U.R.M. 23 settembre 2021, n. 72)**

*L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 60/21). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 settembre 2021, n. 37 (con modificazioni rispetto al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl e la scheda economico finanziaria sulla Pdl, la proposta della I Commissione permanente (con modificazioni), il parere (senza osservazioni) del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro ed il parere (con osservazioni) del Consiglio delle Autonomie Locali, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl nel testo licenziato dalla I Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

*Le disposizioni di rilievo*

- **L'articolo 3** (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 22/2016) modifica l'articolo 2 della l.r. 22/2016 ampliando gli interventi che la Regione intende sostenere e ammettere a finanziamento.
- **L'articolo 4** (Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 22/2016) istituisce la Giornata regionale della fisarmonica con cadenza annuale.
- **L'articolo 5** (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 22/2016) contiene il riconoscimento del Premio internazionale della fisarmonica come “eccellenza regionale” e prevede che possano beneficiare del sostegno della Regione “ulteriori iniziative promozionali” legate al Premio “anche realizzate nel corso di tutto l'anno”.
- **L'articolo 6** (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 22/2016), al comma 1, reca disposizioni procedurali inerenti all'adozione da parte della Giunta regionale del Programma annuale degli interventi previsti da questa legge.
- **L'articolo 6, comma 2**, prevede la concessione da parte della Regione, attraverso il Programma annuale, di incentivi ad alcuni Comuni indicati dalla legge.
- **L'articolo 8** (Disposizioni finanziarie), al comma 1, autorizza, per il finanziamento degli interventi previsti dalle lettere da *f bis*) a *f septies*) del comma 2 dell'articolo 2 e dall'articolo 2 bis della l.r. 22/2016, come modificati dagli articoli 3 e 4 di questa legge, la spesa di euro

50.000,00 per l'anno 2021 iscritta in aumento degli stanziamenti della Missione 5, Programma 02 e, per gli anni successivi, rinvia l'autorizzazione della spesa alle rispettive leggi di bilancio.

- **L'articolo 8, comma 2**, individua la copertura della spesa autorizzata dal comma precedente nella contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1, Programma 05.

- **L'articolo 8, comma 3**, dispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa della l.r. 22/2016 approvata nella tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (*Bilancio di previsione 2021-2023*), di euro 50.000,00 per l'annualità 2021.

### **La Relazione tecnico-finanziaria**

- La Relazione tecnico-finanziaria riconosce *"carattere normativo"* e conseguente assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale a tutti gli articoli contenuti nella legge, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e 8.

- In particolare, con riferimento agli articoli 3 e 4, la Relazione attesta che le relative disposizioni sono attuate *"nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 8. La ripartizione delle somme da destinare agli interventi previsti dalla legge è effettuata in sede di approvazione del programma annuale indicato all'articolo 5 della l.r. 22/2016 come modificato da questa legge."* Anche con riferimento all'articolo 5, la Relazione specifica che *"la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 8"*.

- Riguardo all'articolo 8, la Relazione reca la seguente tabella che sintetizza gli effetti finanziari:

Deliberazione legislativa "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 2016, n.22 "Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica"						COPERTURA					
MISS. PROG.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZ A 2021	COMPETENZ A 2022	COMPETENZ A 2023	MISS. PROG.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2021	Riduzione a copertura oneri legge	Anni successivi
5/2	CNI		50.000,00	LEGGI DI BILANCIO	LEGGI DI BILANCIO	1/5	2010510017	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	464.048,47	-50.000,00	LEGGI DI BILANCIO
50.000,00						-50.000,00					

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 settembre 2021, n. 37

### **Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 3741 del 10.06.2022**

**17.1.** - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI.

La Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - al capitolo indicato nella tabella contenuta nella Relazione tecnico-finanziaria.

**17.1.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.1.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021.

**17.2.** - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE.

Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *“dati e i metodi utilizzati per la quantificazione”* degli oneri di spesa, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009.

**17.2.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.3.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021.

**17.3.** - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI SPESA.

Né la legge né la Relazione tecnico-finanziaria indicano il capitolo di spesa destinatario delle risorse derivanti dalla riduzione del capitolo indicato nella precedente tabella.

Al riguardo, nella D.G.R. 1202/2021 di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della presente legge, si è riscontrato che le risorse, pari ad euro 50.000,00 per l'annualità 2021, sono state allocate a carico del capitolo di spesa 2050210475 *“INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CIRCUITO STORICO, CULTURALE, ARTISTICO, MUSICALE E PRODUTTIVO DELLA FISARMONICA - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - CNI/2021”*.

**17.3.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.2.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021 ed ha aggiunto che *“La Giunta regionale, con deliberazione n. 1202 dell'11 ottobre 2021, ha apportato una variazione al bilancio finanziario gestionale prevedendo, per l'annualità 2021, lo stanziamento di euro 50.000,00 sul capitolo 2050210475 (Interventi a sostegno del Circuito storico, culturale, artistico, musicale e produttivo della fisarmonica - Trasferimenti correnti a Comuni - CNI/2021)”*.

**17.4.** - MANCATA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ARTICOLO 6, COMMI 1 E 2.

La legge non quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione di questo articolo né, conseguentemente, individua le modalità di copertura. La Relazione tecnico finanziaria non indica le motivazioni dell'assenza di maggiori oneri, limitandosi ad attestare il *"L'articolo ha carattere procedurale e non comporta spese"*. Al riguardo, si rileva, quanto alla disposizione di cui al primo comma, che oneri potrebbero derivare anche da disposizioni procedurali. Quanto alla disposizione di cui al secondo comma, si osserva che la concessione di incentivi ai Comuni da parte della Regione comporta necessariamente oneri finanziari a carico di quest'ultima.

**17.4.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha precisato che *"Le procedure previste dall'articolo non comportano compiti o funzioni totalmente nuovi all'interno della struttura regionale e, pertanto, possono essere espletate senza oneri aggiuntivi"*.

## **18. Legge regionale 21 ottobre 2021, n. 26 “Tutela e valorizzazione del saltarello tradizionale marchigiano” (B.U.R.M. 28 ottobre 2021, n. 85)**

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 61/21). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 19 ottobre 2021, n. 41 (con modificazioni rispetto al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl e la scheda economico finanziaria sulla Pdl, la proposta della I Commissione permanente (con modificazioni), i pareri (senza osservazioni) del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro e del Consiglio delle Autonomie Locali ed il parere (con osservazioni) del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl nel testo licenziato dalla I Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

### *Le disposizioni di rilievo*

La finalità della legge è il riconoscimento del “saltarello quale aspetto identitario della comunità marchigiana, della cultura e della tradizione popolare musicale regionale, da promuovere e da sostenere come bene culturale”.

- **L'articolo 2** (Elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello) istituisce, presso la struttura amministrativa competente, l'elenco citato e demanda alla Giunta regionale la determinazione dei criteri e le modalità per l'iscrizione nonché le modalità di revoca o di decadenza.

- **L'articolo 3** (Interventi) reca l'elenco degli interventi che la Regione intende promuovere.

- **L'articolo 4** (Disposizioni di attuazione) rimette alla Giunta regionale la determinazione, con proprio atto e previo parere della Commissione assembleare competente, delle modalità e dei criteri per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo precedente.

- **L'articolo 6** (Disposizioni finanziarie), al comma 1, autorizza, per l'attuazione di questa legge, la spesa di euro 20.000,00 per l'anno 2021.

- **L'articolo 6, comma 2**, prevede, per gli anni successivi, che la spesa sia autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

- **L'articolo 6, comma 3**, ravvisa la copertura della spesa indicata al comma 1 nella riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 01 e nel contestuale incremento degli



perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale, nonché la natura sostanzialmente vincolata delle risorse destinate alle spese obbligatorie.

**18.1.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 6.1.** della scheda relativa alla l. reg. n. 10/2021.

**18.2.** - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE.

Dal prospetto che evidenzia gli effetti finanziari degli articoli di questa legge non si evince il capitolo di spesa di nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dallo stanziamento oggetto di riduzione.

Al riguardo, nella D.G.R. 1455/2021 di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della presente legge, si è riscontrato che le risorse, pari ad euro 20.000,00 per l'annualità 2021, sono state allocate a carico del capitolo di spesa 2050210482 "L.R. 26/2021 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SALTARELLO TRADIZIONALE MARCHIGIANO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CNI/2021".

**18.2.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.2.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021 ed ha aggiunto che "La Giunta regionale, con deliberazione n. 1455 del 30 novembre 2021, ha apportato una variazione al bilancio finanziario gestionale prevedendo, per l'annualità 2021, lo stanziamento di euro 20.000,00 sul capitolo 2050210482 ("L.R. 26/2021 "Tutela e valorizzazione del saltarello marchigiano"- Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private- CNI/2021)".

**18.3.** - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE.

Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i "dati e i metodi utilizzati per la quantificazione" degli oneri di spesa, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009.

**18.3.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.3.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021.

**18.4. - MANCATA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER LA TENUTA DELL'ELENCO REGIONALE DEI SINGOLI ARTISTI, DEI GRUPPI E DELLE ASSOCIAZIONI FOLKLORICHE DI SALTARELLO (ART. 2).**

La legge non quantifica gli oneri per la tenuta di detto elenco e non indica le risorse per farvi fronte né la Relazione tecnico finanziaria indica le motivazioni dell'assenza di oneri o di maggiori oneri, ma si limita ad attestare il "*carattere normativo*" di detta norma.

**18.4.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha precisato che "*Le procedure previste dall'articolo non comportano compiti o funzioni totalmente nuovi all'interno della struttura regionale e pertanto possono essere espletate senza oneri aggiuntivi*".



## **19. Legge regionale 11 novembre 2021, n. 28 "Esercizio dell'attività enoturistica nelle Marche" (B.U.R.M. 18 novembre 2021, n. 92)**

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 72/2021). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla Pdl, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 9 novembre 2021, n. 44 (con modificazioni al testo della proposta), la proposta della II Commissione permanente (modificativa), il parere (con osservazioni) espresso dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro, il parere (senza osservazioni) espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali, la relazione tecnico finanziaria sulla proposta di legge e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

### *Le disposizioni di rilievo*

La legge disciplina l'attività enoturistica regionale (art. 1).

- **L'articolo 5** (Formazione professionale), al comma 1, prevede la promozione da parte della Regione di iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli operatori enoturistici o dei loro collaboratori.

- **L'articolo 5, comma 2**, prevede che l'attività di formazione sia svolta dagli enti di formazione accreditati sulla base delle disposizioni regionali di settore e che i corsi debbano essere approvati dalla struttura regionale competente in materia di enoturismo e di turismo, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.

- **L'articolo 5, comma 3**, dispone che l'attuazione degli interventi previsti dal primo comma sia "subordinata al rispetto delle procedure e delle condizioni di ammissibilità del Programma di Sviluppo Rurale Marche, nei limiti delle disponibilità ivi previste per la formazione".

- **L'articolo 7** (Programmazione integrata) prevede che l'attuazione e la gestione di questa legge regionale sia "seguita sinergicamente dalle strutture competenti nei settori dell'agricoltura, del commercio e del turismo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale".

- **L'articolo 9** (Elenco regionale degli operatori enoturistici) istituisce detto elenco presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di enoturismo.

- **L'articolo 10** (Vigilanza e controllo) attribuisce ai Comuni la funzione di vigilare sull'osservanza di questa legge.

- **L'articolo 14** (*Invarianza finanziaria*) attesta che “dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale” e che “alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente”.

### **La Relazione tecnico-finanziaria**

- La Relazione tecnico finanziaria, con riferimento a tutte le disposizioni contenute nella legge in esame, ad eccezione dell'articolo 5, attesta la “natura ordinamentale” e la conseguente assenza di oneri a carico del bilancio della Regione.

- Per quanto concerne, in particolare, l'articolo 5, la citata Relazione specifica che “La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'attività di formazione disciplinata da questo articolo, rientra comunque all'interno degli interventi previsti nella misura della formazione (attualmente sottomisura 1.1) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche (PSR) e pertanto il finanziamento della formazione, che rientra nel limite delle risorse previste dal relativo piano finanziario, è subordinato al rispetto delle procedure previste nel PSR.

Ad ogni buon conto si precisa che, nel bilancio vigente, la quota di cofinanziamento regionale del Programma di Sviluppo Rurale è iscritta nella missione 16 programma 3 titolo 1 a carico del capitolo sotto riportato e costituisce il limite massimo complessivo di cofinanziamento dell'intero Programma:”

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2021	Stanziamen- to anno 2022	Stanziamen- to anno 2023	Note
16/3	2160310023	Spese per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2022 - Quota di finanziamento regionale - Spese correnti	500.000,00	3.500.000,00	14.337.600,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per il cofinanziamento Regionale dell'intero PSR (DGR n. 925 del 26/07/2021 relativa alla proposta di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale Marche)

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 9 novembre 2021, n. 44

***Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 790139 del 21.06.2022 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche***

**19.1. - INVARIANZA FINANZIARIA, NON SUFFICIENTEMENTE MOTIVATA, CONSEGUENTE ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 7 E 9.**

La Relazione tecnico-finanziaria, con riferimento agli articoli appena citati si limita ad attestare che gli stessi hanno natura ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio della Regione. Pertanto, non risulterebbero espressi gli *“elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”*, come richiesto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009 e, a livello di normativa regionale dagli artt. 3 della legge regionale n. 23/2017 e 84 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato con la deliberazione n. 56 del 4 luglio 2017. Come più volte osservato da questa Sezione<sup>20</sup>, nella predetta Relazione si dovrebbero indicare, ancorché con sintetica e/o standardizzata rappresentazione, gli elementi posti alla base della attestazione di neutralità finanziaria recata dalla legge ovvero esplicitare le valutazioni preliminari nello specifico attuate dalle Strutture regionali interessate circa l'attuabilità della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**19.1.R.** - La struttura regionale competente ha comunicato quanto segue: *“L'art. 7 della LR 28/2021 riguarda la programmazione integrata dell'attuazione e gestione delle attività sottese alla legge medesima. L'attività di programmazione si svolge tipicamente tramite la costituzione di un tavolo tra i rappresentanti delle strutture indicate nel medesimo articolo. Pur trattandosi di una nuova legge, tale attività si incorpora nelle ordinarie attività di coordinamento già poste in essere anche per altri settori specie come ad esempio l'agriturismo o la vendita diretta. Si specifica infatti che per quanto riguarda le aziende agricole, l'attività di enoturismo rappresenta una ulteriore tipologia di attività connessa.*

*Per quanto riguarda l'articolo 9, la realizzazione dell'Elenco Regionale degli Operatori Enoturistici avviene nell'ambito dell'esistente Sistema Informativo Agricolo Regionale, nel quale è già presente l'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici di cui alla LR 21/2011 che è molto simile nei contenuti e dal quale è immediatamente mutuabile lo schema e l'impostazione. Pertanto non si ritiene possano scaturire oneri aggiuntivi”*.

---

<sup>20</sup> V., da ultimo, Deliberazione n. 119/2021/RQ.

## 19.2. MANCATA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10.

La legge non quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione di questo articolo né, conseguentemente, individua le modalità di copertura. La Relazione tecnico finanziaria si limita ad attestare che la norma ha natura ordinamentale e che non comporta oneri a carico del bilancio della Regione, senza indicarne le motivazioni.

Trattandosi di disposizione che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza di questa legge, si ribadisce che, in base all'articolo 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009 *“Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.”*. Pertanto, il principio costituzionale di cui all'articolo 81, comma 3, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad Enti rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte.

**19.2.R.** - La struttura regionale competente ha comunicato quanto segue: *“La disciplina dell'enoturismo di cui alla LR 28/2021 svolta dall'impresa agricola, considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, ai sensi del DM 12 marzo 2019, può essere considerata una ulteriore articolazione della multifunzionalità delle imprese agricole cui alla LR 21/2011; nell'ambito di quest'ultima i Comuni sono già coinvolti nell'attività di controllo, pertanto le attività previste dalla nuova legge regionale sull'enoturismo vanno a confluire nel novero delle competenze già assegnate ai Comuni; ciò peraltro consente loro di potersi avvalere di competenze e know-how acquisiti.*

*Inoltre, nella fase preliminare dell'iter legislativo la proposta di legge è stata condivisa con ANCI Marche che non ha formulato rilievi sul punto, e non ha segnalato osservazioni da parte comuni che la stessa ha coinvolto nella concertazione”.*

## **20. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 “Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile” (B.U.R.M. 25 novembre 2021, n. 95)**

### ***L'iniziativa e i documenti pubblicati***

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 48/21). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 novembre 2021, n. 43 (con modificazioni rispetto al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl, la proposta della II Commissione permanente (con modificazioni), i pareri (senza osservazioni) della I Commissione e del Consiglio delle Autonomie Locali ed i pareri (con osservazioni) del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche<sup>21</sup> e del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro<sup>22</sup>, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

### ***Le disposizioni di rilievo***

Le finalità della legge sono la promozione e il sostegno di iniziative volte a favorire il recupero e la riqualificazione conservativa del patrimonio edilizio esistente nei borghi e nei centri storici, la transizione al digitale, l'avvio e la crescita di micro e piccole imprese, il turismo diffuso e sostenibile e il soggiorno in un contesto abitativo, ambientale e paesaggistico di pregio, a contatto con le comunità residenti (art. 1).

---

<sup>21</sup> Il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ha espresso parere favorevole sulla clausola valutativa di cui all'articolo 17 della proposta di legge n. 48/21 con la modifica di seguito indicata:

- dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 aggiungere la seguente lettera:

“a bis) lo stato di attuazione dei progetti strategici di cui agli articoli 5, 6, 7 specificando le risorse, di cui all'articolo 18, impegnate per ognuno di essi;”.

<sup>22</sup> Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha deliberato di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale, tra le altre, le seguenti osservazioni:

“Si evidenzia l'esigenza di prevedere per l'attuazione dei progetti per i Borghi e per l'accoglienza diffusa, un'adeguata copertura finanziaria per l'anno 2022..... Si sottolinea inoltre che la Regione, anche al fine di favorire il mantenimento e l'incremento della popolazione residente nei Borghi, potrebbe promuovere, di concerto con gli Ambiti sociali territoriali, i seguenti interventi:

a) rafforzamento delle politiche di contrasto alla povertà educativa, in particolare alla dispersione scolastica, e dei servizi soci educativi ai minori;

b) rafforzamento dei servizi sociali a domicilio a favore di anziani, disabili e soggetti fragili;

c) rafforzamento delle politiche di valorizzazione dei soggetti del terzo settore, e, nondimeno, tali interventi possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni della Unione Europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscriverne a carico della Missione 12 “ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 1 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido”, Programma 2 “interventi per la disabilità” e Programma 3 “interventi per gli anziani”, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica”.

- **L'articolo 3** (*Elenco dei borghi storici delle Marche*), al comma 1, istituisce l'elenco citato presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo.

- **L'articolo 3, comma 3**, prevede che: *“Sono comunque iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i borghi ubicati nei Comuni che hanno ottenuto i seguenti riconoscimenti:*

- a) *Borghi più belli d'Italia;*
- b) *Bandiere arancioni;*
- c) *Città slow;*
- d) *Siti UNESCO;*
- e) *Borghi autentici”.*

- **L'articolo 4** (*Fondo per i Borghi e l'accoglienza diffusa*), al comma 1, istituisce, per l'attuazione dei progetti di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7, un fondo denominato *“Fondo per i Borghi e l'accoglienza diffusa”*, a carico della Missione 7 dello stato di previsione della spesa del bilancio.

- **L'articolo 4, comma 2**, stabilisce, in sede di prima applicazione, l'ammontare del Fondo di cui trattasi, iscritto con questa legge a carico della Missione 7, Programma 1, in: euro 100.000,00 per l'anno 2021 al Titolo 1, euro 1.900.000,00 per il 2022 al Titolo 2 ed euro 5.800.000,00 per l'anno 2023 al Titolo 2.

- **L'articolo 4, comma 3**, prevede che al finanziamento di detto Fondo possano concorrere *“altresì le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica”.*

- **L'articolo 4, comma 4**, prevede che il riparto del Fondo sia definito nel Programma regionale integrato degli interventi di cui al successivo articolo 15.

- **L'articolo 5** (*Progetto Borgo accogliente*), al primo comma, prevede l'avvio da parte della Regione di tale progetto *“per sostenere iniziative di riqualificazione, valorizzazione e rivitalizzazione dei borghi storici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3”.*

- **L'articolo 5, comma 5**, stabilisce, in sede di prima attuazione, lo stanziamento per detto progetto, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 4, di complessivi euro 1.900.000,00 per l'anno 2022 ed euro 3.000.000,00 per l'anno 2023, a carico della Missione 7, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio.

- **L'articolo 6** (*Progetto Albergo diffuso*), al primo comma, prevede l'avvio da parte della Regione del progetto di cui trattasi *“per il sostegno alla creazione, riqualificazione e sviluppo, nonché per la*

*promozione degli alberghi diffusi di cui al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 9/2006, come modificato dall'articolo 16, all'interno dei borghi e dei centri storici".*

- **L'articolo 6, comma 5**, stabilisce, in sede di prima attuazione, lo stanziamento per detto progetto, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 4, di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023, a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio.

- **L'articolo 7** (*Progetto Residenze diffuse*), al primo comma, prevede l'avvio da parte della Regione del progetto citato *"per il sostegno al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione, a fini turistici, di immobili di valore storico-artistico, di edifici di valore storico architettonico e di quelli di cui all'elenco stabilito dall'articolo 15 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), nuclei storici e borghi rurali, ubicati fuori dai centri storici e borghi storici"*.

- **L'articolo 7, comma 4**, stabilisce, in sede di prima attuazione, lo stanziamento per detto progetto, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 4, di euro 800.000,00 per l'anno 2023 a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio.

- **L'articolo 8** (*Disposizioni comuni*), al comma 1, prevede il sostegno e la promozione da parte della Regione di interventi settoriali per la valorizzazione e la riqualificazione dei borghi e per l'accoglienza diffusa, anche a supporto dei suddetti progetti.

- **L'articolo 8, comma 5**, stabilisce che detti interventi possano essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscriverne a carico delle missioni di riferimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

- **L'articolo 9** (*Interventi per la transizione al digitale*), al comma 1, prevede la promozione e il sostegno da parte della Regione di interventi finalizzati a sviluppare la dotazione informatica e progetti di supporto alla transizione digitale.

- **L'articolo 9, comma 2**, stabilisce che detti interventi possano essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscriverne a carico della Missione 1, Programma 8, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

- **L'articolo 10** (*Interventi per lo sviluppo delle attività economiche*), comma 1, prevede il sostegno da parte della Regione di interventi per l'insediamento e lo sviluppo di attività economiche nei borghi.

- **L'articolo 10, comma 2**, stabilisce che gli interventi previsti da questo articolo possano essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 14 e della Missione 7, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
- **L'articolo 11** (*Interventi per i beni e le attività culturali*), comma 1, prevede la promozione e il sostegno da parte della Regione della realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, di interventi ivi elencati.
- **L'articolo 11, comma 2**, prevede che detti interventi possano essere finanziati con risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 5 e della Missione 7, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
- **L'articolo 12** (*Interventi per le politiche attive del lavoro e per il sostegno alla creazione di impresa*), al primo comma, prevede la promozione da parte della Regione di interventi, ivi elencati, finalizzati a favorire l'occupazione dei giovani, delle persone in cerca di lavoro e inattive.
- **L'articolo 12, comma 2**, dispone che detti interventi possano essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 15, Programma 3 e Programma 4, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
- **L'articolo 13** (*Interventi per la promozione della filiera agricola e alimentare*), comma 1, prevede la promozione e il sostegno da parte della Regione della realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, di interventi finalizzati alla promozione di percorsi e del turismo enogastronomici, alla valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, alla riqualificazione e allo sviluppo degli agriturismi.
- **L'articolo 13, comma 5**, prevede che al finanziamento dei citati interventi si possa far fronte con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 16, Programma 1 e Programma 3, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.



- **L'articolo 14** (*Convenzioni con Diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose*), comma 1, stabilisce che la Regione possa stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose *“convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, inseriti nei circuiti turistici di interesse culturale, di proprietà degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti nonché per agevolare e sostenere, per finalità di accoglienza turistica, interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare ecclesiastico o di altre confessioni religiose presente nei borghi”*.

- **L'articolo 14, comma 2**, prevede che per il finanziamento di detti interventi possano essere utilizzate le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 5, Programma 1, Programma 3 e della Missione 7, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

- **L'articolo 15** (*Programma regionale integrato degli interventi*) dispone l'approvazione annuale da parte della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, del Programma regionale integrato degli interventi, a valenza triennale, sulla base delle risorse stanziare nei singoli esercizi finanziari.

- **L'articolo 18** (*Disposizioni finanziarie*), al comma 1, dispone che *“al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali ed europee in quanto compatibili”*.

- **L'articolo 18, comma 2**, per il finanziamento del Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa di cui all'articolo 4, autorizza a carico della Missione 7, Programma 1, dello stato di previsione della spesa per l'anno 2021 la spesa massima di euro 100.000,00 al Titolo 1; per l'anno 2022 la spesa massima di euro 1.900.000,00 al Titolo 2; per l'anno 2023 la spesa massima di euro 5.800.000,00 al Titolo 2.

- **L'articolo 18, comma 3**, dispone che, in sede di prima applicazione, la spesa autorizzata al comma precedente sia ripartita come segue:

*“a) per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa massima di euro 1.900.000,00 nell'anno 2022 e di euro 3.000.000,00 nel 2023 nella Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023;*

*b) per l'attuazione dell'articolo 6 è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 nel 2023 nella Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023;*

c) per l'attuazione dell'articolo 7 è autorizzata la spesa massima di euro 800.000,00 nell'anno 2023 nella Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023;

d) al fine di valorizzare le attività di coordinamento e promozione dei borghi, anche mediante la collaborazione con le associazioni che certificano la qualità dei borghi di cui al comma 3 dell'articolo 3, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 100.000,00 nell'anno 2021".

- **L'articolo 18, comma 4**, ravvisa la copertura degli oneri autorizzati al comma precedente nella contestuale riduzione delle risorse regionali già iscritte nel bilancio vigente come di seguito specificato:

"a) euro 100.000,00 nel 2021 ed euro 5.000.000,00 nel 2023 a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 2 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente; euro 1.900.000,00 nel 2022 a carico della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente;

b) euro 800.000,00 nel 2023 a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente".

- **L'articolo 18, comma 5**, dispone che "all'attuazione degli interventi previsti da questa legge si provveda anche con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili, anche in corso d'anno, da iscrivere a carico delle missioni di riferimento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica".

- **L'articolo 18, comma 6**, per gli esercizi successivi, rinvia l'autorizzazione delle spese previste da questa legge alle rispettive leggi di approvazione del bilancio.

- **L'articolo 18, comma 7**, dispone l'azzeramento, per effetto della lettera a) del comma 4, delle autorizzazioni iscritte:

a) per l'anno 2023 nella Missione 14, Programma 2, della Tabella E della legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021) alle voci "Interventi volti alla realizzazione di progetti finalizzati alla rivitalizzazione dei borghi", "Interventi volti alla realizzazione di progetti finalizzati creazione dei borghi digitali 4.0-investimento" e "Contributi per la creazione degli alberghi diffusi";

b) per l'anno 2021 nella Missione 14, Programma 2, della Tabella E della legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021) alla voce "Contributi per la creazione degli alberghi diffusi".

- **L'articolo 18, comma 8**, per effetto della lettera b) del comma 4, dispone la riduzione di euro 800.000,00, dell'autorizzazione di spesa prevista nell'anno 2023, per la l.r. 9/2006, nella Tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023).

#### La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria, con riferimento all'articolo 3, comma 3, reca il seguente prospetto che ne evidenzia gli effetti finanziari:

Missione / Programma / Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento anno 2021	Nota
Missione 7 / Programma 1 / Titolo 1	N° SCHE DA CNI 9072	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa - Progetto Albergo diffuso - interventi natura corrente CNI 2021	100.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento delle attività di coordinamento e promozione dei borghi - quota corrente del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto Albergo diffuso

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 novembre 2021, n. 43

- La Relazione, con riferimento all'articolo 4, reca il seguente prospetto che evidenzia " la rappresentazione contabile delle componenti del Fondo alla data di approvazione della legge"

Missione / Programma / Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento Anno 2021	Stanziamiento Anno 2022	Stanziamiento Anno 2023	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	N° SCHE DA CNI 9071	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa - progetto borgo accogliente - interventi investimento CNI 2021		1.900.000,00	3.000.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto borgo accogliente
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	N° SCHE DA CNI 9072	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa - Progetto Albergo diffuso - interventi natura corrente CNI 2021	100.000,00			Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota corrente del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto Albergo diffuso
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	N° SCHE DA CNI 9073	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa - Progetto Albergo diffuso -			2.000.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota

		interventi investimento CNI 2021				investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto Albergo diffuso
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	N° SCHE DA CNI 9074	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa - Progetto Albergo diffuso - interventi investimento CNI 2021			800.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto Albergo diffuso
		<b>Totale complessivo del Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 novembre 2021, n. 43

- La Relazione tecnico-finanziaria, con riferimento all'articolo 5, reca il seguente prospetto che ne evidenzia gli effetti finanziari:

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to Disponibile anno 2022	Stanziamen- to Disponibile anno 2023	Nota
Missione 7 / Programma 1 / Titolo 2	N° SCHEDA CNI 9071	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa - progetto borgo accogliente - interventi investimento CNI 2021	1.900.000,00	3.000.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto borgo accogliente

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 novembre 2021, n. 43

- Riguardo all'articolo 6, la Relazione tecnico-finanziaria reca il seguente prospetto che ne evidenzia gli effetti finanziari:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2021	Stanziamen- to anno 2023	Nota
Missione 7 / Programma 1 / Titolo 2	N° SCHEDA CNI 9073	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa - Progetto Albergo diffuso - investimenti CNI 2021		2.000.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il

					progetto Albergo diffuso
--	--	--	--	--	--------------------------

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 novembre 2021, n. 43

- Per quanto concerne l'articolo 7, la Relazione tecnico-finanziaria reca il seguente prospetto che ne evidenzia gli effetti finanziari:

Missione Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento disponibile anno 2023	Nota
Missione 7 / Programma 1 / Titolo 2	N° SCHEDA CNI 9074	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa - Progetto residenze diffuse interventi investimento fondi Regionali -CNI 2021	800.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto Residenze diffuse

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 novembre 2021, n. 43

- Con riferimento all'articolo 18, la Relazione ripropone le medesime tabelle illustrative degli effetti finanziari dei precedenti articoli 5, 6, 7 e 3, comma 3, già presenti a commento degli stessi, con l'ulteriore precisazione che l'importo di ciascun finanziamento previsto da questa legge per i vari progetti e per le attività di coordinamento e promozione dei borghi va inteso "come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge".

La stessa Relazione, inoltre, a commento del comma 4 dello stesso articolo 18, evidenzia che detta disposizione attesta la copertura della spesa autorizzata da questa legge a carico degli stanziamenti regionali già iscritti nelle Missione 7 e nella Missione 14 e "dei capitoli sotto riportati che presentano la necessaria disponibilità".

a) nella Missione 14, Programma 2, Titolo 2 vengono ridotti gli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente e autorizzati in tabella E per la medesima finalità.

Missione Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento disponibile anno 2021	Stanziamiento disponibile anno 2023	Nota
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 2	2140220029	INTERVENTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIVITALIZZAZIONE DEI BORGHI		2.000.000,00	Stanziamiento già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente - fondi regionali liberi interamente disponibili

Missione 14 / Programma 2 / Titolo 2	2140220030	INTERVENTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIVITALIZZAZIONE DEI BORGHI DIGITALI 4.0 INVESTIMENTO		1.000.000,00	Stanziamento già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente - fondi regionali liberi interamente disponibili
Missione 14 Programma 2 Titolo 2	2140220028	CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DEGLI ALBERGHI DIFFUSI	100.000,00	2.000.000,00	Stanziamento già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente - fondi regionali liberi interamente disponibili

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 novembre 2021, n. 43

b) nella Missione 7, Programma 1, Titolo 2 viene ridotto lo stanziamento già iscritto nel bilancio vigente per il finanziamento della l.r. 9/2006 in quanto fondi regionali interamente disponibili e coerenti con le finalità di questa legge.

Missione Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamento disponibile anno 2023	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	2070120068	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA	800.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente - fondi regionali liberi interamente disponibili

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 novembre 2021, n. 43

In conclusione, per quanto attiene alle implicazioni organizzative, la relazione tecnico-finanziaria attesta che "L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia".

**Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 790139 del 21.06.2022 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche**

**20.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI.**

Riguardo agli stanziamenti indicati nelle due ultime tabelle sopra riportate, la relazione tecnico-finanziaria non evidenzia i motivi della sussistenza di margini di disponibilità delle predette risorse per la copertura degli oneri individuati dalla legge.

Come già evidenziato da questa Sezione di controllo nelle precedenti Relazioni riguardo alla circostanza che lo strumento fondamentale utilizzato per la copertura finanziaria dei nuovi oneri recati dalle leggi regionali è quello della riduzione o, comunque, dell'utilizzo di stanziamenti di altri capitoli di spesa, si ribadisce che la programmazione finanziaria regionale dovrebbe essere trasferita sul versante della programmazione degli interventi apprestati dal Legislatore regionale. Inoltre, *“trattandosi di risorse “interne” al bilancio regionale, le riduzioni devono trovare giustificazione non solo nella disposizione normativa contabile concernente la decurtazione gli stanziamenti precedentemente autorizzati, ma anche e sostanzialmente giustificazione nel venir meno delle ragioni e/o delle finalità assistite dal finanziamento portato in riduzione per la copertura dei nuovi oneri. Ciò deve affermarsi a maggior ragione, laddove le risorse riguardate risultino vincolate alla realizzazione di programmi approvati e finanziati dall'Unione Europea”<sup>23</sup> ed inoltre “tali specificazioni dovrebbero sia pur sinteticamente essere comunicate al Consiglio regionale da parte del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio della Giunta per essere altrettanto sinteticamente riportate nelle Relazioni tecnico-finanziarie”<sup>24</sup>.*

**20.1.R.** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha rinviato al **punto 2)** dei “Chiarimenti di carattere generali” riportati nella scheda relativa alla l. reg. n. 6/2021 alla quale si rinvia.

**20.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE.**

Dai prospetti che evidenziano gli effetti finanziari degli articoli di questa legge non si evincono i capitoli di spesa di nuova istituzione destinatari delle risorse da trasferire dagli stanziamenti oggetto di riduzione.

Al riguardo, nella D.G.R. 1372/2021 di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della presente legge, si è verificato che le risorse sono state allocate a carico dei seguenti capitoli di spesa:

---

<sup>23</sup> Deliberazione n. 119/2021/RQ.

<sup>24</sup> V. nota precedente.

quanto ad euro 80.000,00 per l'annualità 2021, a carico del capitolo 2070110391 "FONDO PER I BORGHI E L'ACCOGLIENZA DIFFUSA. ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PROMOZIONE DEI BORGHI - TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI CNI/2021"; quanto ad euro 20.000,00 per l'annualità 2021, a carico del capitolo 2070120074 "FONDO PER I BORGHI E L'ACCOGLIENZA DIFFUSA. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI BORGHI. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - CNI/2021";

quanto ad euro 1.900.000,00 per l'annualità 2022 ed euro 3.000.000,00 per l'anno 2023, a carico del capitolo 2070120073 "FONDO PER I BORGHI E L'ACCOGLIENZA DIFFUSA. PROGETTO BORGO ACCOGLIENTE - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A COMUNI";

quanto ad euro 2.000.000,00 per l'annualità 2023, a carico del capitolo 2070120075 "FONDO PER I BORGHI E L'ACCOGLIENZA DIFFUSA. PROGETTO ALBERGO DIFUSO - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PRIVATE";

quanto ad euro 800.000,00 per l'annualità 2023, a carico del capitolo 2070120076 "FONDO PER I BORGHI E L'ACCOGLIENZA DIFFUSA. PROGETTO RESIDENZE DIFFUSE - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PRIVATE".

**20.2.R** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha rinviato al **punto 1)** dei "Chiarimenti di carattere generali" riportati nella scheda relativa alla l. reg. n. 6/2021 alla quale si rinvia.

**20.3.** - INCONGRUENZA TRA LA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA E LA D.G.R. DI ATTUAZIONE.

Come detto, l'articolo 18, comma 2, della legge in esame autorizza per l'anno 2021 la spesa di euro 100.000,00 al Titolo 1 dello stato di previsione della spesa. Invece, dalla d.g.r. n. 1372 sopra citata, si evince che, per detta annualità, solo euro 80.000,00 sono stati iscritti al Titolo 1 (cap. 2070110391), mentre i restanti euro 20.000,00 sono stati iscritti al Titolo 2 (2070120074).

**20.3.R.** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha precisato che "il disallineamento deriva da un errore nella creazione della scheda tecnica del nuovo capitolo. Nella richiesta di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della legge, inviata dalla struttura regionale competente, era prevista l'allocazione di euro 100.000,00 a carico dei nuovi capitoli di cui alle allegate schede 9659 e 9660, di natura corrente (in coerenza con la disposizione); in realtà nella scheda 9660 l'anagrafica del capitolo 2070120074 "FONDO PER I BORGHI E L'ACCOGLIENZA DIFFUSA - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI BORGHI - ACQUISTO BENI



*E SERVIZI”, con stanziamento di euro 20.000,00, è stata strutturata come spesa di investimento, coerente comunque con le finalità della legge.*

*Al riguardo si precisa inoltre che la struttura regionale competente ha comunicato, al fine di eliminare il suddetto disallineamento, di voler procedere alla presentazione di una modifica del comma 2 dell’articolo 18 prevedendo l’autorizzazione di euro 20.000,00 al Titolo 2 dello stato di previsione della spesa”.*

#### **20.4. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE.**

Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *“dati e i metodi utilizzati per la quantificazione”* degli oneri di spesa, come richiesto dall’articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Come già osservato da questa Sezione<sup>25</sup>, si ribadisce la necessità di una effettiva programmazione degli oneri derivanti dalla legge anche in caso di ricorso alla tecnica del *“Tetto massimo di spesa”*.

**20.4.R** - L’Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha rinviato al **punto 3)** dei *“Chiarimenti di carattere generali”* riportati nella scheda relativa alla l. reg. n. 6/2021 alla quale si rinvia.

#### **20.5. - FINANZIAMENTO DI SPESE DI PARTE CORRENTE CON RISORSE DI PARTE CAPITALE.**

La legge prevede che, per la copertura delle spese per le attività di coordinamento e promozione dei borghi, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2021 da iscrivere al Titolo 1 (art. 18, commi 2 e 3, lett. d), vengano utilizzate le risorse già iscritte nella Missione 14, programma 2, Titolo 2 (art. 18, comma 4, lett. a) e, quindi, originariamente destinate al finanziamento di investimenti.

**20.5.R.** - L’Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha evidenziato che *“il capitolo di copertura 2140220028 rientra tra i capitoli di investimento finanziati con il margine corrente 2021-2023, come si evince dall’Allegato b) della Nota integrativa del bilancio 2021-2023 “Previsioni di competenza 2021, 2022 e 2023 degli investimenti finanziati con il margine corrente”, pagina 26437 del BUR n. 111 del 31/12/2021”.*

---

<sup>25</sup> V. nota precedente.

**20.6.** - MANCATA SPECIFICAZIONE NELLA RELAZIONE TECNICA DEL CAPITOLO OGGETTO DI RIDUZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA PREVISTA PER L'ANNO 2022 PER EURO 1.900.000,00.

Al riguardo, nella D.G.R. 1372/2021 di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della presente legge, si è verificato che trattasi del cap. 2100210081 "COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL TPL AUTOMOBILISTICO - TRASFERIMENTI AD AZIENDE - LR 45/98-CNI/16".

**20.6.R.** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha evidenziato che *"il capitolo di copertura della spesa autorizzata nel 2022 riguarda un emendamento approvato dal Consiglio in aula e la relazione tecnico-finanziaria finale viene predisposta e inserita nel sito istituzionale del Consiglio dalla struttura consiliare competente"*.

## **21. Legge regionale 23 novembre 2021, n. 30 “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della regione” (B.U.R.M. 2 dicembre 2021, n. 99)**

### ***L'iniziativa e i documenti pubblicati***

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 43/21). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 novembre 2021, n. 45 (con modificazioni rispetto al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl e l'annessa scheda economico-finanziaria, la proposta della I Commissione permanente (con modificazioni), il parere (senza osservazioni) del Consiglio delle Autonomie Locali ed il parere (con osservazioni) del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro, la scheda di analisi tecnico-normativa, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl nel testo licenziato dalla I Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

### ***Le disposizioni di rilievo***

Le finalità della legge sono la promozione e il sostegno di “*interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza e informazione relativi alle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o di notevole interesse pubblico.*” (art. 1).

- **L'articolo 2** (Rete regionale delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico) per il conseguimento di tali finalità, istituisce la Rete citata e prevede che possano presentare domanda di accreditamento alla stessa soggetti pubblici o privati ai quali appartengono i beni indicati nel precedente articolo. L'accreditamento alla Rete è il presupposto per l'eventuale erogazione dei contributi e delle altre forme di sostegno di cui al successivo articolo 5.

- **L'articolo 3** (Logo) prevede il riconoscimento ai beni inseriti nella Rete di un logo identificativo attraverso il quale la Regione promuove la propria immagine culturale. Il logo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico relativo ai beni medesimi.

- **L'articolo 4** (Campagne di comunicazione ed informazione) pone a carico della Regione la realizzazione di “*campagne promozionali e azioni di comunicazione al fine di incentivare la fruizione*

*dei beni facenti parte della Rete, proponendo nuovi itinerari turistici e promuovendo progetti finalizzati all'attivazione di strategie comunicative multicanale, quali website e social network, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che operano negli ambiti e per le finalità previsti da questa legge".*

- **L'articolo 5** (*Contributi e altre forme di sostegno*), al primo comma, prevede la concessione da parte della Regione di contributi, finanziamenti o altre forme di sostegno al fine di favorire la realizzazione di progetti, autorizzati dalle competenti autorità ai sensi del d.lgs. 42/2004, aventi ad oggetto interventi diretti a migliorare l'accessibilità o la fruibilità dei beni inseriti nella Rete di cui all'articolo 2.

- **L'articolo 5, comma 5**, prevede la promozione da parte della Regione della stipula di convenzioni e protocolli d'intesa, da sottoscrivere con gli istituti di credito, finalizzati all'ottenimento di prestiti a tasso agevolato per la realizzazione di interventi di cui al comma 1.

- **L'articolo 6** (*Comitato tecnico-consultivo*), al primo comma, istituisce detto Comitato presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di beni e attività culturali.

- **L'articolo 6, comma 6**, stabilisce che la partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di indennità e gettoni di presenza né rimborsi spese.

- **L'articolo 7** (*Attivazione di formazione e di spettacolo*) prevede che la Regione, nell'ambito delle attività previste a sostegno della Rete, possa promuovere e sostenere finanziariamente attività di formazione e di spettacolo stipulando specifiche convenzioni e protocolli d'intesa con le Università, le Accademie di Belle Arti e i Conservatori interessati.

- **L'articolo 9** (*Disposizioni finanziarie*), al comma 1, autorizza, per l'attuazione di questa legge, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 200.000,00 di cui euro 30.000,00 per le spese di parte corrente ed euro 170.000,00 per le spese di investimento.

- **L'articolo 9, comma 2**, per gli esercizi successivi, rinvia l'autorizzazione delle spese previste da questa legge alle rispettive leggi di bilancio.

- **L'articolo 9, comma 3**, ravvisa la copertura degli oneri autorizzati dalla legge nella riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 01 e nel contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 5, Programma 01, Titolo 1 per euro 30.000,00 e Titolo 2 per euro 170.000,00 del bilancio di previsione 2021/2023.

**La Relazione tecnico-finanziaria**

- La relazione tecnico-finanziaria attesta l'invarianza finanziaria riguardo agli articoli 2 e 6.

Con riferimento specifico all'articolo 2, l'invarianza finanziaria è motivata con l'attestazione che "Dal punto di vista organizzativo l'impatto delle nuove linee di attività è ridotto trattandosi di un ambito di intervento piuttosto circoscritto al quale si può far fronte con le risorse umane e strumentali già assegnate al settore di competenza".

Per quanto concerne l'articolo 6, la Relazione afferma che "la partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di indennità e gettoni di presenza né rimborsi spese".

- La Relazione tecnico-finanziaria riconosce effetti finanziari agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 9. Con riferimento specifico agli articoli 1, 3, 4, 5 e 7 attesta che le relative disposizioni sono attuate "nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 9".

Riguardo all'articolo 9, la Relazione reca il seguente prospetto che sintetizza gli effetti finanziari:

Deliberazione legislativa "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico culturale della Regione" _ Richiesta verifica disponibilità capitolo al 13/10/2021													
SPESA PREVISTA "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico culturale della Regione"					COPERTURA								
MISS. PROG. TIT.	CAP.	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	MISS. PROG.	CAP.	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2022	riduzione a copertura oneri Pdl	Anni successivi	FONTE FINANZIAMENTO (Comunitaria, statale, regionale, finanziata con ricorso al credito)	Tabella di autorizzazione	
5/1/1	CNI		30.000	LEGGI DI BILANCIO	20/1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R. 11/12/2001, n. 31)	487.243,72			LEGGI DI BILANCIO	FONDI REGIONALI	LEGGI DI BILANCIO
5/1/2	CNI		170.000	LEGGI DI BILANCIO									
			200.000,00										-200.000,00

Nota: l'importo riportato nella colonna concernente la "disponibilità di competenza" riferita all'anno di che trattasi è da intendersi come dato risultante dalla gestione.

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 novembre 2021, n. 45

**Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con note prot. 3741 del 10.06.2022 del Consiglio-Assemblea legislativa e prot. 790139 del 21.06.2022 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche**

**21.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI DI RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI.**

La Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - allo specifico "Fondo

di riserva per le spese obbligatorie". Al riguardo, come già più volte rilevato da questa Sezione<sup>26</sup>, deve ribadirsi la specifica funzione del fondo di cui trattasi, nella prospettiva del perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale, nonché la natura sostanzialmente vincolata delle risorse destinate alle spese obbligatorie.

**21.1.R** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 6.1.** della scheda relativa alla l. reg. n. 10/2021.

**21.2.** - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE.

Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *"dati e i metodi utilizzati per la quantificazione"* degli oneri di spesa, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009.

**21.2.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.3.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021.

**21.3.** - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE.

Dai prospetti che evidenziano gli effetti finanziari degli articoli di questa legge non si evincono i capitoli di spesa di nuova istituzione destinatari delle risorse da trasferire dallo stanziamento oggetto di riduzione.

Al riguardo, nella D.G.R. 1459/2021 di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della presente legge, si è verificato che le risorse sono state allocate a carico dei seguenti capitoli di spesa:

quanto ad euro 170.000,00, a carico del capitolo 2050120148 *"INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIMORE, VILLE, COMPLESSI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO-CULTURALE DELLA REGIONE MARCHE. SPESE DI INVESTIMENTO. TRASFERIMENTO A PRIVATI - CNI/2022"*;

quanto ad euro 30.000,00, a carico del capitolo 2050210484 *"INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIMORE, VILLE, COMPLESSI ARCHITETTONICI E DEL*

---

<sup>26</sup> V., da ultimo, Deliberazione n. 119/2021/RQ.

PAESAGGIO, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO-CULTURALE DELLA REGIONE MARCHE. SPESE CORRENTI. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – CNI/2022”.

**21.3.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha rinviato alla risposta alle osservazioni di cui al **punto 1.2.** della scheda relativa alla l. reg. n. 4/2021 ed ha aggiunto che *“La Giunta regionale, con deliberazione n. 1459 del 30 novembre 2021, ha apportato una variazione al bilancio finanziario gestionale prevedendo, per l'annualità 2022, gli stanziamenti di euro 30.000,00 sul capitolo 2050210484 (“Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione Marche Spese correnti - Acquisto di beni e servizi- CNI/2022) ed euro 170.000,00 sul capitolo 2050120148 (“Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione Marche Spese di investimento. Trasferimento a privati- CNI/2022)”.*

**21.4.** - INCONGRUENZA TRA LA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA E LA D.G.R. DI ATTUAZIONE.

Come detto, l'articolo 9, comma 3, dispone l'incremento degli stanziamenti della Missione 5, Programma 01, Titolo 1 per euro 30.000,00 e Titolo 2 per euro 170.000,00 del bilancio di previsione 2021/2023. Invece, dalla d.g.r. n. 1459 sopra citata, si evince che l'incremento di euro 30.000,00 è avvenuto a carico del Programma 02.

**21.4.R.** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha confermato il disallineamento, specificando che la struttura regionale ha richiesto lo stanziamento nel 2022 di euro 30.000,00 nel Programma 2, capitolo 2050210484 (scheda tecnica 9890 allegata alla richiesta di variazione del Bilancio finanziario gestionale) e che, per eliminare il disallineamento, detta struttura ha richiesto una specifica modifica normativa dell'articolo 9 della legge finalizzata ad inserire il Programma 2 in sostituzione del Programma 1.

**21.5.** - ASSENZA DI PREVISIONE DELLA MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO.

In relazione all'articolo 6, la legge si limita ad attestare che, per la partecipazione al *“Comitato tecnico-consultivo”*, non è prevista la corresponsione di indennità, gettoni di presenza né rimborsi spese. Tuttavia, né la legge né la Relazione tecnico finanziaria prevedono le modalità

di copertura dei relativi oneri di funzionamento né sono indicati i motivi dell'eventuale loro assenza.

**21.5.R.** - L'Amministrazione (Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ha precisato che *“L'istituzione del Comitato tecnico scientifico non comporta oneri aggiuntivi in quanto la limitata attività prevista per il funzionamento dello stesso può essere espletata dalle attuali strutture organizzative”*.



## **22. Legge regionale 2 dicembre 2021, n. 33 “Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative” (B.U.R.M. 2 dicembre 2021, n. 99 – Supplemento n. 2)**

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 85/2021). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 novembre 2021, n. 47<sup>27</sup> (con modificazioni rispetto al testo proposto dalla Giunta), la relazione illustrativa alla Pdl, il parere (senza osservazioni) espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali<sup>28</sup> e dall'Organo di revisione<sup>29</sup>, la relazione tecnico-finanziaria sulla Pdl e la proposta della I Commissione permanente (modificativa). Non è presente la relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa.

### *Le disposizioni di rilievo*

- La legge apporta al bilancio di previsione gli adeguamenti connessi all'approvazione del rendiconto generale 2020 in particolare l'aggiornamento dei residui attivi e passivi (**articolo 1**), della giacenza di cassa (**articolo 2**), del saldo finanziario a chiusura dell'esercizio 2020 (**articolo 3**).
- **L'articolo 4** (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2020) ridetermina l'importo dei mutui per il finanziamento degli interventi realizzati in complessivi euro **104.280.955,56**.
- **L'articolo 5** (Modifiche alla l.r. 33/2020), al primo comma, dispone, al comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 33, la sostituzione delle parole: “Missione 5, Programma 02, Titolo 2 per euro 110.000,00, del bilancio di previsione 2021/2023” con le seguenti: “Missione 5, Programma 1, Titolo 2 per euro 110.000,00, del bilancio di previsione 2021/2023”.

---

<sup>27</sup> Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti le seguenti d.g.r. emanate in attuazione della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 novembre 2021, n. 47 n.: n. 1445 e 1446 recanti, rispettivamente, le variazioni al Documento Tecnico di accompagnamento del triennio 2021-2023 e le variazioni al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2021-2023.

<sup>28</sup> Nel sito delle norme della Regione Marche, è presente una nota del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella quale si rappresenta l'impossibilità di formulare un parere sia a causa del “non solo per l'inevitabile serrato calendario dei lavori, ma per l'oggettiva difficoltà di realizzare un comune e adeguato approfondimento da parte del CREL”.

<sup>29</sup> Il Collegio dei revisori, pur esprimendo parere favorevole sulla Proposta di legge di assestamento, ha rilevato che “la Regione non ha rispettato il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 50 del D.lgs. n. 118/2011 per deliberare l'assestamento generale di bilancio”.

- **L'articolo 5, comma 2**, prevede la sostituzione del comma 3 bis dell'articolo 6 della l.r. 33/2020 col seguente:

*"3 bis. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 bis per l'anno 2021 si provvede per euro 130.000,00 mediante impiego degli stanziamenti iscritti nella Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021/2023 e per euro 110.000,00 mediante impiego degli stanziamenti iscritti nella Missione 5, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione 2021/2023.*

- **L'articolo 6** (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 11/2020), comma 1, dispone la sostituzione del secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2020, n. 11 col seguente:

*"Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 1 bis è autorizzata la spesa complessiva di euro 13.062.965,71 iscritta a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, ripartita come di seguito specificato:*

*a) euro 2.376.288,35 per gli interventi di cui al comma 1 per l'anno 2021;*

*b) euro 2.686.677,36 per gli interventi di cui al comma 1 bis per l'anno 2021;*

*c) euro 6.000.000,00 per gli interventi di cui al comma 1 per l'anno 2022;*

*d) euro 2.000.000,00 per gli interventi di cui al comma 1 per l'anno 2023."*

- **L'articolo 6, comma 3**, prevede che la sostituzione del comma 3 bis dell'articolo 11 della l.r. 11/2020 col seguente:

*"3 bis. La copertura dell'onere autorizzato al comma 2 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021/2023 di cui alla l.r. 54/2020, come modificata dalla legge regionale 5 agosto 2021, n. 21 (Ratifica della variazione di bilancio adottata con d.g.r. n. 718 del 7 giugno 2021 dalla Giunta regionale in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)."*

- **L'articolo 7** (Modifica alla l.r. 22/2021) prevede che dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 135 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 sia aggiunta la seguente lettera:

*"p bis) promuovere ogni altro intervento volto alla rivitalizzazione e riqualificazione delle attività commerciali."*

- **L'articolo 11, comma 2**, prevede l'abrogazione dell'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41, che riconosceva, per l'anno 2022, al Comune di Montecopiolo un contributo straordinario di 200.000,00 euro per far fronte ad un disavanzo, originato da crediti

inesigibili, a condizione che il Comune dimostrasse l'inesigibilità dei crediti e la misura del disavanzo al termine dell'esercizio finanziario 2021.

- **L'articolo 12** (*Ripartizione del "Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica" di cui all'articolo 26 del d.l. 41/2021*), al comma 1, prevede che le risorse del fondo citato, assegnate alla Regione Marche per l'annualità 2021 per complessivi euro 10.064.044,74, siano destinate al sostegno delle imprese particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, nelle modalità di seguito indicate:

*"a) euro 6.000.000,00 per sostenere la ripresa economica delle piccole e medie imprese che abbiano sottoscritto e versato un aumento di capitale ai sensi di quanto previsto dall'atto di Giunta di cui al comma 2;*

*b) euro 2.880.039,48 per contributi straordinari alle imprese esercenti attività di discoteca, sala da ballo, altre attività di divertimento e intrattenimento, catering, banqueting, organizzazione di cerimonie, feste e altre attività connesse;*

*c) euro 592.002,63 per contributi straordinari alle imprese esercenti trasporto turistico mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);*

*d) euro 592.002,63 per contributi straordinari ai parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici."*

- **L'articolo 12, comma 7**, dispone l'iscrizione delle risorse di cui al primo comma nell'anno 2021 nello stato di previsione dell'entrata al Titolo II e nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 14, Programma 1, con riferimento alle lettere a) e b), e a carico della Missione 7, Programma 1, con riferimento alle lettere c) e d).

- **L'articolo 13** (*Contributo straordinario per il sostegno degli enti gestori delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie extra ospedaliere private e convenzionate della Regione nell'ambito dell'emergenza COVID-19*), al primo comma, autorizza per l'anno 2021 un contributo straordinario di euro 4.000.000,00 a favore degli enti gestori delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie extra ospedaliere private e convenzionate della Regione finalizzato a concorrere alla copertura dei maggiori costi derivanti dalle necessità assistenziali e organizzative correlate all'emergenza da COVID -19.

- **L'articolo 13, comma 3**, stabilisce che l'onere autorizzato al comma 1 sia iscritto a carico della Missione 13, Programma 7, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio.

- **L'articolo 14** (*Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio*), al primo comma, prevede il riconoscimento, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del d. lgs. n. 118/2011, della legittimità del debito fuori bilancio di euro 236,08 inerente alla prestazione professionale notarile di autentica procura speciale, resa in occasione e in attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 10 febbraio 2020.

- **L'articolo 14, comma 2**, individua la copertura dell'onere di cui al comma precedente negli stanziamenti iscritti nel bilancio 2021/2023, annualità 2021, nella Missione 1, Programma 11, capitolo di spesa 2011110072.

- **L'articolo 14, comma 3**, prevede il riconoscimento, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 del d. lgs. n. 118/2011, della legittimità del debito fuori bilancio di euro 507.509,00 inerente al rimborso degli oneri relativi al personale dell'ex Servizio Escavazione Porti trasferito ai Comuni costieri, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, giusto decreto ingiuntivo definitivo n. 1136 del 5/09/2017, a favore del Comune di San Benedetto del Tronto.

- **L'articolo 14, comma 4**, individua la copertura dell'onere di cui al precedente comma 3 negli stanziamenti iscritti nel bilancio 2021/2023, annualità 2021, nella Missione 18, Programma 1, Titolo 1, a carico del capitolo 2180110030 per euro 500.628,00 e nella Missione 11, Programma 1, Titolo 1, a carico dei capitoli 2011110105 e 2011110120, rispettivamente per euro 6.845,57 e per euro 35,43.

- **L'articolo 15** (*Disposizioni in merito all'utilizzo di quote di avanzo vincolato*) dispone la reiscrizione nell'anno 2021, per l'importo massimo di euro 9.084.569,08, e la reimputazione nell'annualità 2022 in relazione all'esigibilità della spesa per il finanziamento di interventi volti ad attenuare gli effetti derivanti dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 delle quote di avanzo vincolato per le quali, in sede di rendiconto generale della Regione per l'anno 2020, è stata disposta la sostituzione del vincolo originario col vincolo di destinazione ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19<sup>30</sup>. La reimputazione è prevista a carico delle Missioni e dei Programmi di seguito elencati:

*"a) Missione 05, Programma 02, Titolo 1 per euro 1.307.000,00;*

---

<sup>30</sup> Reiscrizione effettuata ai sensi dell'articolo 109, comma 1 ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.

b) Missione 07, Programma 01, Titolo 1 per euro 4.492.300,00;

c) Missione 14, Programma 01, Titolo 1 per euro 3.285.269,08”.

- **L'articolo 15, comma 2**, prevede la reiscrizione nell'anno 2021 e la reimputazione nelle annualità 2022 e 2023 in relazione all'esigibilità della spesa per investimenti della quota di avanzo vincolato, pari ad euro 5.019.114,52, risultante dal rendiconto generale della Regione per l'anno 2020, relativa all'accantonamento effettuato a fronte del contratto derivato a servizio del debito rappresentato dal prestito obbligazionario denominato Picensi Bond, resasi disponibile a seguito della conclusione del medesimo contratto. La reimputazione è prevista a carico delle Missioni e dei Programmi di seguito elencati:

“a) per l'anno 2022:

1) Missione 01, Programma 08, Titolo 2 per euro 457.825,74;

2) Missione 04, Programma 04, Titolo 2 per euro 50.000,00;

3) Missione 06, Programma 01, Titolo 2 per euro 150.000,00;

4) Missione 14, Programma 02, Titolo 2 per euro 20.000,00;

5) Missione 14, Programma 05, Titolo 2 per euro 500.000,00;

6) Missione 15, Programma 04, Titolo 2 per euro 250.000,00;

7) Missione 16, Programma 01, Titolo 2 per euro 10.000,00;

8) Missione 16, Programma 02, Titolo 2 per euro 240.000,00;

9) Missione 16, Programma 03, Titolo 2 per euro 300.000,00;

b) per l'anno 2023:

1) Missione 01, Programma 08, Titolo 2 per euro 561.288,78;

2) Missione 01, Programma 12, Titolo 2 per euro 750.000,00;

3) Missione 07, Programma 01, Titolo 2 per euro 200.000,00;

4) Missione 14, Programma 05, Titolo 2 per euro 500.000,00;

5) Missione 15, Programma 04, Titolo 2 per euro 250.000,00;

6) Missione 16, Programma 01, Titolo 2 per euro 700.000,00;

7) Missione 16, Programma 03, Titolo 2 per euro 80.000,00”.

- **L'articolo 27** (Variazioni delle tabelle allegate alla l.r. 53/2020 e alla l.r. 54/2020), al comma 1, dispone la modifica delle tabelle B, E, D1 e D2 allegate alla legge di stabilità 2021 secondo le risultanze delle tabelle B, E, D1 e D2 allegate alla legge in esame.

- **L'articolo 27, comma 2**, dispone la modifica della tabella A allegata alla legge di bilancio 2021-2023 secondo le risultanze della tabella A allegata alla legge in esame.

- **L'articolo 27, comma 3**, individua la copertura degli oneri finanziari derivanti dai primi due commi nel *“complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 4, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9”*.

- **L'articolo 28** (Autorizzazione all'indebitamento per investimenti nel triennio 2021/2023), comma 1, prevede l'aumento, nel triennio 2021/2023, per l'importo complessivo di euro 21.175.630,18, di cui euro 3.046.379,42 nel 2021, 10.604.250,76 nel 2022 ed euro 7.525.000,00 nel 2023, dell'autorizzazione all'indebitamento per la copertura di interventi di investimento contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 54/2020<sup>31</sup>.

- **L'articolo 28, comma 2**, per l'effetto della modifica disposta dalla precedente disposizione, ridetermina complessivamente l'autorizzazione complessiva a contrarre mutui per la copertura degli interventi di investimento del triennio 2021/2023, già stabilita dal citato articolo 7 in euro 127.768.829,10, in euro 148.944.459,28 di cui:

a) euro 51.295.445,61 nel 2021;

b) euro 68.720.134,87 nel 2022;

c) euro 28.928.878,80 nel 2023.

- **L'articolo 29** (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2021/2023), comma 1, apporta le variazioni in aumento e in diminuzione allo stato di previsione dell'entrata del Bilancio di previsione 2021-2023 riportate nell'allegato 2 di questa legge *“Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2021-2023”*.

- **L'articolo 29, comma 2**, apporta le variazioni in aumento e in diminuzione allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2021-2023 riportate nell'allegato 4 di questa legge *“Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2021-2023”*.

- **L'articolo 31** (Copertura finanziaria) ravvisa la copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge nel *“complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 4, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 9”*.

### **La Relazione tecnico-finanziaria sulla Proposta di legge**

---

<sup>31</sup> Bilancio di previsione 2021-2023.

La relazione tecnico-finanziaria riporta i seguenti prospetti degli effetti finanziari della legge, relativi alle disposizioni sotto riportate:

- **articolo 4** (*Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2020*):

Titolo / tipolog.	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento di previsione	Variazioni apportate con assestamento	Stanziamiento assestato
6_03	1603010010	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2005 - CNI/2005	27.148.640,11	-27.148.640,11	0,00
6_03	1603010011	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2006 - CNI/2006	20.179.030,90	-5.602.196,95	14.576.833,95
6_03	1603010012	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2007 - CNI/2007	20.726.904,72	-6.463.010,99	14.263.893,73
6_03	1603010013	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2008 - CNI/2008	28.361.279,87	-9.338.994,12	19.022.285,75
6_03	1603010014	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2009 - CNI/2009	13.643.158,40	-3.112.771,64	10.530.386,76
6_03	1603010015	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2010 - CNI/10	20.882.338,01	-4.235.366,78	16.646.971,23
6_03	1603010016	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2011 - CNI/11	7.092.052,15	-1.003.176,71	6.088.875,44
6_03	1603010022	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LE SPESE DI INVESTIMENTO AUTORIZZATE PER L'ANNO 2019	7.762.001,92	-973.054,54	6.788.947,38
6_03	1603010023	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LE SPESE DI INVESTIMENTO AUTORIZZATE PER L'ANNO 2020	40.217.039,76	-23.854.278,44	16.362.761,32
<b>Totale mutui autorizzati e non contratti</b>			<b>186.012.445,84</b>	<b>-81.731.490,28</b>	<b>104.280.955,56</b>

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 85/2021 "Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative"

La relazione attesta che la disposizione recepisce le risultanze del rendiconto generale della Regione per l'anno 2020 e che gli importi stabiliti dal rendiconto per ciascuna annualità, per effetto delle variazioni apportate con questa legge, trovano corrispondenza negli stanziamenti assestati iscritti al Titolo 6 dello stato di previsione dell'entrata a carico dei capitoli riportati nella precedente tabella.

- **articolo 5** (*Modifiche alla l.r. 33/2020*):

la relazione attesta che "l'articolo modifica l'articolo 6 della legge regionale 33/2020 per recepire le osservazioni formulate in sede di verifica istruttoria da parte del ministero; è emersa la necessità di

correggere un refuso relativo al programma di bilancio indicato al comma 1 bis, in modo da riallineare la disposizione alla collocazione di bilancio del capitolo 2050120137 nel Titolo 2.

Il comma 3 bis viene modificato per dare atto della copertura nell'anno 2021, eliminando quindi il riferimento alla copertura alla data di approvazione della legge, come da indicazioni ministeriali. Di seguito i capitoli riguardanti la disposizione e gli stanziamenti già iscritti nel bilancio iniziale”:

Missione / Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento 2021
Missione 5 Programma 1 / Titolo 2	2050120137	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO SU BENI CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI DI SISTO V - FONDI REGIONALI - SPESA INVESTIMENTO - CNI/2020	110.000,00
Missione 5 Programma 2 / Titolo 1	2050210452	L. R. 33/2020 - CELEBRAZIONI DEL V CENTENARIO DELLA NASCITA DI SISTO V (1521-2021) FONDO PER INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2 LETT. A), B) E C)	130.000,00

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 85/2021 “Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative”

**- articolo 6** (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 11/2020):

la relazione attesta che “L'articolo recepisce le modifiche all'articolo 11 della legge regionale 11/2020 concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze in occasione della verifica di legittimità della l.r. 53/2020 (Legge di stabilità 2021) al fine di migliorare la comprensibilità della norma e attualizzare la copertura degli oneri alle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023 eliminando l'originario riferimento al bilancio vigente al momento dell'approvazione della l.r. 11/2020. Recependo le indicazioni ministeriali che attualizzano l'autorizzazione al bilancio 2021/2023 e dovendo dare evidenza delle risorse stanziare per gli interventi dell'articolo 11 della l.r. 11/2020 alla data di approvazione della modifica, occorre aggiornare anche l'autorizzazione del comma 2 alle risultanze attuali della gestione. Nel corso del presente esercizio finanziario con la l.r. 21/2021 sono state autorizzate riduzioni per complessivi euro 2.437.034,29 agli stanziamenti per l'anno 2021, originariamente destinati agli interventi dell'articolo 11 della l.r. 11/2020 (di cui alla Tabella B della l.r. 53/2020 “Legge di stabilità 2021”) per consentire il tempestivo finanziamento di interventi urgenti a sostegno della ripresa e della ripartenza.

Conseguentemente con questa legge l'autorizzazione di spesa del comma 2 dell'articolo 11 viene allineata agli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio vigente, pari a complessivi euro 13.062.965,71 nel triennio di cui euro 2.376.288,35 per la lettera a) ed euro 2.686.677,36 per la lettera b) nel 2021; euro 6.000.000,00 nel 2022 ed euro 2.000.000,00 nel 2023. Nello schema sotto riportato sono indicati i capitoli di spesa a carico dei quali sono iscritti i fondi regionali per la realizzazione degli interventi dell'articolo 11 della l.r. 11/2020 aggiornati alla data di presentazione di questa legge.”



Missione / Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Missione 07/ Programma 01	2070110310	CONTRIBUTI PER L'AVVIAMENTO DI NUOVE ROTTE AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE UE 2014/C 99/03 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - FONDI REGIONALI - CNI/2020	2.376.288,35	6.000.000,00	2.000.000,00
Missione 07/ Programma 01	2070110376	CONTRIBUTI ALLE COMPAGNIE AEREE AI SENSI DEL DL 34/20- TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE - FONDI REGIONALI - CNI/2020	2.686.677,36	-	-
		Totale	5.062.965,71	6.000.000,00	2.000.000,00

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 85/2021 "Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative"

**- articolo 7 (Modifica alla l.r. 22/2021):**

la relazione tecnico-finanziaria specifica che la disposizione modifica l'articolo 135 della l.r. 22/2021 a seguito di richiesta della struttura regionale competente che ha segnalato la necessità di "integrare l'elenco degli interventi regionali di sviluppo volti alla valorizzazione e riqualificazione delle attività commerciali" e "completare l'elenco degli interventi regionali finanziabili non previsti in fase di predisposizione della legge". La stessa Relazione precisa che, ad avviso del proponente, la disposizione "Non necessita di ulteriori fondi ma rientra tra le attività da finanziare con le risorse già stanziare" in quanto la disposizione finanziaria della legge oggetto di modifica (art. 139), autorizza nell'anno 2022 per gli interventi dell'articolo 135 la spesa massima di euro 200.000,00. Di seguito viene indicato il capitolo già iscritto nel bilancio vigente a copertura degli interventi della l.r. 22/2021.

Missione/ Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento anno 2022	Nota
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	2140210041	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER ACQUISTO MERCI - SETTORE COMMERCIO	200.000,00	Stanziamiento già iscritto in attuazione della l.r. 22/2021 interamente disponibile per il finanziamento delle attività dell'art. 135 così come integrato dal presente comma.

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 85/2021 "Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative"

**- articolo 11 (Abrogazioni):**

con riferimento al comma 2, la relazione tecnico-finanziaria attesta che la disposizione "abroga l'articolo 15 della legge regionale 41/2019 in conseguenza dell'entrata in vigore, a decorrere dal 17/06/2021, della legge ordinaria statale n. 84/2021, di distacco del Comune di Montecopiolo alla Regione Emilia - Romagna. Il contributo previsto dall'articolo non può essere erogato per carenza di

presupposti e di competenza territoriale, essendo tale Comune distaccato alla Regione confinante dall'annualità precedente a quella dell'esigibilità del contributo. Per la Regione Marche è, in particolare, preclusa la possibilità di verificare, come prescritto dall'articolo 15 della l.r. 41/2019, mediante apposita istruttoria tecnico contabile, i presupposti per la concessione del contributo, ovvero l'inesigibilità dei crediti comunali e la misura del disavanzo al termine dell'esercizio finanziario 2021, che hanno determinato le maggiori esigenze finanziarie per le quali il contributo era stato previsto, non essendo il Comune soggetto all'ordinamento della Regione Marche. A seguito dell'abrogazione, lo stanziamento del capitolo di riferimento, sotto riportato, iscritto nel bilancio vigente viene azzerato."

Missione/ Programma / Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento disponibile anno 2022	Nota
Missione 18 Programma 1	2180110026	contributo straordinario per il comune di Montecopiolo	200.000,00	Stanziamento disponibile alla data di approvazione della legge - Azzeramento di precedente autorizzazione di spesa (Legge regionale 41/2019) rimodulazione della spesa nell'annualità 2022

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 85/2021 "Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative"

- **articolo 12** (Ripartizione del "Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica" di cui all'articolo 26 del d.l. 41/2021):

la relazione tecnico-finanziaria evidenzia che con questa legge i fondi statali assegnati alla Regione Marche vengono iscritti nel Titolo 2, Tipologia 01 dello stato di previsione dell'entrata a carico del nuovo capitolo sotto riportato appositamente istituito per la loro contabilizzazione:

Titolo Tipologia	Capitolo	Denominazione	Stanziamento Anno 2021	Nota
<b>Titolo 2</b> "Trasferimenti correnti" <b>Tipologia 01</b> "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche"	1201010497	ASSEGNAZIONE DALLO STATO Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come integrato dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. DPCM 30 GIUGNO 2021	10.064.044,74	Stanziamento iscritto con questa legge derivante dall'assegnazione dei fondi dello Stato ex D.L. 41/2021

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 85/2021 "Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative"

Inoltre, la Relazione tecnico-finanziaria precisa che, nello stato di previsione della spesa, le corrispondenti risorse statali sono iscritte a carico della Missione 7, Programma 01 e della Missione 14, Programma 01 a carico dei capitoli sotto evidenziati:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2021	Nota
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 01 "Industria, PMI e artigianato"	2140110230	ASSEGNAZIONE DALLO STATO Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come integrato dall'art. 8, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73. DPCM 30 GIUGNO 2021 - trasferimento intermediario finanziario	6.000.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge derivante dall'assegnazione dei fondi dello Stato ex D.L.41/2021 - quota parte per trasferimenti ad intermediari finanziari
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 01 "Industria, PMI e artigianato"	2140110229	ASSEGNAZIONE DALLO STATO Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come integrato dall'art. 8, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73. DPCM 30 GIUGNO 2021 - emergenza Covid-19	2.880.039,48	Stanziamen- to iscritto con questa legge derivante dall'assegnazione dei fondi dello Stato ex D.L.41/2021
Missione 7 Turismo Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo"	CNI 9717 2070110401	ASSEGNAZIONE DALLO STATO Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come integrato dall'art. 8, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73. DPCM 30 GIUGNO 2021 - emergenza Covid-19	592.002,63	Stanziamen- to iscritto con questa legge derivante dall'assegnazione dei fondi dello Stato ex D.L.41/2021
Missione 7 Turismo Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo"	CNI 9718 2070110402	ASSEGNAZIONE DALLO STATO Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come integrato dall'art. 8, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73. DPCM 30 GIUGNO 2021 - emergenza Covid-19	592.002,63	Stanziamen- to iscritto con questa legge derivante dall'assegnazione dei fondi dello Stato ex D.L.41/2021

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 85/2021 "Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative"

- **articolo 14** (Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio) corrispondente all'articolo 13 della Pdl:

la relazione specifica che la norma riconosce la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio segnalati dai responsabili dei settori di riferimento nei termini di seguito riportati:

- euro 236,08: si tratta di spesa di autentica di una procura notarile "che, per mera svista, non era stata ricompresa nell'impegno di spesa assunto". All'onere si fa fronte con le risorse regionali già iscritte per la medesima finalità a carico del capitolo 2011110072 che presenta la necessaria disponibilità.

Missione / Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamento 2021
Missione 1 Programma 11 / Titolo 1	2011110072	SPESE NOTARILI - SPESA OBBLIGATORIA	2.000,00

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 85/2021 "Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative"

- euro 507.509,00: si tratta di spesa per il rimborso degli oneri relativi al personale dell'ex Servizio Escavazione Porti trasferito ai comuni costieri della Regione Marche, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con ingiunzione n. 1136 del 05/09/2017, il Comune di San Benedetto del Tronto ha intimato alla Regione Marche di pagare l'importo complessivo di euro 507.509,00, a titolo di rimborso degli oneri relativi a detto personale, con riferimento alle annualità 2011<sup>32</sup> - 2016, per l'importo di euro 500.628,00, oltre a interessi ingiunzione per Euro 6.845,57 e spese amministrative varie per Euro 35,43.

Missione / Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamento 2021	Note
Missione 18 / Programma 01 / Titolo 1	2180110030	Trasferimento fondi per il personale transitato ai comuni ex D.Lgs 112/98 - avanzo vincolato	500.628,00	Stanziamento iscritto con questa legge, con copertura a carico del Fondo rischi passività potenziali, accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
Missione 01 / Programma 11 / Titolo 1	2011110105	Spese dovute per interessi di mora a amministrazioni locali su oneri per organi istituzionali, personale e spese di funzionamento in genere	6.845,57	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità - quota disponibile alla data di presentazione della PDL Euro 1.000,00; differenza iscritta con questa legge
Missione 01 / Programma 11 / Titolo 1	2011110120	Altre spese correnti	35,43	Stanziamento iscritto con questa legge

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 85/2021 "Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative"

- **articolo 15** (*Disposizioni in merito all'utilizzo di quote di avanzo vincolato*) corrispondente all'articolo 14 della Pdl:

quanto al comma 1, la relazione attesta che le quote di avanzo vincolato, per l'importo massimo di euro 9.084.569,08, per le quali, in sede di rendiconto 2020, è stata disposta la sostituzione del vincolo originario con il vincolo di destinazione ad interventi necessari ad attenuare la crisi del

<sup>32</sup> Dalla Relazione tecnico-finanziaria risulta che "Sino all'annualità 2010 la Regione Marche ha ricevuto dallo Stato l'importo di euro 25.379,14 annui per ciascuna unità di personale, che ha provveduto a trasferire a ciascuno dei comuni interessati per quanto di competenza. Dal 2011, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011, sono cessati i trasferimenti delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, compreso il trasferimento per il ristoro del personale del soppresso SEP trasferito ai comuni."

sistema economico derivante dagli effetti del virus Covid-19 sono reiscritte con questa legge nell'anno 2021 e reimputate nell'annualità 2022 in relazione all'esigibilità della spesa con attivazione di FPV per il finanziamento degli interventi iscritti a carico dei capitoli di seguito indicati:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento Anno 2022
05/02/1	2050210474	Fondo regionale per la ripartenza di soggetti ed attività culturali che hanno subito restrizioni causa COVID- 19- Trasferimenti ad Università - CNI/2021	32.000,00
05/02/1	2050210479	Fondo regionale straordinario per ripartenza di soggetti e attività culturali che hanno subito restrizioni causa Covid 19	1.170.000,00
05/02/1	2050210480	Fondo regionale straordinario per ripartenza di soggetti e attività culturali che hanno subito restrizioni causa Covid 19 - Trasferimenti ad associazioni - CNI/2021	40.000,00
05/02/1	2050210481	Fondo regionale straordinario per ripartenza di soggetti e attività culturali che hanno subito restrizioni causa Covid 19 - Trasferimenti a Comuni - CNI/2021	65.000,00
07/01/1	2070110393	Contributo per organizzazione eventi dedicati alla tappa Adriatica Ionica Race 2022 CNI/2021 - ripartenza Covid 19	150.000,00
07/01/1	2070110394	Fondo regionale del turismo per gli interventi in materia di promozione turistica - ripartenza covid 19 - trasferimenti correnti a comuni (art.3 l.r.9/2006) - CNI/2021	20.000,00
07/01/1	2070110395	Fondo regionale del turismo per gli interventi in materia di promozione turistica - ripartenza covid 19 - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private (art.3 l.r.9/2006) - CNI/2021	736.000,00
07/01/1	2070110396	Fondo regionale del turismo per gli interventi in materia di promozione turistica - ripartenza covid 19 - spese per la promozione turistica (art.3 l.r.9/2006) - CNI/2021	2.866.300,00
07/01/1	2070110397	Fondo regionale del turismo per gli interventi in materia di promozione turistica - ripartenza covid 19 - spese per la promozione turistica (art.3 l.r.9/2006) - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - CNI/2021	450.000,00
07/01/1	2070110398	Fondo regionale per il turismo finalizzato all'accoglienza - trasferimento ad enti delle amministrazioni locali - ripartenza Covid 19	220.000,00
07/01/1	2070110399	Spese per la copertura degli oneri di gestione dei centri/punti IAT - trasferimenti correnti a Comuni -Fondi regionali - ripartenza Covid 19	50.000,00
14/01/1	2140110231	Fondo sostegno della liquidità - emergenza Covid 19 - trasferimento intermediario finanziario	3.285.269,08
		Totale complessivo	9.084.569,08

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 85/2021 "Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative"

Quanto al comma 2 la Relazione evidenzia la reiscrizione nell'anno 2021 e reimputazione nelle annualità 2022 e 2023 in relazione all'esigibilità della spesa con attivazione di FPV per il finanziamento degli investimenti iscritti a carico dei capitoli indicati nella successiva tabella della quota di avanzo vincolato, pari ad euro 5.019.114,52 risultante dal rendiconto 2020, relativa all'accantonamento effettuato a fronte del contratto derivato a servizio del debito rappresentato dal prestito obbligazionario denominato Piceni Bond, resasi disponibile a seguito della conclusione del medesimo contratto:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2022	Stanziamen- to anno 2023
01/08/2	2010820061	Spese per l'acquisto e sviluppo di impianti, attrezzature elettroniche, procedure e programmi per l'informatica regionale - CNI/10	457.825,74	561.288,78
01/12/2	2011220024	Spese per la realizzazione 2021 - 2027 - prodotti informatici - quota regione		750.000,00
04/04/2	2040420017	Monitoraggio e verifica ventilazione meccanica nelle aule scolastiche di cui alla dgr 148/2021 e ss.mm.ii. emergenza Covid19 - contributi agli investimenti a università. CNI/21	50.000,00	
06/01/2	2060120080	Contributi agli investimenti al comune di Macerata per Macerata città dello sport 2022	150.000,00	
07/01/2	2070120079	Contributi in conto capitale ai comuni per la realizzazione di progetti e servizi di accoglienza turistica		200.000,00
14/02/2	2140220034	Contributi ai locali storici per progetti di intervento volti al recupero e alla valorizzazione dei locali	20.000,00	
14/05/2	2140520151	Spese per la realizzazione POR FESR 2021/2027 - contributi in c/capitale alle imprese -quota regione	500.000,00	500.000,00
15/04/2	2150420015	POR FSE 2021/2027. Acquisto prodotti informatici. Quota regione	250.000,00	250.000,00
16/01/2	2160120193	Progetto per la strutturazione delle stime dei consumi irrigui - spese di investimento (dgr 590/2017) avanzo vincolato - S/2021	10.000,00	
16/01/2	2160120194	Spese per interventi di adeguamento degli impianti e delle strutture del mattatoi - avanzo vincolato - CNI/2021		700.000,00
16/02/2	2160220020	L.r. 7/95.CRAS Marche. Acquisto strumentazioni, attrezzature e automezzi. - fondi regionali - spesa in conto capitale - CNI/2019 in conto capitale - CNI/2019	240.000,00	
16/03/2	2160320049	Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: contributi in conto capitale ai comuni- quota regione	80.000,00	20.000,00
16/03/2	2160320050	Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: contributi in conto capitale alle imprese- quota regione	220.000,00	60.000,00
		Totale complessivo	1.977.825,74	3.041.288,78

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 85/2021 "Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative"

- **articolo 28** (Autorizzazione all'indebitamento per investimenti nel triennio 2021/2023) corrispondente all'articolo 24 della Pdl:

la relazione precisa che la variazione di complessivi euro **21.175.630,18** dell'autorizzazione alla contrazione di mutui/ prestiti per il triennio 2021/2023 di cui all'articolo 7 della l.r. 54/2020 (Bilancio di previsione 2021/2023) è imputabile alle seguenti cause:

1. variazioni definite in sede di riaccertamento ordinario dei residui (d.g.r. n. 474/2021);
2. variazioni apportate con questa legge agli stanziamenti degli interventi finanziabili con il ricorso al mutuo.

Per effetto della reimputazione degli impegni corrispondenti agli interventi di investimento finanziati dal debito autorizzato (risultanti dall'allegato E2 "Spese reimputate finanziate da debito autorizzato per le quali non si costituisce il Fondo Pluriennale Vincolato e si incrementa il debito autorizzato e non contratto degli esercizi successivi" alla citata d.g.r. n. 474/2021), l'autorizzazione a contrarre dell'anno 2021 aumenta di euro 9.244.604,01 e l'autorizzazione dell'anno 2022 di euro 9.250,76, mentre non si registrano variazioni nell'annualità 2023, come evidenziato nel successivo prospetto, contenente il dettaglio contabile delle variazioni da riaccertamento degli stanziamenti dei capitoli di riferimento iscritti al Titolo 6 dello stato di previsione dell'entrata.

Titolo / Tipologia	Capitolo	Denominazione	Variazione da Riaccertamento - Allegato E della DGR 474/2021
6_03	1603010024	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2021	9.244.604,01
6_03	1603010026	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2022 - CNI/2019	9.250,76
6_03	1603010027	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2023 - CNI/2020	
			<b>9.253.854,77</b>

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 85/2021 "Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative"

La tabella successiva mostra gli importi, dettagliati per ciascuna annualità, delle variazioni alle autorizzazioni alla contrazione dei mutui derivanti dalle variazioni apportate con questa legge:

Variazioni alle autorizzazioni alla contrazione dei mutui derivanti dalle variazioni apportate con questa legge agli stanziamenti degli interventi finanziabili con il ricorso al mutuo					
Titolo / Tipologia	Capitolo	Denominazione	Variazione ANNO 2021	Variazione ANNO 2022	Variazione ANNO 2023
6_03	1603010024	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2021	-6.198.224,59	0,00	0,00
6_03	1603010026	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2022 - CNI/2019	0,00	10.595.000,00	0,00
6_03	1603010027	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2023 - CNI/2020	0,00	0,00	7.525.000,00

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 85/2021 "Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative"

VARIAZIONI TOTALI DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ANNO 2021	VARIAZIONI TOTALI DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ANNO 2022	VARIAZIONI TOTALI DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ANNO 2023
3.046.379,42	10.604.250,76	7.525.000,00
<b>Totale variazioni nel triennio: 21.175.630,18</b>		

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 85/2021

Per effetto delle variazioni sopra specificate, le autorizzazioni alla contrazione di mutui per il triennio 2021 - 2023 sono rideterminate nei seguenti importi:

Titolo / Tipologia	Capitolo	Denominazione	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
6_03	1603010024	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2021	51.295.445,61	0,00	0,00
6_03	1603010026	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2022 - CNI/2019		68.720.134,87	0,00
6_03	1603010027	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2023 - CNI/2020		0,00	28.928.878,80
<b>totale</b>			<b>148.944.459,28</b>		

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 85/2021

***Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 790139 del 21.06.2022 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche***

**22.1.** - MANCANZA, TRA GLI ATTI PRESENTI NEL SITO DELLA REGIONE, DELLA RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA.

Gli articoli 13, 24, 25 e 26, così come formulati nella deliberazione legislativa, sono assenti nella proposta di legge. Pertanto, la Relazione tecnico-finanziaria sulla citata proposta (unica relazione tecnico-finanziaria presente nel sito della Regione) non contiene la trattazione degli stessi.

**22.1.R.** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha specificato che *"la relazione tecnico-finanziaria finale viene predisposta e inserita nel sito dalla struttura consiliare competente."*

**22.2.** - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE.

Dall'assenza della relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa consegue anche, con riferimento specifico all'articolo 13 della legge, la mancata indicazione dei *"dati e metodi utilizzati per la quantificazione"* degli oneri di spesa, richiesta dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009.

**22.2.R.** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha precisato che, in genere, la quantificazione degli oneri costituisce l'indicazione del tetto massimo di spesa ed, inoltre, ha evidenziato che l'assestamento è un atto di programmazione finanziaria di



carattere generale e che le relative variazioni concernono rimodulazioni di risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi programmati.

**22.3. – MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA COPERTURA DI ONERI AUTORIZZATI DALLA LEGGE.**

La legge in esame prevede che la copertura degli oneri derivanti dalle variazioni delle tabelle allegate alle leggi regionali nn. 53/2020 e 54/2020 (art. 27) e la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla stessa (art. 31) sia *“garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 4, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 9”*. Al riguardo si osserva che, fermi gli equilibri di bilancio, l'attestazione della copertura presupporrebbe quanto meno l'evidenziazione dei maggiori oneri derivanti dalla legge unitamente alla specificazione delle risorse destinabili al finanziamento relativo.

**22.3.R.** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha evidenziato che *“ulteriori informazioni, a livello di capitolo, sui maggiori oneri derivanti dalla legge e sulle risorse destinate alla relativa copertura sono riscontrabili nella delibera della Giunta regionale 1446/2021, che approva le variazioni del Bilancio finanziario gestionale conseguenti all'approvazione della legge”*.

**22.4. – INOSSERVANZA DEL TERMINE DEL 31 LUGLIO PREVISTO DALL'ARTICOLO 50 DEL D.LGS. N. 118/2011 PER DELIBERARE L'ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO”.**

Al riguardo, l'art. 1, comma 787, lett. a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) che ha aggiunto all'art. 50 citato il comma 3-bis: *“nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza”*.

**22.4.R.** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha attestato che *“la proposta di legge ha incluso, oltre ai necessari contenuti tecnici dell'assestamento previsti dalla normativa contabile, anche, come detto sopra, variazioni riguardanti rimodulazioni di risorse. La data*

*di presentazione della proposta di legge ha pertanto risentito del fatto che tali variazioni erano finalizzate a reimpiegare i minori utilizzi degli stanziamenti rilevabili in prossimità della conclusione dell'esercizio".*

**23. Legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 "Istituzione dell'Agencia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30" (B.U.R.M. 23 dicembre 2021, n. 107).**

*L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 37/2021). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla proposta di legge, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 dicembre 2021, n. 48, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa, la proposta della II Commissione permanente (*modificativa*), i parere espressi dalla I Commissione permanente e dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*), ed il parere (*con osservazioni*) espresso dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro.

*Le disposizioni di rilievo*

La finalità della legge è migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività della Regione nella promozione, sviluppo e competitività del territorio mediante l'istituzione dell'Agencia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM), quale strumento operativo della Giunta regionale in materia di turismo e internazionalizzazione.

- **L'articolo 1** (*Finalità e oggetto*), al comma 7, prevede che agli oneri istitutivi dell'ATIM, stabiliti per l'anno 2021 nell'importo massimo complessivo di euro 50.000,00, si faccia fronte con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio vigente da allocare a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 per euro 3.000,00 e Titolo 2 per euro 22.000,00 e della Missione 14, Programma 1, Titolo 1 per euro 3.000,00 e Titolo 2 per euro 22.000,00.

- **L'articolo 4** (*Direttore dell'ATIM*), al comma 4, stabilisce che il trattamento economico del direttore è stabilito dalla Giunta regionale entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta regionale e nel rispetto della normativa vigente.

- **L'articolo 6** (*Revisore unico*), al comma 4, prevede la corresponsione al revisore di un'indennità mensile lorda pari al 10 per cento del compenso spettante mensilmente al direttore.

- **L'articolo 8** (*Risorse umane*) dispone l'applicazione al personale dell'ATIM dello stato giuridico ed economico del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni locali.

- **L'articolo 9** (*Dotazione finanziaria*), al primo comma, elenca le seguenti entrate finanziarie dell'ATIM:

a) un contributo annuale della Regione, per le spese di funzionamento, a valere sulle risorse regionali e, in quanto compatibili, sulle risorse dell'Unione europea e statali;

b) trasferimenti della Regione a valere sulle risorse regionali, dell'Unione europea, statali e di soggetti terzi destinate alla realizzazione delle attività previste nel Programma operativo annuale delle attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5;

c) trasferimenti da parte di enti pubblici di risorse dell'Unione europea, statali e di soggetti terzi destinate alla realizzazione delle attività promosse dagli stessi o oggetto di programmazione congiunta con la Regione;

d) finanziamenti derivanti dalla compartecipazione di soggetti terzi, pubblici e privati, alle attività regionali di promozione turistica ed internazionalizzazione;

e) concorso alle spese, da parte di soggetti terzi, per la partecipazione a eventi di promozione di cui all'articolo 2, in particolare commi 2 e 4, individuati nel Programma operativo annuale delle attività, anche nel rispetto di quanto previsto alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 9/2006.

- **L'articolo 9, comma 2**, prevede che al contributo annuale di cui alla lettera a) del comma precedente, stabilito nell'importo massimo complessivo di euro 845.000,00 per il 2022 ed euro 855.800,00 per il 2023 si faccia fronte come di seguito specificato:

*"a) per il 2022 con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 per euro 25.000,00; della Missione 1, Programma 10, Titolo 1, per euro 131.635,00; della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, per euro 380.870,00; della Missione 14, Programma 3, Titolo 1, per euro 247.495,00 e della Missione 19, Programma 1, Titolo 1, per euro 60.000,00 del bilancio vigente da allocare a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, per euro 422.500,00 e a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1, per euro 422.500,00;*

*b) per il 2023 con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 1, Programma 10, Titolo 1, per euro 131.635,00; della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, per euro 476.670,00 e a carico della Missione 14, Programma 3, Titolo 1, per euro 247.495,00 del bilancio vigente da allocare a carico della Missione*

7, Programma 1, Titolo 1, per euro 427.900,00 e a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1, per euro 427.900,00;

c) per gli anni successivi all'onere a regime relativo al contributo annuale, quantificato nell'importo massimo di euro 855.800,00, si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.".

- **L'articolo 9, comma 3**, dispone il finanziamento, in sede di prima attuazione, per complessivi euro 1.800.000,00 per l'anno 2023, dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, del bilancio vigente che restano allocate nella medesima missione e nel medesimo programma.

- **L'articolo 9, comma 4**, prevede che, salvo il rispetto del massimale di spesa (euro 855.800,00) previsto alla lettera c) del comma 2, al finanziamento di quanto previsto dall'articolo in esame possano contribuire le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 7, Programma 1, e della Missione 14, Programma 1, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

- **L'articolo 10 (Disposizioni finanziarie)**, al primo comma, prevede il concorso di risorse regionali, statali e dell'Unione europea in quanto compatibili al finanziamento degli interventi previsti da questa legge.

- **L'articolo 10, comma 2**, autorizza, per l'anno 2021, per l'attuazione dell'articolo 1 (oneri istitutivi dell'ATIM), la spesa massima di euro 50.000,00 di cui euro 3.000,00 al Titolo 1 e 22.000,00 al Titolo 2 della Missione 7, Programma 1 ed euro 3.000,00 al Titolo 1 e 22.000,00 al Titolo 2 della Missione 14, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

- **L'articolo 10, comma 3**, individua la copertura degli oneri autorizzati al comma precedente nelle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

- **L'articolo 10, comma 4**, autorizza, per l'anno 2022, per l'attuazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 (contributo annuale della Regione), la spesa massima complessiva di euro 845.000,00 di cui euro 422.500,00 a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 ed euro 422.500,00 a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

- **L'articolo 10, comma 5**, ravvisa la copertura degli oneri autorizzati al comma 4 nelle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 per euro 25.000,00; della Missione 1, Programma 10, Titolo 1 per euro 131.635,00; della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 per euro 380.870,00; della Missione 14, Programma 3, Titolo 1 per euro 247.495,00 e della Missione 19, Programma 1, Titolo 1 per euro 60.000,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
- **L'articolo 10, comma 6**, autorizza, per l'anno 2023, per l'attuazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 (*contributo annuale della Regione*), la spesa massima complessiva di euro 855.800,00 di cui euro 427.900,00 a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 ed euro 427.900,00 a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
- **L'articolo 10, comma 7**, individua la copertura degli oneri autorizzati al comma 6 nelle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 1, Programma 10, Titolo 1 per euro 131.635,00; della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 per euro 476.670,00 e della Missione 14, Programma 3, Titolo 1 per euro 247.495,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
- **L'articolo 10, comma 8**, ravvisa, per gli anni successivi, la copertura dell'onere a regime relativo al contributo annuale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9, quantificato nell'importo massimo di euro 855.800,00, negli stanziamenti autorizzati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.
- **L'articolo 10, comma 9**, autorizza, per l'anno 2023, in sede di prima applicazione, per l'attuazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 (*trasferimenti della Regione*), la spesa massima complessiva di euro 1.800.000,00 iscritta a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
- **L'articolo 10, comma 10**, individua la copertura degli oneri autorizzati al comma 9 nelle risorse regionali già iscritte per l'anno 2023 a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
- **L'articolo 10, comma 11**, per gli esercizi successivi, rinvia l'autorizzazione delle spese previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 alle rispettive leggi di approvazione del bilancio.
- **L'articolo 10, comma 12**, dispone l'azzeramento, per effetto del comma 4, delle autorizzazioni iscritte per l'anno 2022 nella Missione 1, Programma 1, della Tabella E della legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (*Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche*).

Legge di stabilità 2021) alle voci "Spese per le attività istituzionali e promozionali della Giornata delle Marche" e "Spese per le attività istituzionali e promozionali della Giornata delle Marche - Trasferimenti a Comuni".

- **L'articolo 10, comma 13**, per effetto del comma 6, dispone la riduzione di euro 200.000,00 nell'anno 2022 ed euro 2.095.800,00 nell'anno 2023 dell'autorizzazione di spesa prevista nella Tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (*Bilancio di previsione 2021/2023*), per la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (*Testo unico delle norme regionali in materia di turismo*) e la riduzione di euro 60.000,00 per l'anno 2022 dell'autorizzazione per la legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (*Interventi a favore dei marchigiani all'estero*).

- **L'articolo 10, comma 14**, stabilisce che all'attuazione degli interventi previsti da questa legge si provvede anche con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili anche in corso d'anno da iscriverne a carico della Missione 7, Programma 1 e della Missione 14, Programma 1, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

### **La Relazione tecnico-finanziaria**

La Relazione tecnico-finanziaria riporta i seguenti prospetti che evidenziano gli effetti finanziari delle disposizioni sotto riportate:

- **articolo 1** (*Finalità ed oggetto*):

<b>Missione / Programma</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Stanziamiento 2021</b>	<b>Nota</b>
Missione 7 Programma Titolo 1	CNI / 8922 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	3.000,00	Stanziamiento <b>per spese</b> correnti iscritte con questa legge per far fronte alle <b>spese generali</b> di avvio dell'agenzia - 50% degli oneri istitutivi di natura corrente riferibile all'attività in ambito turistico.
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	CNI / 8923 funzionamento investimento	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa investimento	22.000,00	Stanziamiento <b>per spese</b> in conto capitale iscritte con questa legge per far fronte alle <b>spese generali</b> di investimento per l'avvio dell'agenzia - 50% degli oneri istitutivi per investimenti riferibili all'attività in ambito turistico.
Missione 14 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8294 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	3.000,00	Stanziamiento <b>per spese</b> correnti iscritte con questa legge per far fronte alle <b>spese generali</b> di avvio dell'agenzia - 50% degli oneri istitutivi di natura corrente riferibile all'attività nell'ambito dell'internazionalizzazione.

Missione 14 Programma 1 Titolo 2	CNI / 8925 funzionamento investimento	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa investimento	22.000,00	Stanziamiento <b>per spese</b> in conto capitale iscritte con questa legge per far fronte alle <b>spese generali</b> di investimento per l'avvio dell'agenzia - 50% degli oneri istitutivi per investimenti riferibili all'attività nell'ambito dell'internazionalizzazione.
<b>Totale</b>			<b>50.000,00</b>	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 dicembre 2021, n. 48

Al riguardo, la Relazione specifica che "Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia, stimati nell'importo massimo complessivo di euro 50.000,00 per l'anno 2021, pari allo stanziamento già iscritto nel bilancio vigente al capitolo 2070110378 interamente disponibile, vengono iscritti con questa legge a carico delle Missioni 7 e 14 in relazione al peso percentuale attribuito ai due ambiti di operatività dell'Agenzia calcolato nella misura del 50% per l'ambito del turismo (Missione 7, Programma 1) e 50% per l'ambito internazionalizzazione (Missione 14, Programma 1). Tale percentuale di riparto viene applicata a tutti i costi generati dalla presente legge."

**- articolo 4 (Direttore dell'ATIM):**

Missione / Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento Anno 2022	Stanziamiento Anno 2023	Nota
Missione 07 Programma01 Titolo 1	CNI / 8928 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per gli oneri per il Direttore -CNI 2021	89.000,00	89.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di costo del direttore - ambito turistico
Missione 14 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8929 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per gli oneri per il Direttore -CNI 2021	89.000,00	89.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di costo del direttore - ambito internazionalizzazione

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 dicembre 2021, n. 48

La Relazione specifica che "L'onere complessivo annuo per l'incarico di direttore (quota parte della spesa di funzionamento dell'Agenzia) è commisurato al costo di 1 dirigente apicale della Regione e quantificato nell'importo massimo di euro 178.000,00 annui. A decorrere dal 2022 viene iscritto con questa legge a carico delle missioni di riferimento dell'attività dell'Agenzia (Missione 7 e Missione 14) in base al criterio di riparto generale dell'attribuzione del 50% per ciascun ambito. Per gli anni successivi verrà autorizzato con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 9."

**- articolo 6 (Revisore unico):**



Missione Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2022	Stanziamen- to 2023	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8922 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM <b>per le spese</b> di funzionamento _ CNI2021 spesa	8.900,00	8.900,00	Stanziamen- to iscritto con questa <b>legge corrispondente</b> alla quota di costo del revisore - ambito turistico
Missione 14 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8924 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM <b>per le spese</b> di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	8.900,00	8.900,00	Stanziamen- to iscritto con questa <b>legge corrispondente</b> alla quota di costo del revisore - ambito internazionalizzazione

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 dicembre 2021, n. 48

In merito, la Relazione attesta che "L'onere complessivo annuo per l'incarico di revisore (quota parte della spesa di funzionamento dell'Agenzia) è stabilito nella percentuale massima del 10% del compenso lordo del direttore e quantificato nell'importo massimo di euro 17.800,00 annui. A decorrere dal 2022 viene iscritto con questa legge a carico delle missioni di riferimento dell'attività dell'Agenzia (Missione 7 e Missione 14) in base al criterio di riparto generale dell'attribuzione del 50% per ciascun ambito... Per gli anni successivi verrà autorizzato con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 9."

**- articolo 8 (Risorse umane):**

Missione / Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to Anno 2022	Stanziamen- to Anno 2023	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8932 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM <b>per</b> le <b>spese</b> di personale _ CNI2021 spesa corrente	280.000,00	280.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa <b>legge corrispondente</b> alla quota di personale trasferito destinato all'attività in ambito turistico
Missione 14 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8933 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM <b>per</b> le <b>spese</b> di personale _ CNI2021 spesa corrente	280.000,00	280.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa <b>legge corrispondente</b> alla quota di personale trasferito destinato all'attività in ambito

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 dicembre 2021, n. 48

Al riguardo, la Relazione attesta che "E' previsto il passaggio, per l'esercizio delle funzioni trasferite, di n. 2 unità con P.O di massimo livello, di n. 2 unità cat. D5, di n. 6 unità cat. D1 e di n. 2 unità cat. C, per un totale di 12 unità. L'onere complessivo annuo per la spesa del personale (quota parte della spesa di funzionamento dell'Agenzia) è stabilito sulla base della remunerazione delle unità di personale da trasferire all'ATIM e quantificato nell'importo massimo di euro 560.000,00 annui. A decorrere dal 2022 tale costo viene iscritto con questa legge a carico delle missioni di riferimento dell'attività

dell'Agencia (Missione 7 e Missione 14) in base al criterio di riparto generale dell'attribuzione del 50% per ciascun ambito. ..Per gli anni successivi verrà autorizzato con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 9.”.

**- articolo 9 (Dotazione finanziaria):**

La Relazione attesta che “Il comma 2 quantifica il contributo annuale complessivo della Regione per il funzionamento dell'Agencia previsto alla lettera a) del comma 1 di questo articolo nell'importo massimo di euro 845.000,00 per il 2022 ed euro 855.800,00 per il 2023 da iscrivere per ciascun anno al 50% a carico della Missione 7 e al 50 % nella Missione 14 a carico dei capitoli di nuova istituzione sotto riportati nella versione analitica che evidenzia i singoli componenti di costo di funzionamento:”

Missione / Programma	Capitolo	Denominazione	Anno 2022	Anno 2023	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8922 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	44.600	50.000	Stanziamiento iscritto con questa legge per far fronte agli oneri per canoni di locazione, assicurazioni, spese per il contratto di tesoreria, leasing e spese generali di consumo e funzionamento - ambito turistico
Missione 07 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8928 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per gli oneri per il Direttore -CNI 2021	89.000	89.000	Stanziamiento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di costo del direttore - ambito turistico
Missione 07 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8922 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	8.900	8.900	Stanziamiento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di costo del revisore - ambito turistico
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8932 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di personale _ CNI2021 spesa corrente	280.000	280.000	Stanziamiento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di personale trasferito destinato all'attività in ambito turistico
Missione 14 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8924 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	44.600	50.000	Stanziamiento iscritto con questa legge per far fronte agli oneri per canoni di locazione, assicurazioni, spese per il contratto di tesoreria, leasing e spese generali di consumo e funzionamento - ambito internazionalizzazione
Missione 14 Programma 1	CNI / 8929 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per gli oneri per il Direttore -CNI 2021	89.000	89.000	Stanziamiento iscritto con questa legge corrispondente alla

Titolo 1					quota di costo del direttore - ambito internazionalizzazione
Missione 14 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8924 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	8.900	8.900	Stanziamento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di costo del revisore - ambito internazionalizzazione
Missione 14 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8933 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	280.000	280.000	Stanziamento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di personale trasferito destinato all'attività in ambito internazionalizzazione
<b>Totale spesa di funzionamento 2022/2023</b>			<b>845.000</b>	<b>855.800</b>	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 dicembre 2021, n. 48

Riguardo al comma 3, che quantifica il trasferimento della Regione indicato alla lettera b) del comma 1, in sede di prima applicazione, in euro 1.800.000,00 per l'anno 2023 iscritti nella Missione 7, Programma 1, la Relazione reca il seguente prospetto:

Missione / Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamento 2023	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo	n° scheda CNI 8926	trasferimenti all'ATIM per l'esercizio di funzioni in materia di turismo	1.800.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il trasferimento all'Agenzia delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni trasferite in materia turistica

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 dicembre 2021, n. 48

**- articolo 10 (Disposizioni finanziarie):**

riguardo al comma 2, che autorizza per l'anno 2021 il finanziamento degli oneri di avvio dell'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 1 per 50.000,00 euro, la Relazione specifica che detto importo è "inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge. Tali spese generali vengono ripartite tra le Missioni 7 e 14 in base al peso percentuale (calcolato nel 50%) delle attività attribuite all'Agenzia".

Missione / Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamento 2021	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8922 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	3.000,00	Stanziamento per spese correnti iscritte con questa legge per far fronte alle spese generali di avvio dell'Agenzia - 50% degli oneri istitutivi di natura corrente riferibile all'attività in ambito turistico.

Missione 7 Programma 1 Titolo 2	CNI / 8923 funzionamento investimento	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa investimento	22.000,00	Stanziamento per spese in conto capitale iscritte con questa legge per far fronte alle spese generali di investimento per l'avvio dell'Agenzia - 50% degli oneri istitutivi per investimenti riferibili all'attività in ambito turistico.
Missione 14 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8294 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	3.000,00	Stanziamento per spese correnti iscritte con questa legge per far fronte alle spese generali di avvio dell'Agenzia - 50% degli oneri istitutivi di natura corrente riferibile all'attività nell'ambito dell'internazionalizzazione.
Missione 14 Programma 1 Titolo 2	CNI / 8925 funzionamento investimento	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa investimento	22.000,00	Stanziamento per spese in conto capitale iscritte con questa legge per far fronte alle spese generali di investimento per l'avvio dell'Agenzia - 50% degli oneri istitutivi per investimenti riferibili all'attività nell'ambito dell'internazionalizzazione.

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 dicembre 2021, n. 48

Riguardo al comma 3, la relazione evidenzia che la disposizione " *attesta la copertura della spesa autorizzata al comma 2 a carico dello stanziamento già iscritto per la medesima finalità nella Missione 7, Programma 1, Titolo 1, capitolo 2070110378 che presenta la necessaria disponibilità*".

Missione / Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamento disponibile anno 2021	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	2070110378	EMERGENZA COVID - Fondo per istituzione della nuova Agenzia regionale per la promozione e internazionalizzazione - cfr. 2070110337 - CNI/2020	50.000,00	Stanziamento già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente nell'annualità 2021 interamente disponibile

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 dicembre 2021, n. 48

Per quanto concerne il comma 4, che autorizza per l'anno 2022 il finanziamento delle spese complessive per il funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), per euro 845.000,00, la Relazione specifica che detto importo è " *inteso come limite massimo autorizzato con questa legge*" ed iscritto per euro 422.500,00 a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 e per euro 422.500,00 a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023 a carico dei capitoli di nuova istituzione sotto riportati.

Missione / Programma	Capitolo	Denominazione	Anno 2022	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8922 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	44.600	Stanziamento iscritto con questa legge per far fronte agli oneri per canoni di locazione,

				assicurazioni, spese per il contratto di tesoreria, leasing e spese generali di consumo e funzionamento. Il criterio di calcolo ha tenuto conto della effettiva operatività dell'ATIM-ambito turistico
Missione 07 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8928 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per gli oneri per il Direttore -CNI 2021	89.000	Stanziamiento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di costo del direttore - ambito turistico
Missione 07 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8922 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	8.900	Stanziamiento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di costo del revisore - ambito turistico
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8932 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di personale _ CNI2021 spesa corrente	280.000	Stanziamiento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di personale trasferito destinato all'attività in ambito turistico
Missione 14 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8924 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	44.600	Stanziamiento iscritto con questa legge per far fronte agli oneri per canoni di locazione, assicurazioni, spese per il contratto di tesoreria, leasing e spese generali di consumo e funzionamento - ambito internazionalizzazione
Missione 14 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8929 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per gli oneri per il Direttore -CNI 2021	89.000	Stanziamiento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di costo del direttore - ambito internazionalizzazione
Missione 14 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8924 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	8.900	Stanziamiento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di costo del revisore - ambito internazionalizzazione
Missione 14 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8933 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	280.000	Stanziamiento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di personale trasferito destinato all'attività in ambito internazionalizzazione
<b>Totale spesa di funzionamento 2022</b>			<b>845.000</b>	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 dicembre 2021, n. 48

Il comma 5 individua la copertura degli oneri autorizzati al comma 4 negli stanziamenti regionali già iscritti nelle seguenti Missioni dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente: Missione 1, Programma 1, Titolo 1 per euro 25.000,00; Missione 1, Programma 10, Titolo 1 per euro 131.635,00; Missione 7, Programma 1, Titolo 1 per euro 380.870,00; Missione 14, Programma 3, Titolo 1 per euro 247.495,00 e Missione 19, Programma 1, Titolo 1 per euro 60.000,00, la Relazione specifica che le risorse utilizzate a copertura attesta la copertura degli oneri autorizzati al comma 4 a carico degli stanziamenti regionali già iscritti nelle seguenti Missioni dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente: Missione 1, Programma 1, Titolo 1 per euro 25.000,00; Missione 1, Programma 10, Titolo 1 per euro 131.635,00; della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 per euro 380.870,00; della Missione 14, Programma 3, Titolo 1 per euro 247.495,00 e della Missione 19, Programma 1, Titolo 1 per euro 60.000,00.

La Relazione specifica che *“le risorse utilizzate a copertura sono riferite alle funzioni trasferite all’ATIM, attinenti alla promozione delle Marche”*, mentre *“le risorse a copertura delle spese per il personale sono riferite alle unità di personale che si prevede di trasferire all’Agenzia”*.

Missione / Programma / Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento disponibile Anno 2022	Nota
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	2010110067	Spese per attività istituzionali e promozionali della Giornata delle Marche	10.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente per le funzioni da trasferire, attinenti la promozione delle Marche interamente disponibile
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	2010110069	Spese per attività istituzionali e promozionali della Giornata delle Marche - trasferimenti ai comuni	15.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente per le funzioni da trasferire, attinenti la promozione delle Marche interamente disponibile
<b>Sub-totale</b>			<b>25.000,00</b>	
Missione 1 Programma 10 Titolo 1	2011010005	SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06	75.920,00	Stanziamiento già iscritti nel bilancio vigente relativi alla spesa del personale da trasferire
Missione 1 Programma 10 Titolo 1	2011010016	SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06	19.190,00	Stanziamiento già iscritti nel bilancio vigente relativi alla spesa del personale da trasferire
Missione 1 Programma 10 Titolo 1	2011010027	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06	6.525,00	Stanziamiento già iscritti nel bilancio vigente relativi alla spesa del personale da trasferire

Missione 1 Programma 10 Titolo 1	2011010039	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - SPESE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE	30.000,00	Stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente relativi alla spesa del personale da trasferire
<b>Sub-totale</b>			<b>131.635,00</b>	
Missione 07 Programma 01 Titolo 1	2070110042	FONDO REGIONALE PER IL TURISMO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA - TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI - CNI/07	200.000,00	Stanziamiento già iscritto nel Bilancio di previsione 2021/2023 disponibile per la copertura delle spese di funzionamento
Missione 07 Programma 01 Titolo 1	2070110105	SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - M07/P01	133.150,00	Stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione relativi al costo del personale_ quota corrispondente al costo del personale da trasferire all'Agenzia attribuibile alla attività in materia di turismo secondo il criterio adottato di riparto al 50%
Missione 07 Programma 01 Titolo 1	2070110104	SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - M07/P01	36.150,00	Stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione relativi al costo del personale_ quota corrispondente al costo del personale da trasferire all'Agenzia attribuibile alla attività in materia di turismo secondo il criterio adottato di riparto al 50%
Missione 07 Programma 01 Titolo 1	2070110103	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - M07/P01	11.570,00	Stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione relativi al costo del personale_ quota corrispondente al costo del personale da trasferire all'Agenzia attribuibile alla attività in materia di turismo secondo il criterio adottato di riparto al 50%
<b>Sub-totale</b>			<b>380.870,00</b>	
Missione 14 / Programma 3 / Titolo 1	2140310030	SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - M14/P03	182.180,00	Stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione relativi al costo del personale_ quota corrispondente al costo del personale da trasferire all'Agenzia attribuibile alla attività di internazionalizzazione secondo il criterio adottato di riparto al 50%
Missione 14 / Programma 3/ Titolo 1	2140310029	SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - M14/P03	49.495,00	Stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione relativi al costo del personale_ quota corrispondente al costo del personale da trasferire all'Agenzia attribuibile alla attività di internazionalizzazione secondo il criterio adottato di riparto al 50%
Missione 14 / Programma 3 / Titolo 1	2140310028	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - M14/P03	15.820,00	Stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione relativi al costo del personale_ quota corrispondente al costo del personale da trasferire all'Agenzia attribuibile alla attività di internazionalizzazione secondo il criterio adottato di riparto al 50%
<b>Sub-totale</b>			<b>247.495,00</b>	
Missione 19 Programma 01 Titolo 1	2190110061	Contributi a sostegno dei Marchigiani nel mondo - Trasferimenti a istituzioni sociali private	30.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente per le funzioni da trasferire, attinenti la promozione delle Marche interamente disponibile
Missione 19 / Programma 01 Titolo1	2190110062	Contributi a sostegno dei Marchigiani nel mondo - Trasferimenti a istituzioni sociali private - Area UE	30.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente per le funzioni da trasferire, attinenti la promozione delle Marche interamente disponibile
<b>Sub-totale</b>			<b>60.000,00</b>	

<b>Totale complessivo copertura</b>	<b>845.000,00</b>
-------------------------------------	-------------------

Fonte: elaborazione prospetto da relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 dicembre 2021, n. 48

Per quanto concerne il comma 6, che autorizza per l'anno 2023 il finanziamento delle spese complessive per il funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), per euro 855.800,00, la Relazione specifica che detto importo è "inteso come limite massimo autorizzato con questa legge" ed iscritto per euro 427.900,00 a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 ed euro 427.900,00 a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023 a carico dei capitoli di nuova istituzione sotto riportati.

Missione / Programma	Capitolo	Denominazione	Anno 2023	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8922 funzionamento Corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	50.000	Stanziamiento iscritto con questa legge per far fronte agli oneri per canoni di locazione, assicurazioni, spese per il contratto di tesoreria, leasing e spese generali di consumo e funzionamento. Il criterio di calcolo ha tenuto conto della effettiva operatività dell'ATIM
Missione 07 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8928 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per gli oneri per il Direttore -CNI 2021	89.000	Stanziamiento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di costo del direttore - ambito turistico
Missione 07 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8922 funzionamento Corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	8.900	Stanziamiento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di costo del revisore - ambito turistico
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8932 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di personale _ CNI2021 spesa corrente	280.000	Stanziamiento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di personale trasferito destinato all'attività in ambito turistico
Missione 14 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8924 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	50.000	Stanziamiento iscritto con questa legge per far fronte agli oneri per canoni di locazione, assicurazioni, spese per il contratto di tesoreria, leasing e spese generali di consumo e funzionamento. Il criterio di calcolo ha



				tenuto conto della effettiva operatività dell'ATIM
Missione 14 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8929 funzionamento Corrente	Contributo all'ATIM per gli oneri per il Direttore -CNI 2021	89.000	Stanziamento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di costo del direttore - ambito internazionalizzazione
Missione 14 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8924 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	8.900	Stanziamento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di costo del revisore - ambito internazionalizzazione
Missione 14 Programma 1 Titolo 1	CNI / 8933 funzionamento corrente	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	280.000	Stanziamento iscritto con questa legge corrispondente alla quota di personale trasferito destinato all'attività in ambito internazionalizzazione
<b>Totale spesa di funzionamento 2023</b>			<b>855.800</b>	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 dicembre 2021, n. 48

Il comma 7 individua la copertura degli oneri autorizzati al comma 6 negli stanziamenti regionali già iscritti nelle seguenti missioni dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente: Missione 1, Programma 10, Titolo 1 per euro 131.635,00; della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 per euro 476.670,00 e della Missione 14, Programma 3, Titolo 1 per euro 247.495,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

La Relazione specifica che *“le risorse utilizzate a copertura sono riferite alle funzioni trasferite all'ATIM, attinenti la promozione delle Marche”,* mentre *“le risorse a copertura delle spese per il personale sono riferite alle unità di personale che si prevede di trasferire all'Agenzia”*.

Missione / Programma / Titolo	Capitolo	Denominazione	Riduzione stanziamento 2023	Nota
Missione 1 Programma 10 / Titolo 1	2011010005	SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06	75.920,00	Stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente relativi alla <b>spesa</b> del personale da trasferire interamente disponibile
Missione 1 / Programma 10 / Titolo 1	2011010016	SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06	19.190,00	Stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente relativi alla <b>spesa</b> del personale da trasferire interamente disponibile
Missione 1 / Programma 10 / Titolo 1	2011010027	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06	6.525,00	Stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente relativi alla <b>spesa</b> del personale da trasferire interamente disponibile

Missione 1 / Programma 10 / Titolo 1	2011010039	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - SPESE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE	30.000,00	Stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente relativi alla <b>spesa</b> del personale da trasferire interamente disponibile
<b>Subtotale</b>			<b>131.635,00</b>	
Missione 7 / Programma 1 / Titolo 1	2070110042	FONDO REGIONALE PER IL TURISMO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA - TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI CNI/07	295.800,00	Stanziamiento già iscritto nel Bilancio di previsione 2021/2023 disponibile per la copertura delle <b>spese</b> di funzionamento
Missione 07 / Programma 01 / Titolo 1	2070110105	SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - M07/P01	133.150,00	Stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione relativi al costo del personale_ quota <b>corrispondente</b> al costo del personale da trasferire all'Agenzia attribuibile alla attività in materia di turismo secondo il criterio adottato di riparto al 50%
Missione 07 / Programma 01 / Titolo 1	2070110104	SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - M07/P01	36.150,00	Stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione relativi al costo del personale_ quota <b>corrispondente</b> al costo del personale da trasferire all'Agenzia attribuibile alla attività in materia di turismo secondo il criterio adottato di riparto al 50%
Missione 07 / Programma 01 / Titolo 1	2070110103	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - M07/P01	11.570,00	Stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione relativi al costo del personale_ quota <b>corrispondente</b> al costo del personale da trasferire all'Agenzia attribuibile alla attività in materia di turismo secondo il criterio adottato di riparto al 50%
<b>Subtotale</b>			<b>476.670,00</b>	
Missione 14 / Programma 1 / Titolo 1	2140310030	SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - M14/P03	182.180,00	Stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione relativi al costo del personale_ quota <b>corrispondente al costo del personale da trasferire all'Agenzia attribuibile alla attività di internazionalizzazione secondo il criterio adottato di riparto al 50%</b>
Missione 14 / Programma 1 / Titolo 1	2140310029	SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - M14/P03	49.495,00	Stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione relativi al costo del personale_ quota corrispondente al costo del personale da trasferire all'Agenzia attribuibile alla attività di internazionalizzazione secondo il criterio adottato di riparto al 50%
Missione 14 / Programma 1 / Titolo 1	2140310028	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - M14/P03	15.820,00	Stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione relativi al costo del personale_ quota corrispondente al costo del personale da trasferire all'Agenzia attribuibile alla attività di internazionalizzazione secondo il criterio adottato di riparto al 50%
<b>Subtotale</b>			<b>247.495,00</b>	
<b>Totale complessivo copertura</b>			<b>855.800,00</b>	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 dicembre 2021, n. 48

Per quanto concerne il comma 8, la Relazione evidenzia che la norma quantifica, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, l'onere a regime relativo al contributo annuale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 nell'importo massimo di euro 855.800,00 stabilendo che ad esso si faccia fronte con gli stanziamenti autorizzati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il comma 9, in sede di prima applicazione autorizza per l'anno 2023, per l'attuazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 (*trasferimenti della Regione*) la spesa massima complessiva di euro 1.800.000,00 iscritta a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023 a carico del capitolo di nuova istituzione sotto riportato.

Missione / Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento 2023	Nota
Missione 7 / Programma 1 / Titolo	n° scheda CNI 8926	trasferimenti all'ATIM per l'esercizio di funzioni in materia di turismo	1.800.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per il trasferimento all'Agenzia delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni trasferite in materia turistica

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 dicembre 2021, n. 48

Riguardo al comma 10, che attesta la copertura degli oneri autorizzati al comma 9 a carico delle risorse regionali già iscritte per l'anno 2023 nella Missione 7, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023, la Relazione specifica che i relativi capitoli, sotto riportati, sono *“interamente disponibili”* e che *“le risorse utilizzate a copertura sono riferite alle funzioni trasferite all'ATIM, attinenti alla promozione delle Marche.”*.

Missione / Programma	Capitolo di copertura	Denominazione	Stanziamiento disponibile anno 2023	Nota
Missione 7 / Programma 1 / Titolo 1	2070110055	FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA - SPESE PER PUBBLICITA' (ART.3 L.R.9/2006)	1.100.000,00	Stanziamiento regionali già iscritti nel bilancio vigente interamente disponibili da trasferire all'Agenzia per l'esercizio dell'attività nell'ambito turistico
Missione 7 / Programma 1 / Titolo 1	2070110073	FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA - ORGANIZZAZIONE E A FIERE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI (ART. 3)	500.000,00	Stanziamiento regionali già iscritti nel bilancio vigente interamente disponibili da trasferire all'Agenzia per l'esercizio dell'attività nell'ambito turistico

Missione 7 / Programma 1 / Titolo 1	2070110082	FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA (ART. 3) - ACQUISTO DI BENI N.A.C. - CNI/2017	200.000,00	Stanziamenti regionali già iscritti nel bilancio vigente interamente disponibili da trasferire all'Agenzia per l'esercizio dell'attività nell'ambito turistico
--	------------	--	------------	--

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 dicembre 2021, n. 48

***Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 790139 del 21.06.2022 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche***

**23.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE O, COMUNQUE, DALL'UTILIZZO DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI.**

La relazione tecnico-finanziaria non evidenzia i motivi della sussistenza di margini di disponibilità delle predette risorse per la copertura degli oneri individuati dalla legge.

Come già evidenziato da questa Sezione di controllo nelle precedenti Relazioni riguardo alla circostanza che lo strumento fondamentale utilizzato per la copertura finanziaria dei nuovi oneri recati dalle leggi regionali è quello della riduzione o, comunque, dell'utilizzo di stanziamenti di altri capitoli di spesa, si ribadisce che la programmazione finanziaria regionale dovrebbe essere trasferita sul versante della programmazione degli interventi apprestati dal Legislatore regionale. Inoltre, *“trattandosi di risorse “interne” al bilancio regionale, le riduzioni devono trovare giustificazione non solo nella disposizione normativa contabile concernente la decurtazione gli stanziamenti precedentemente autorizzati, ma anche e sostanzialmente giustificazione nel venir meno delle ragioni e/o delle finalità assistite dal finanziamento portato in riduzione per la copertura dei nuovi oneri. Ciò deve affermarsi a maggior ragione, laddove le risorse riguardate risultino vincolate alla realizzazione di programmi approvati e finanziati dall'Unione Europea”<sup>33</sup> ed inoltre “tali specificazioni dovrebbero sia pur sinteticamente essere comunicate al Consiglio regionale da parte del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio della Giunta per essere altrettanto sinteticamente riportate nelle Relazioni tecnico-finanziarie”<sup>34</sup>.*

**Risposta non pervenuta**

**23.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE.** Dai prospetti precedenti non si evincono i capitoli di nuova istituzione destinatari delle risorse da già iscritte a carico di capitoli preesistenti.

<sup>33</sup> Deliberazione n. 119/2021/RQ.

<sup>34</sup> V. nota precedente.

**Risposta non pervenuta****23.3. - INCONGRUENZE TRA I COMMI 6 E 13 DELL'ARTICOLO 10.**

Il comma 6 autorizza, per l'anno 2023, la spesa massima complessiva di euro 855.800,00, mentre il successivo comma 13 dispone, proprio "per effetto del comma 6", la riduzione di tre autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella A allegata alla legge regionale di bilancio 2021/2023, di cui due relative all'anno 2022 e solo una relativa al 2023.

Inoltre, la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'anno 2023 è disposta dal comma 13 per euro 2.095.800,00, mentre il comma 6 autorizza una spesa massima complessiva inferiore pari, come detto, ad euro 855.800,00.

**23.3.R.** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha specificato che "le riduzioni stabilite al comma 13, per il 2023, alla legge regionale 9/2006 derivano sia dalle coperture delle spese autorizzate al comma 6 sia dalle coperture delle spese autorizzate al comma 9, attualmente non indicato. Di seguito il dettaglio delle riduzioni degli stanziamenti relativi alla legge regionale 9/2006, indicate anche nella relazione tecnica.

**Dettaglio riduzioni del comma 13 autorizzazioni della Tabella A per la LR n. 9/2006**

<b>Missione / Programma</b>	<b>capitolo</b>	<b>denominazione</b>	<b>stanziamento disponibile anno 2022</b>	<b>stanziamento disponibile anno 2023</b>	<b>Nota</b>
Comma10 <b>missione 7/ programma 1/ Titolo1</b>	2070110055	FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA - SPESE PER PUBBLICITA' (ART.3 L.R.9/2006)		- 1.100.000,00	stanziamenti regionali già iscritti nel bilancio vigente interamente disponibili da trasferire all'agenzia per l'esercizio dell'attività nell'ambito turistico
Comma 10 <b>missione 7/ programma 1/ Titolo1</b>	2070110073	FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A FIERE,		- 500.000,00	stanziamenti regionali già iscritti nel bilancio vigente interamente disponibili da trasferire all'agenzia per l'esercizio dell'attività nell'ambito turistico

		MANIFESTAZIONI E CONVEGNI (ART. 3)			
Comma 10	missione 7/ programma 1/ Titolo1	2070110082  FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA (ART. 3) - ACQUISTO DI BENI N.A.C. - CNI/2017		- 200.000,00	stanziamenti regionali già iscritti nel bilancio vigente interamente disponibili da trasferire all'agenzia per l'esercizio dell'attività nell'ambito turistico
Comma 7	missione 7/ programma 1/ Titolo1	2070110042  FONDO REGIONALE PER IL TURISMO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA - TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI - CNI/07	- 200.000,00	- 295.800,00	Stanziamento già iscritto nel Bilancio di previsione 2021/2023 disponibile per la copertura delle spese di funzionamento
			- 200.000,00	- 2.095.800,00	

Alla luce dell'osservazione formulata, al fine di perfezionare il comma 13 che registra le riduzioni all'autorizzazione della legge regionale 9/2006 derivanti dalle coperture di cui ai commi 7 e 10 dell'articolo 10, la struttura regionale competente ha comunicato di voler procedere a presentare la seguente proposta di modifica al comma 13: "Per effetto dei commi 7 e 10 l'autorizzazione di spesa prevista nella Tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023), per la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), è ridotta di euro 200.000,00 nell'anno 2022 ed euro 2.095.800,00 nell'anno 2023; l'autorizzazione per la legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero), è ridotta di euro 60.000,00 per l'anno 2022".

#### **23.4. - INCONGRUENZE TRA LA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA E LE RISULTANZE DEL CRUSCOTTO BUSINESS DELLA REGIONE.**

Quanto al capitolo 2070110378, la relazione attesta che presenta la necessaria disponibilità per la copertura della spesa prevista dal comma 2 dell'articolo 10, pari ad euro 50.000. Tuttavia, dal Cruscotto della Regione, risulta che, alla data di approvazione della legge, al citato capitolo, per l'anno 2021, lo stanziamento ammontava ad euro 50.000, di cui 23.180,00 impegnati, con una conseguente disponibilità (economia di competenza) pari ad euro 26.820,00. Pertanto, il capitolo non risulterebbe essere capiente.

**23.4.R.** – La struttura regionale competente ha comunicato quanto segue: *“L’iter di approvazione della legge regionale si è protratto per diversi mesi, arrivando all’approvazione da parte dell’Assemblea legislativa della Regione Marche nella seduta n. 48 del 7 dicembre 2021 (Legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 - B.U. R. 23 dicembre 2021, n. 107). Essendo stata pubblicata nel BUR del 23 dicembre 2021 non sarebbe stato possibile attuarla entro il termine dell’esercizio e utilizzare lo stanziamento nel 2021 ai sensi della nuova normativa. Alla luce dei tempi di approvazione (7 dicembre), per evitare l’inutilizzo dei fondi stanziati nel 2021 e dovendo comunque dare immediato avvio all’iter per la costituzione dell’ATIM, particolarmente complesso e per il quale era necessaria una competenza specializzata nel settore della costituzione delle società aventi personalità giuridica di diritto pubblico, si è provveduto all’affidamento a un soggetto specializzato al fine di dare tempestivamente avvio al complesso iter costitutivo dell’agenzia. In data 6 dicembre, quindi, non potendo indugiare oltre per il conferimento dell’incarico ed essendo il capitolo idoneo all’imputazione della spesa, è stato necessario impegnare euro 23.180,00 a carico del capitolo 2070110378 concernente il Fondo per l’istituzione della nuova agenzia regionale per la promozione e l’internazionalizzazione, mediante la registrazione dell’impegno n. 15143 (DD Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche n. 227 del 6 dicembre 2021). Si precisa che il capitolo e l’impegno risultano perfettamente coerenti con le finalità della legge regionale 35/2021”.*

## 24. Legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)” (B.U.R.M. 31 dicembre 2021, n. 113)

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L’iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 89/2021). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: i testi della proposta di legge e della deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 dicembre 2021, n. 51 (con modificazioni rispetto al testo proposto dalla Giunta), la relazione illustrativa e la relazione tecnica alla Pdl, la proposta della I Commissione permanente (modificativa), i pareri espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali e dal Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro (senza osservazioni) e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa .

Notazione: L’articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e il punto 7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) stabiliscono i contenuti e le funzioni della legge di stabilità regionale<sup>35</sup>.

### *Le disposizioni di rilievo*

-**L’articolo 1** (Quadro di riferimento finanziario), definisce il quadro finanziario di riferimento del periodo 2022/2024, relativo alle previsioni delle entrate, come segue: anno 2022: euro 5.329.141.949,46; anno 2023: euro 4.366.953.171,50; anno 2024: euro 4.152.328.941,44.

- **L’articolo 2** (Autorizzazioni di spesa per il triennio 2022- 2024), al comma 1, autorizza per gli anni 2022, 2023 e 2024, il rifinanziamento delle leggi regionali n. 16/1993 (Istituzione del Servizio di Oncematologia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini Salesi di Ancona) e n. 11/2020 (Adeguamento

<sup>35</sup> In particolare, l’articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che “La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.”.

Il paragrafo 7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, quanto ai contenuti, ribadisce che la legge di stabilità regionale “contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione” ed aggiunge che la stessa “provvede, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.”.



della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali) nei limiti degli importi indicati nella Tabella B allegata alla legge.

- **L'articolo 2, comma 2**, autorizza, per gli anni 2022, 2023 e 2024, i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D1 allegata alla legge;

- **L'articolo 2, comma 3**, autorizza, per gli anni 2022, 2023 e 2024, i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D2 allegata alla legge.

- **L'articolo 2, comma 4**, autorizza, per lo stesso triennio, le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E "Autorizzazioni di spesa", allegata alla legge.

- **L'articolo 3** (Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio") dispone l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, nella Missione 20, Programma 3 dello stato di previsione della spesa del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro 523.997,00 nell'annualità 2022, euro 1.672.866,00 nell'annualità 2023 ed euro 1.000.000,00 nell'annualità 2024.

- **L'articolo 4** (Modifica alla l.r. 35/2016), al primo comma, estende l'esenzione del bollo auto per i possessori di auto ibride benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, già prevista per i nuovi autoveicoli immatricolati nel 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, anche per quelli immatricolati per la prima volta nel 2022, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo.

- **L'articolo 4, comma 2**, prevede che dall'applicazione di questo articolo derivi un minore gettito stimato in euro 1.992.243,00 per l'esercizio 2022, in euro 2.125.059,00 per ciascun esercizio 2023 e 2024 del bilancio di previsione 2022/2024, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022/2024.

- **L'articolo 5** (Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica), al comma 1, al fine di garantire la continuità della realizzazione degli interventi connessi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche a far data dal 24 agosto 2016, autorizza per l'anno 2022,

un'anticipazione straordinaria di euro 10.000.000,00, al solo fine di fronteggiare un'eventuale e temporanea difficoltà di cassa in contabilità speciale n. 6023;

- **L'articolo 5, comma 2**, dispone che alla copertura della spesa autorizzata, iscritta in aumento della Missione 11, Programma 2, Titolo 3 si provvede con le risorse iscritte al Titolo 5, Tipologia 2, Categoria 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2022-2024.

- **L'articolo 5, comma 3**, prevede che le risorse anticipate confluiscono nella contabilità speciale numero 6023 già aperta in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388 (*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*), finalizzata alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale.

-**L'articolo 5, comma 4**, prevede il recupero delle somme anticipate entro sessanta giorni dall'effettivo accredito dei fondi statali e comunque non oltre il 30 novembre 2022.

-**L'articolo 6** (*Modalità per la restituzione del finanziamento di cui alla legge regionale 24/2005*), al comma 1, autorizza la rateizzazione decennale, comprensiva degli interessi, della restituzione dei finanziamenti ottenuti dalle cooperative, a valere sul Fondo di rotazione denominato Foncooper-Regione Marche, di cui all'articolo 11 della legge regionale 11 ottobre 2005, n. 24, al fine di assicurare il recupero delle somme destinate ad alimentare detto Fondo.

-**L'articolo 6, comma 2**, rimette alla Giunta regionale la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione della rateizzazione relativa alla restituzione dei finanziamenti ottenuti alla data di entrata in vigore di questa legge.

-**L'articolo 7** (*Servizi di trasporto ferroviario a fini turistici in aree di pregio culturale, naturalistico o storico*), al primo comma, prevede la promozione da parte della Regione dell'attivazione di detti servizi, anche in collaborazione con enti locali, fondazioni o associazioni del settore.

-**L'articolo 7, comma 2**, attribuisce alla Giunta regionale la definizione dell'organizzazione dei servizi di cui al comma precedente mediante l'approvazione di uno specifico programma triennale da aggiornare con cadenza almeno biennale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione.

-**L'articolo 7, comma 3**, dispone che al finanziamento dei servizi ferroviari di cui al primo comma concorrano risorse regionali nonché quelle eventualmente provenienti da assegnazioni

dell'Unione europea e dello Stato, in quanto compatibili, da iscrivere a carico della Missione 10, Programma 01, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

**-L'articolo 7, comma 4**, autorizza, per il finanziamento dei servizi ferroviari di questo articolo, in sede di prima applicazione, a carico della Missione 10, Programma 01, al Titolo 1 la spesa massima di euro 500.000,00 per l'anno 2022, di euro 600.000,00 per l'anno 2023 e di euro 600.000,00 per l'anno 2024.

**-L'articolo 8** (*Disposizioni in materia di tassa di concessione regionale per l'abilitazione venatoria*), al primo comma, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tassa di concessione regionale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*), non sia dovuta per i primi due anni successivi al rilascio dell'abilitazione.

**-L'articolo 8, comma 2**, dispone l'applicazione della disposizione di cui al comma precedente fino al 31 dicembre 2024.

**-L'articolo 8, comma 3**, prevede che dall'applicazione di questo articolo derivi un minore gettito stimato in euro 18.900,00 per l'esercizio 2022, in euro 37.800,00 per ciascun esercizio 2023 e 2024 del bilancio di previsione 2022/2024, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 e già compensato nella Missione 16 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022/2024.

**-L'articolo 9** (*Modifica alla l.r. 9/1986*) riconosce alla Presidente della Commissione pari opportunità i permessi previsti dal decreto legislativo 267/2000 per gli assessori comunali.

**- L'articolo 10** (*Copertura finanziaria*) stabilisce che *“Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2022-2024, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa”*.

### ***La Relazione tecnico-finanziaria***

- La relazione tecnico-finanziaria riporta i seguenti prospetti degli effetti finanziari della legge, relativi:

**all'articolo 3** (*Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio*):

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2022	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024
Missione 20/ Programma 03	2200320052	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI INVESTIMENTO DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	523.997,00	1.672.866,00	1.000.000,00

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa del 29 dicembre 2021, n. 51

**all'articolo 4** (*Modifica alla l.r. 35/2016*), a mente del quale il seguente minor gettito è già computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022/2024:

Titolo/ Tipologia	N° Capitolo	Denominazione	2022	2023	2024	Note
Titolo 1 / Tipologia 01	1101010014	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 COMMA 1 LETTERA C L.N. 421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 45/2012)	-1.992.243,00	-2.125.059,00	-2.125.059,00	Riduzione stanziamento già iscritto a bilancio iniziale per le annualità 2022 e 2023. Stanziamen- to 2024 quantificato con effetto dell'esenzione

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa del 29 dicembre 2021, n. 51

La Relazione precisa che la stima della perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale dovuta all'esenzione del bollo auto è stata calcolata sulla base dell'elaborazione dei dati sui veicoli ibridi, presenti nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, tenendo conto del trend in costante crescita delle immatricolazioni per le auto ibride, prevedendo nel 2022 e successivi un aumento della perdita di gettito rispetto a quella attesa nel 2021 (di euro 1.328.162,00).

**all'articolo 5** (*Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica*), a mente del quale alla copertura della spesa autorizzata, iscritta in aumento della Missione 11, Programma 2,

Titolo 3 si provvede con le risorse iscritte al Titolo 5, Tipologia 2, Categoria 1, dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2022-2024:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2022	Nota
Missione 11 / Programma 2 Titolo 3	2110230001	CONCESSIONE ANTICIPAZIONE PER FRONTEGGIARE LE SPESE CONNESSE ALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - CNI 2017	10.000.000,00	Iscritto con questa legge

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa del 29 dicembre 2021, n. 51

Titolo/ Tipologia	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2022	Nota
Titolo 5 / Tipologia 2	1502010002	RISCOSSIONE/RECUPERO ANTICIPAZIONE CONCESSA PER FRONTEGGIARE LA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - CNI 2017	10.000.000,00	Iscritto con questa legge

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa del 29 dicembre 2021, n. 51

**all'articolo 6** (Modalità per la restituzione del finanziamento di cui alla legge regionale 24/2005), in base al quale è autorizzata la rateizzazione decennale, comprensiva degli interessi, della restituzione dei finanziamenti ottenuti dalle cooperative, a valere sul Fondo di rotazione denominato Foncooper-Regione Marche. La Relazione specifica che "gli stanziamenti iscritti a decorrere dall'anno 2022 sono stati calcolati sulla base delle somme che i due soggetti devono restituire, uno dei quali deve rateizzare sia il debito residuo che gli interessi (stimati in circa 16.550,00 annui per 10 anni) mentre l'altro deve rateizzare solo gli interessi per ritardato od omesso versamento delle rate (stimati in circa 8.800,00 annui per 10 anni), avendo già saldato il debito residuo.":

Titolo Tipologia	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2022	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024	Note
Titolo 5 Tipologia 03	1503030003	RISCOSSIONE CREDITI FONDO DI ROTAZIONE - L. 49/85 - TITOLO I - LEGGE "MARCORA" - GESTIONE REGIONALE - CFR 2140130002	25.350,00	25.350,00	25.350,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge commisurato alle quote annuali da recuperare

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa del 29 dicembre 2021, n. 51

La Relazione attesta altresì che "i recuperi vengono riallocati a carico del capitolo iscritto nella Missione 14, Programma 1, per il reimpiego per le medesime finalità.":

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2022	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024	Nota
Missione 14 Programma 01 Titolo 3	2140130002	FONDO DI ROTAZIONE - TITOLO I - L. 49/85 - LEGGE "MARCORA" - GESTIONE REGIONALE - ***CFR 40501007 - CNI/07	25.350,00	25.350,00	25.350,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge commisurato al recupero Annuo

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa del 29 dicembre 2021, n. 51

**all'articolo 7** (*Servizi di trasporto ferroviario a fini turistici in aree di pregio culturale, naturalistico o storico*), che, per il finanziamento dei servizi ferroviari di cui al presente articolo, in sede di prima applicazione, autorizza, a carico della Missione 10, Programma 01, al Titolo 1 la spesa massima di euro 500.000,00 per l'anno 2022, di euro 600.000,00 per l'anno 2023 e di euro 600.000,00 per l'anno 2024:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2022	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024	Nota
Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 1 "Trasporto ferroviario"/ Titolo I	2100110043	Spese per il servizio ferroviario della tratta Subappennina Italica - CNI/21		600.000,00	600.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge sulla base dei costi sostenuti nella fase di sperimentazione del servizio.
Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità"/ Programma 1 "Trasporto ferroviario"/ Titolo I	2100110044	Spese per il servizio ferroviario della tratta Subappennina Italica - CNI/21 - fondi vincolati	500.000,00			Stanziamen- to iscritto con questa legge quantificato sulla base dei costi sostenuti nella fase di sperimentazione del servizio - quota vincolata

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa del 29 dicembre 2021, n. 51

La Relazione attesta che *“Lo stanziamento è stato quantificato sulla base dei dati relativi ai costi sostenuti nel corso del 2021 in fase di sperimentazione, per lo svolgimento delle prime tre corse lungo la tratta (Ancona) – Fabriano-Pergola; il corrispettivo pagato per una coppia di corse tipo andata e ritorno è stato pari a circa € 15.000,00 IVA al 10% compresa. Con gli stanziamenti previsti potranno essere realizzate potenzialmente tra le 30/40 corse annue da effettuarsi in giorni festivi e prefestivi in particolari periodi dell’anno da programmare da parte della Giunta regionale”.*

**all'articolo 8** (Disposizioni in materia di tassa di concessione regionale per l'abilitazione venatoria), per il quale il minore gettito derivante dall'applicazione di questo articolo è computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 *“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”* e già compensato nella Missione 16 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022/2024:

Titolo Categoria Capitolo	Denominazione	2022	2023	2024	NOTE
1101010011	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA VENATORIA (ART.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - ART. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - ART. 8 D.LGS 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012)	-18.900,00	-37.800,00	-37.800,00	Riduzione stanziamento già iscritto a bilancio iniziale per le annualità 2022 e 2023. Stanziamento 2024 quantificato con effetto dell'esenzione

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa del 29 dicembre 2021, n. 51

Missione Programma	Denominazione	2022	2023	2024	NOTE
2160210003	SPESE PER INTERVENTI REGIONALI IN CAMPO FAUNISTICO E VENATORIO, PER INIZIATIVE TECNICHE DI RICERCA IN MATERIA DI CACCIA E PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE, PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE - ART 41, CO. 3, LETT A)	-18.900,00	-37.800,00	-37.800,00	Riduzione stanziamento già iscritto a bilancio iniziale per le annualità 2022 e 2023. Stanziamento 2024 quantificato con effetto dell'esenzione

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa del 29 dicembre 2021, n. 51

La Relazione attesta che *“il mancato introito è stato stimato sulla base del numero dei nuovi abilitati (per l'anno 2021 sono state abilitate n. 225 persone X € 84,00 = € 18.900,00 su € 1.800.000,00 circa di incasso annui); lo stanziamento dell'anno 2024 è stato stimato tenendo conto dell'effetto dell'esenzione.”*.

**all'articolo 9** (Modifica alla l.r. 9/1986) che, in base alla Relazione, reca una disposizione *“finalizzata a riconoscere alla Presidente della Commissione pari opportunità, allo scopo di consentire un adeguato esercizio delle funzioni, i permessi previsti dal decreto legislativo 267/2000 per gli assessori comunali.*

*Effetti finanziari: la spesa derivante dall'applicazione di questo articolo è sotto indicata:”*.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento anno 2022	Stanziamento anno 2023	Stanziamento anno 2024	Nota
Missione 01/ Programma 1 / Titolo 1	2010110106	SPESE PER LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' PREVISTE DALL'ART. 5-BIS, COMMA 3-BIS, L.R. 9/1986	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge.

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa del 29 dicembre 2021, n. 51

**Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. 790139 del 21.06.2022 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche**

**24.1.** - MANCATA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Né dalla legge né della Relazione tecnico-finanziaria appare immediatamente desumibile la quantificazione complessiva delle spese autorizzate da questa legge e la distinzione tra i nuovi e maggiori oneri introdotti dalla manovra in esame e gli stanziamenti a legislazione vigente.

**24.1.R.** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie), pur confermando la mancanza della somma complessiva degli oneri autorizzati dalla legge, ha evidenziato che *“gli articoli della legge quantificano i singoli oneri e che nella relazione tecnico-finanziaria detti articoli (ad eccezione dell'articolo 2 relativo all'autorizzazione delle spese elencate nelle tabelle B, D1, D2 ed E) sono corredati di apposita scheda finanziaria”*.



**24.2. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE.**

Con riferimento agli articoli 3, 5 e 9 della legge, nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i “*dati e i metodi utilizzati per la quantificazione*” degli oneri di spesa, come richiesto dall’articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009.

**24.2.R. -** L’Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha evidenziato quanto segue:

*“Relativamente all’articolo 3, che dispone in merito al fondo speciale istituito nella Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 118/2011, si precisa che la quantificazione è stata effettuata dalla competente struttura consiliare.*

*Relativamente all’articolo 5, che autorizza per il 2022 l’anticipazione finanziaria necessaria per fronteggiare gli interventi connessi alla crisi sismica del 2016, la struttura regionale competente ha precisato che “si tratta di uno stanziamento quantificato sulla scorta del fabbisogno temporaneo stimato, come già accaduto per gli anni precedenti, trattandosi di una autorizzazione volta a garantire la continuità dell’attività del Soggetto Attuatore Sisma 2016, che può utilizzare tale riserva finanziaria solo ed esclusivamente nel caso in cui sia necessario fronteggiare un’eventuale e temporanea difficoltà di cassa in contabilità speciale n. 6023. L’utilizzo dell’anticipazione di cassa riveste carattere del tutto eccezionale e temporaneo; la restituzione avviene immediatamente a seguito degli ulteriori trasferimenti da parte del Capo Dipartimento di Protezione Civile”.*

*Relativamente all’articolo 9, si precisa che l’articolo non era presente nella proposta di legge della Giunta ma è stato approvato con emendamento dalla Commissione consiliare competente in materia di bilancio, che segue le fasi dell’iter di approvazione successive all’approvazione da parte della Giunta.”*

**24.3. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA COPERTURA DI ONERI AUTORIZZATI DALLA LEGGE.**

Con riferimento all’articolo 10 (*Copertura finanziaria*), pur prendendosi atto della statuizione secondo la quale la copertura degli oneri conseguenti alle autorizzazioni della legge viene attuata con le risorse iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione 2022-2024 (*di cui alla contestuale legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 di approvazione del “Bilancio di previsione 2022-2024”*), si osserva che, fermi gli equilibri di bilancio, l’attestazione della

copertura presupporrebbe quanto meno l'evidenziazione dei maggiori oneri derivanti dalla legge unitamente alla specificazione delle risorse destinabili al finanziamento relativo.

Tale modalità di copertura non rientra tra i mezzi di copertura espressamente stabiliti dalla legge (art. 17 l. 196/2009) e non garantisce che gli interventi recati dalla legge di stabilità sulla legislazione vigente siano compatibili con l'equilibrio strutturale di bilancio.

A causa della stretta connessione tra legge di stabilità e bilancio, è necessario che la prima indichi in modo preciso la quantificazione complessiva degli oneri ed i relativi mezzi di copertura, cosicché si possano conoscere *ex ante* gli effetti delle innovazioni da questa causate sul bilancio a legislazione vigente e sugli equilibri strutturali dello stesso. Come rilevato da altra Sezione di questa Corte, sarebbe opportuno che la legge di stabilità fosse accompagnata da un analitico prospetto di copertura, che *"distingua con nettezza il pavimento normativo (legislazione vigente) dalle innovazioni introdotte, per rendere intellegibile al decisore (e ai cittadini) il nuovo che si approva, e verificare la compatibilità delle innovazioni con l'equilibrio strutturale"*<sup>36</sup>.

**24.3.R.** - L'Amministrazione (Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie) ha attestato quanto segue:

*"1) gli oneri autorizzati dalla legge di stabilità trovano copertura negli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022-2024, come indicato nell'articolo 10 della medesima legge di stabilità;*

*2) gli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa autorizzati dalla legge di bilancio 2022-2024 (L.R. 39/2021) sono complessivamente di pari importo: euro 5.329.141.949,46 nel 2022, euro 4.366.953.171,50 nel 2023 ed euro 4.152.328.941,44 nel 2024, come riportato nell'articolo 1, nonché nel "Prospetto delle entrate per titoli e tipologie" e nel "Prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli" (allegati 1 e 2) della medesima legge di bilancio 2022-2024;*

*3) gli stanziamenti approvati con la legge di bilancio 2022-2024 rispettano il principio dell'unità di bilancio secondo cui "E' il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione...I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate" (allegato 1, principio 2, del D.Lgs. 118/2011);*

---

<sup>36</sup> Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 211/2018/PARI.

4) la legge di bilancio 2022-2024 espone il prospetto degli equilibri (allegato 7 della legge) che evidenzia che gli stanziamenti approvati garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio.

Per quanto sopra espresso, quindi, tutti gli oneri del bilancio 2022-2024 (compresi i maggiori oneri delle annualità 2022 e 2023 autorizzati dalla legge di stabilità rispetto a quelli autorizzati per le medesime annualità dalle precedenti leggi di stabilità 2021 e di bilancio 2021-2023) rientrano nell'ambito del complesso degli stanziamenti di spesa approvati con il bilancio di previsione 2022-2024, coperti dal complesso degli stanziamenti di entrata di pari importo approvati con il medesimo bilancio 2022-2024, nel rispetto del principio di unità di bilancio e degli equilibri di bilancio.

In tale contesto i maggiori oneri derivanti dalla legge di stabilità vengono coperti dalla ridefinizione generale degli stanziamenti di bilancio, ovvero, in sostanza, da riduzioni di altri stanziamenti di spesa o da aumenti di stanziamenti di entrata, in conformità alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 196/2009.”.



## Sommario

1. PREMESSA.....	1
2. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO REGIONALE.....	5
3. LE LINEE DI ORIENTAMENTO DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE .....	9
3. IL QUADRO GENERALE .....	19
4. LE OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI .....	21
4.1 L'accuratezza delle relazioni tecniche.....	21
4.2 La legislazione non onerosa e le clausole di neutralità .....	24
4.3 La legislazione onerosa: considerazioni generali sulle tecniche di copertura utilizzate.....	28
4.4 Mancata indicazione della precipua forma di copertura .....	34
4.5 Osservazioni sulla tecnica del limite di spesa.....	36
5. LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE .....	39
6. LE TABELLE .....	57
TABELLA 01 - LEGGI DELLA REGIONE MARCHE PUBBLICATE NELL'ANNO 2021 .....	58
TABELLA 02 - LEGGI REGIONALI PUBBLICATE NELL'ANNO 2021 CON CLAUSOLE DI NEUTRALITA' / INVARIANZA FINANZIARIA .....	62
TABELLA 03 - ONERI FINANZIARI .....	64
TABELLA 04 - MODALITÀ DI COPERTURA .....	66
7. LE SCHEDE SULLE SINGOLE LEGGI .....	69
1. Legge regionale 1° marzo 2021, n. 4 " <i>Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli     Piceno e Pioraco come Città della carta</i> " (B.U.R.M. 4 marzo 2021, n. 17).....	70
2. Legge regionale 8 marzo 2021, n. 5 " <i>Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 "Disposizioni regionali per     favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici"</i> " (B.U.R.M. 11 marzo 2021, n. 19).....	77
3. Legge regionale 29 aprile 2021, n. 6 " <i>Sviluppo della comunità delle start-up innovative nella regione Marche</i> " (B.U.R.M. 6 maggio 2021, n. 35).....	79
4. Legge regionale 20 maggio 2021, n. 7 " <i>Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche</i> " (B.U.R.M. 27 maggio 2021, n. 40).....	86
5. Legge regionale 11 giugno 2021, n. 9 " <i>Disposizioni relative agli operatori sociosanitari. Istituzione dell'elenco     regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione</i> " (B.U.R.M. 17 giugno 2021, n. 46) .....	89
6. Legge regionale 11 giugno 2021, n. 10 " <i>Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di     autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili</i> " (B.U.R.M. 17 giugno 2021, n. 46). .....	91
7. Legge regionale 25 giugno 2021, n. 13 " <i>Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di     erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-     19</i> " (B.U.R.M. 28 giugno 2021, n. 50).....	95
8. Legge regionale 8 luglio 2021, n. 15 " <i>Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti</i> " (B.U.R.M. 15 luglio 2021, n. 55).....	100
9. Legge regionale 30 luglio 2021, n. 17 " <i>Istituzione dell'Itinerario ebraico marchigiano</i> " (B.U.R.M. 5 agosto 2021, n. 61).....	107

10. Legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 "Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale" (B.U.R.M. 5 agosto 2021, n. 61).....	110
11. Legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano" (B.U.R.M. 5 agosto 2021, n. 61).....	117
12. Legge regionale 5 agosto 2021, n. 20 "Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza" (B.U.R.M. 12 agosto 2021, n. 63).....	125
13. Legge regionale 5 agosto 2021, n. 21 "Ratifica della variazione di bilancio adottata con d.g.r. n. 718 del 7 giugno 2021 dalla Giunta regionale in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27" (B.U.R.M. 12 agosto 2021, n. 63).....	128
14. Legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 "Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche" (B.U.R.M. 12 agosto 2021, n. 63).....	135
15. Legge regionale 6 agosto 2021, n. 23 "Istituzione del Servizio di psicologia scolastica" (B.U.R.M. 12 agosto 2021, n. 63).....	145
16. Legge regionale 6 agosto 2021, n. 24 "Disposizioni per la Società "Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)" (B.U.R.M. 12 agosto 2021, n. 63).....	149
17. Legge regionale 16 settembre 2021, n. 25 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica)" (B.U.R.M. 23 settembre 2021, n. 72).....	153
18. Legge regionale 21 ottobre 2021, n. 26 "Tutela e valorizzazione del saltarello tradizionale marchigiano" (B.U.R.M. 28 ottobre 2021, n. 85).....	157
19. Legge regionale 11 novembre 2021, n. 28 "Esercizio dell'attività enoturistica nelle Marche" (B.U.R.M. 18 novembre 2021, n. 92).....	161
20. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 "Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile" (B.U.R.M. 25 novembre 2021, n. 95).....	165
21. Legge regionale 23 novembre 2021, n. 30 "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della regione" (B.U.R.M. 2 dicembre 2021, n. 99).....	179
22. Legge regionale 2 dicembre 2021, n. 33 "Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative" (B.U.R.M. 2 dicembre 2021, n. 99 – Supplemento n. 2).....	185
23. Legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 "Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30" (B.U.R.M. 23 dicembre 2021, n. 107).....	203
24. Legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)" (B.U.R.M. 31 dicembre 2021, n. 113).....	224



